Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1903 — Roma — Martedì 16 Giugno — Numero 139

DIREZIONE in Via Larga nel Palazzo Baleani	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 223 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la maggiore spesa di L. 1,200,000 da portarsi in aumento al capitolo n. 48 « Restituzioni e rimborsi (Demanio) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio 1902-1903.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1903.

VITTORIO EMANUELE.

Di Broglio.
Carcano.

Visto, *Il Guardasigilli:* Cocco-Ortu.

Il Numero 214 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1902, n. 245, per la costruzione e l'esercizio dell'Acquedotto Pugliese, e per la tutela della silvicoltura nel bacino del Sele;

Visti gli schemi, compilati a cura del Ministero dei Lavori Pubblici sul parere della Commissione istituita con Ministeriale decreto 27 maggio 1896, del Regolamento per l'esecuzione della legge anzidetta, e del capitolato di concessione, da servire di base alla gara internazionale prescritta coll'articolo 2 di essa;

Visto il voto 16 febbraio 1903, n. 63, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in adunanza generale;

Visto il parere del Consiglio di Stato in data 27 marzo 1903, n. 1039-394;

Considerando che, pur accettandosi in massima parte le conclusioni di detto parere, è tuttavia utile per

alcune disposizioni rimanere fermi a quelle formulate negli schemi Ministeriali, siccome più consoni allo spirito della legge, e che trovano loro conforto nel voto della speciale Commissione sopra indicata:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 1, n. 7, del R. decreto 14 novembre 1901, n. 466;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvati i qui annessi Regolamento per l'esecuzione della legge 26 giugno 1902 per l'Acquedotto Pugliese e capitolato di concessione per la costruzione, manutenzione, riparazione ed esercizio di esso Acquedotto, i quali vistati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, formeranno parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1903.

VITTORIO EMANUELE.

ZANARDELLI.
BALENZANO.
CARCANO.
GIOLITTI.
DI BROGLIO.
G. BACCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: COCCO-ORTU.

REGOLAMENTO per l'esecuzione della legge 26 giugno 1902, n. 245

CAPO I.

Del Consorzio

Art. 1.

Consiglio d'amministrazione del Consorzio

Il Consiglio d'amministrazione del Consorzio istituito dall'articolo 1 della legge 26 giugno 1902, n. 245, sarà composto di un Presidente nominato per decreto Reale su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di tre rappresentanti del Governo, nominati con decreto dello stesso Ministro, di un rappresentante per ciascuna delle tre Provincie, nominato dal Consiglio provinciale.

Il Presidente e ciascuno dei componenti il Consiglio d'amministrazione rimarrà in ufficio per un quinquennio a decorrere dalla propria nomina e potrà essere di quinquennio in quinquennio riconfermato.

Fino all'apertura all'esercizio parziale o totale dell'acquedotto, la gestione del Consorzio apparterrà esclusivamente allo Stato e per esso al Ministero dei Lavori Pubblici, che sarà solo competente per tutto quanto riguarda la costruzione.

Lo Stato e per esso il Ministero dei Lavori Pubblici avrà fin da principio e conserverà in perpetuo la rappresentanza legale del Consorzio.

Art. 2.

Statuto consorziale.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente Regolamento sarà per la prima volta provveduto alle nomine, di cui nell'articolo precedente.

Nei tre mesi successivi il Consiglio d'amministrazione delibererà lo Statuto consorziale; lo Statuto dovrà determinare le attribuzioni del Consiglio, del Presidente, quali tra le deliberazioni del Consiglio, oltre quelle indicate nel presente Regolamento, siano soggette all'approvazione del Governo, in quali casi esso possa essere sciolto e come si provveda fino alla sua ricostituzione, e quant'altro occorra pel regolare funzionamento del Consorzio.

Lo Statuto, con le modificazioni che si crederanno necessarie ed opportune, verrà approvato con Reale decreto su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 3.

Sede del Consorzio

La sede del Consorzio, fino a quando l'acquedotto non sia tutto aperto all'esercizio, sarà in Roma. Dopo quell'epoca essa verrà trasferita a Bari.

Art. 4.

Relazione annuale

Fino al collaudo dell'acquedotto, al termine di ogni esercizio finanziario, il Ministero dei Lavori Pubblici presenterà ai due rami del Parlamento una relazione sull'andamento dei lavori e sui risultati della propria gestione.

Art. 5.

Bilancio e riparto delle spese

Le spese della gestione del Consorzio saranno ripartite fra gli enti consorziati nelle stesse proporzioni del concorso governativo e provinciale di cui all'articolo 3 della legge suindicata.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della gestione tenuta dal Consorzio dovrà essere deliberato dal Consiglio, ed approvato con decreto Reale, su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici e del Ministro del Tesoro, da registrarsi alla Corte dei Conti.

CAPO II.

Gara, Aggiudicazione, Contratto

Art. 6.

Avviso per la gara

Sei mesi prima del giorno fissato per l'esperimento di gara, di cui all'articolo 2 della legge 26 giugno 1902, il Ministero dei Lavori Pubblici, di concerto con quello degli esteri, per mezzo degli agenti diplomatici e consolari, curerà la pubblicazione dell'avviso di gara nelle principali città dell'estero e del Regno, e darà la maggiore diffusione al progetto di massima dell'acquedotto pugliese, ed al capitolato relativo, a corredo del quale dovranno essere allegati la legge predetta ed il presente Regolamento.

Nell'avviso di gara dovranno essere espressamente indicate le norme per l'ammissione alla gara stessa e dovrà essere stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione.

Alle domande dovranno essere allegati i documenti comprovanti la potenzialità finanziaria, moralità ed idoneità di chi chiede l'ammissione, ed il mandato speciale, ove la domanda sia fatta per conto di altra persona o società.

Art. 7.

Esame delle domande

Il Ministro dei lavori pubblici, previa relazione di una Commissione consultiva, presieduta dal Sottosegretario di Stato, e composta di un Direttore Generale da lui designato e di tre Ispettori del Genio Civile designati dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici, determinerà, con decreto non motivato e non suscettibile di ri-

corso, quali tra le ditte, che ne abbiano fatto domanda, possano essere ammesse alla gara.

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e dell'ammissione sarà data partecipazione alla ditta almeno due mesi prima del giorno stabilito per l'esperimento di gara.

L'esclusione non darà diritto a rimborso di spesa o risarcimento di danni.

Le ditte ammesse alla gara dovranno tre giorni prima di quello stabilito per l'esperimento far pervenire al Ministero una dichiarazione, nella quale riconoscano di aver presa conoscenza del progetto di massima governativo e delle condizioni locali ed accettino la piena responsabilità della buona riuscita dell'opera, e tutte le condizioni contenute nel capitolato e nel presente regolamento.

Art 8.

Cauzione provvisoria

—

Nello stesso termine indicato all'articolo precedente le ditte ammesse dovranno presentare il certificato di avere depositato nella Tesoreria Centrale di Roma la somma di un milione di lire come cauzione provvisoria a tutti gli effetti di legge.

Il deposito si farà in moneta metallica, in biglietti di Stato od in biglietti di Banca accettati dalle casse dello Stato come danaro, ovvero in rendita del Debito Pubblico, in obbligazioni ferroviarie, od in altri titoli garantiti dallo Stato al valore nominale se questo superi il corso di borsa ; o nel caso contrario al corso di borsa di Roma nel giorno precedente a quello del deposito.

Il deposito fatto dall'aggiudicatario resterà presso l'amministrazione fino alla stipulazione del contratto; i depositi fatti dagli altri concorrenti saranno restituiti dopo terminati gli incanti.

Qualora dopo il termine fissato per la stipulazione del contratto il deliberatario non presti la cauzione definitiva, o qualora per qualsiasi causa renda impossibile la stipulazione nel giorno prestabilito, egli incorrerà di pieno diritto e senza obbligo di costituzione in mora nella perdita della somma già depositata a titolo di cauzione provvisoria e non potrà pretendere alcun compenso per le spese sostenute; ed il Ministero avrà facoltà di procedere ad un nuovo incanto.

Art. 9

Offerte di ribasso.

—

Le offerte di ribasso dovranno consistere in una riduzione del contributo consorziale mediante soppressione di una o più annualità o di decimi di annualità a cominciare da quelle di più lontana scadenza, in misura non inferiore ad un decimo di annualità.

Il numero delle annualità o dei decimi di annualità, a cui s'intende rinunziare, verrà espresso in cifre ed in lettere, e le offerte saranno dirette in piego chiuso al Ministro dei lavori pubblici.

Art. 10.

Aggiudicazione.

—

Nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso, si procederà all'apertura delle schede in presenza del Ministro, e, in caso d'impedimento, del Sotto-Segretario di Stato.

Il Ministro, o il Sotto-Segretario di Stato che ne faccia le veci, ritenute come inesistenti le offerte di coloro che non abbiano adempiuto alle prescrizioni degli articoli precedenti, che siano sottoposte a condizioni o espresse in termini generali, proclamerà aggiudicataria la ditta che abbia proposta la maggiore riduzione di contributo.

A parità di riduzione sarà preferita l'offerta della ditta avente sede nel Regno. Le condizioni s'intendono pari quando l'offerta della ditta nazionale non eccede l'offerta dell'industria estera aumentata del cinque per cento.

Dell'operazione sarà immediatamente redatto regolare verbale.

Art. 11.

Stipulazione del contratto e cauzione definitiva

—

Avvenuta l'aggiudicazione, sarà alla ditta aggiudicataria indicato il termine pel deposito della cauzione definitiva in dieci milioni ed il giorno, l'ora ed il luogo in cui dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto.

Alla stipulazione si procederà colle forme e modalità in vigore per gli appalti di opere pubbliche di conto dello Stato ed in conformità delle prescrizioni contenute nel capitolato, previa esibizione del certificato che attesti il deposito della cauzione definitiva alla Cassa dei depositi e prestiti nel modo indicato all'articolo 8.

Art. 12.

Allegati del contratto

—

Stipulato il contratto ed approvato nei modi stabiliti dalla legge e dal Regolamento sulla contabilità dello Stato, ne sarà data comunicazione alle amministrazioni provinciali di Foggia, Bari e Lecce, trasmettendone ad esse copia per tutti gli effetti di legge.

Al contratto saranno allegati e ne formeranno parte integrante il presente regolamento ed il capitolato: vi saranno pure allegati tutti i documenti esibiti dalla ditta aggiudicataria.

CAPO III.

Comuni da fornire di acqua e loro distribuzione in categorie — Progetti dell'opera.

Art. 13.

Comuni pugliesi serviti dall'acquedotto

—

L'acqua dovrà essere condotta ai centri abitati di tutti i Comuni delle Provincie di Bari e Lecce e dei seguenti Comuni della Provincia di Foggia: Ascoli Satriano, Candela, Castelluccio dei Sauri, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, Margherita di Savoia, Orta Nova, S. Ferdinando di Puglia, Stornarella, Trinitapoli, Apricena, Lesina, Poggio Imperiale, S. Paolo di Civitate, S. Severo, Serracapriola, Chieuti, Torre maggiore e S. Nicandro Garganico. Sarà pure condotta alle frazioni dei Comuni delle tre provincie indicate nel progetto di massima governativo ed eventualmente anche ai Comuni di altre provincie, che, ai sensi dell'art. 14 della suindicata legge, ottengano diramazioni da eseguirsi per metà a proprie spese.

Art. 14.

Condizioni per estendere il beneficio dell'acqua ad altri Comuni

—

I Comuni non appartenenti alle provincie di Bari, Lecce e Foggia, che vogliano ottenere le diramazioni su indicate, dovranno presentare regolare domanda al Ministero dei lavori pubblici.

Perchè la domanda possa essere presa in esame dovrà essere presentata durante il periodo della costruzione o nel primo decennio di esercizio; dovrà accertarsi la possibilità tecnica, senza pregiudizio del servizio dell'acquedotto nelle tre Provincie, a cui esso è destinato, della diramazione dal canale principale o dalle sue diramazioni; dovrà il Comune assumere l'obbligo di rimborsare in venticinque annualità senza interessi la metà della spesa occorrente, quale risulterà dai progetti esecutivi da approvarsi dal Ministero, e dimostrare la possibilità finanziaria di sostenere quest'onere; dovrà infine garantire un prodotto annuo netto per vendita di acqua non inferiore al cinque per cento sull'altra metà della spesa risultante dal progetto e da rimanere a carico del concessionario.

Pei Comuni di Calitri, in provincia di Avellino, di Atella, Ripacandida, Matera, Montemilone e Venosa, in provincia di Potenza, la possibilità tecnica s'intenderà riconosciuta e la diramazione si intenderà in massima dal Governo accordata, salvo l'adempimento delle altre suindicate condizioni.

Le domande saranno accolte o rigettate con giudizio incensura-

bile mediante decreto reale, udito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Art. 15.

Quantità dell'acqua da somministrare.

—

In osservanza al disposto dell'articolo 6 della legge i Comuni sono ripartiti nelle seguenti sei categorie, ed il concessionario dovrà almeno somministrare a ciascun Comune la quantità di acqua al giorno e per abitante qui appresso per ciascuna categoria indicata:

a) Centri abitati, ai quali l'acqua deve arrivare con pressione naturale:

Categoria I. — Comuni principali: Foggia, Bari, Leccee, Barletta, e Taranto . . . . litri 90

Categoria II. — Comuni con popolazione superiore a 20,000 abitanti . . . . litri 70

Categoria III. — Comuni con popolazione compresa fra 10,000 e 20,000 abitanti. . . . . litri 60

Categoria IV. — Comuni con popolazione al disotto di 10,000 abitanti . . . . lin 50

b) Centri abitati ai quali l'acqua deve essere elevata con mezzi meccanici:

Categoria V. — Comuni con popolazione superiore a 10,000 abitanti . . . . litri 50

Categoria VI. — Comuni con popolazione al disotto di 10,000 abitanti . . . . litri 45

Art. 16.

Aumento della quantità d'acqua

—

Ove sorga il bisogno di aumentare almeno di un terzo la quantità di acqua assegnata in conformità dell'articolo precedente ad alcuno dei centri suindicati. entro i limiti della potenzialità dell'acquedotto. il concessionario dovrà eseguire a sue spese le nuove opere secondarie occorrenti.

La domanda, presentata dal Comune al Presidente del Consorzio, verrà, col parere del Consiglio di Amministrazione, trasmessa al Ministero dei lavori pubblici, ed accolta o rigettata mediante decreto reale, udite le osservazioni del concessionario, ed uditi il Consiglio Superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato; il decreto Reale prescriverà i termini per l'esecuzione dell'opera.

Art. 17.

Progetti esecutivi

—

Il concessionario presenterà gradatamente al Ministero per tronchi i progetti esecutivi dell'opera, pigliando come base il progetto di massima compilato dall'ufficio speciale del Genio civile pel detto acquedotto nel 1902, al quale potrà apportare tutte quelle modificazioni e variazioni che studi più particolareggiati delle condizioni locali possano suggerire senza pregiudizio degli scopi da raggiungere.

Presenterà pure cumulativamente i progetti particolareggiati per la canalizzazione interna dei diversi abitati ed eventualmente quelli pei lavori, di cui ai precedenti articoli 13 e 14 con le relative stime.

Nella compilazione di questi progetti dovrà attenersi alle prescrizioni contenute nel capitolato.

Art. 18.

Approvazione dei progetti esecutivi e varianti

—

I progetti suddetti saranno approvati con quelle modificazioni, che si crederà necessario ed opportuno introdurvi, dal Ministero dei Lavori Pubblici, udito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Per quanto riguarda la canalizzazione interna sarà dal Ministero a ciascun Comune comunicato il progetto o parte di progetto che lo riguarda, prescrivendogli un termine per presentare le sue osservazioni.

Le varianti, che il concessionario intendesse introdurre, dovranno risultare da nuovi progetti da presentarsi ed approvarsi nei modi suindicati.

Si considerano come varianti, per gli effetti del presente articolo, anche la omissione di una o più opere d'arte ed i cambiamenti di struttura e modalità nei manufatti principali e nei sistemi di fondazione.

Art. 19.

Opere complementari

—

L'approvazione data ai progetti esecutivi ed a quelli delle varianti di cui al precedente articolo non esonera in modo alcuno il concessionario dal dovere eseguire a proprie spese e cure e sotto la propria responsabilità tutte le maggiori opere e specialmente quelle di munimento, consolidamento, fognature e simili che, quantunque non previste negli anzidetti progetti siano necessarie per la completa costruzione e stabilità dell'acquedotto, delle singole sue parti, dipendenze ed accessori, e per rendere la canalizzazione interna adatta e sufficiente al bisogno del Comune.

Tuttavia, salvo il caso preveduto nell'articolo 16, potrà il concessionario negarsi ad uno sviluppo delle canalizzazioni interne complessivamente superiore agli ottocento chilometri, qualora dimostri che per lavori già eseguiti a tale scopo e regolarmente collaudati abbia speso una somma superiore a 20 milioni di lire.

CAPO IV.

Rappresentanza — Responsabilità ed obblighi del concessionario e divieto di subconcessione — Costruzione dell'acquedotto — Collaudo — Apertura all'esercizio — Restituzione della cauzione — Pagamento del concorso consorziale.

Art. 20.

Domicilio del concessionario

—

Il concessionario deve nel contratto eleggere domicilio in Roma, dove avrà legittima e permanente rappresentanza durante il periodo della costruzione dell'acquedotto.

Egli avrà inoltre sui lavori, durante la costruzione, un ingegnere principale, cui potranno notificarsi gli ordini relativi ai lavori medesimi.

Art. 21.

Responsabilità del concessionario

—

Il concessionario risponderà in modo assoluto della buona esecuzione e della riuscita dei lavori, del regolare funzionamento dell'acquedotto, e dovrà risarcire tutti i danni arrecati al consorzio o ai terzi.

Questa resposabilità si estende anche al fatto dei suoi rappresentanti, operai e dipendenti nonchè degli appaltatori e cottimisti, a cui abbia affidati lavori di costruzioni o riparazioni.

La subconcessione sotto qualsiasi forma non potrà aver luogo che con l'autorizzazione del Consorzio, salva la facoltà dei suindicati appalti e cottimi.

Art. 22.

Personale dipendente dal concessionario

—

Tutto il personale che sarà assunto dal concessionario per la costruzione e manutenzione dell'acquedotto dovrà presentare la dovuta capacità, idoneità e moralità rispondenti alle funzioni sue.

Il Consorzio avrà facoltà di accertare che tali condizioni siano effettivamente verificate a mezzo dei propri Uffici dipendenti, e di prendere tutti i provvedimenti opportuni, anche il licenziamento, nel caso di violazione del precedente capoverso.

Art. 23.

Atti di espropriazione.

Il concessionario dovrà a sua cura e spesa provvedere a tutti gli atti di acquisto, di espropriazione degli immobili e dei diritti reali immobiliari occorrenti per la costruzione, manutenzione ed esercizio dello intero acquedotto, suo dipendenze ed accessori e zona di protezione e servitù delle sorgenti e dei canali; nonchè alle trascrizioni ipotecarie e volture catastali dipendenti dai detti contratti.

Completate le pratiche relative, il concessionario dovrà rimettere al Consorzio una copia autenticata dalla R. Prefettura competente di tutti i piani parcellari, verbali di accettazione dei prezzi, contratti, perizie, certificati di trascrizione ipotecaria e di eseguita voltura catastale, ed in generale tutti i titoli in base ai quali furono acquistati a nome del Consorzio, sia amichevolmente che in via giudiziaria, gli anzidetti immobili o diritti immobiliari ed emessi dalla Prefettura i relativi decreti di occupazione ed ogni altro documento occorrente a dimostrare la regolarità dell'acquisto e del procedimento di espropriazione.

Art. 24.

Oggetti di valore o di arte rinvenuti negli scavi

Rinvenendosi negli scavi oggetti di valore, o anche frammenti che interessino la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, il concessionario dovrà avvertirne i funzionari tecnici governativi preposti alla sorveglianza dei lavori e farne la estrazione a sue spese, curando che non vengano guastati, manomessi, trafugati ed attenendosi alle prescrizioni che caso per caso verranno impartite

Il concessionario dovrà parimenti denunciare l'eventuale scoprimento di ruderi monumentali e dovrà astenersi dal demolirli od alterarli senza preventiva autorizzazione.

Art. 25

Disponibilità delle sorgenti del Sele durante la costruzione

Durante il periodo delle costruzioni, il concessionario potrà valersi per l'esecuzione dei lavori di tutta l'acqua disponibile nelle sorgenti del Sele a Caposele ad uso di forza motrice, coll'obbligo di rispettare i legittimi diritti dei terzi.

Art. 26.

Sorveglianza del Ministero durante la costruzione.

Il Ministero dei Lavori Pubblici sorveglierà l'esecuzione dei lavori, e potrà prendere tutti i provvedimenti a dare tutte le disposizioni dirette ad assicurare il regolare andamento dei lavori medesimi e la scrupolosa osservanza delle prescrizioni del capitolato.

Art. 27.

Apertura dell'acquedotto all'esercizio

L'apertura all'esercizio di tutto o parte dell'acquedotto non potrà aver luogo che dopo l'approvazione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici del collaudo totale o parziale.

Il collaudo parziale potrà essere disposto dal Ministero, sempre quando sia possibile l'apertura all'esercizio, almeno per maggiore parte di una provincia.

Il collaudo finale, sarà in ogni caso, iniziato a tempo perchè possa esplicarsi entro l'anno dall'ultimazione dei lavori.

Art. 28.

Collaudo

Il collaudo finale o parziale verrà eseguito in conformità del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, per mezzo di una Commissione tecnica governativa, la quale potrà fare tutto quanto occorra per accertare la regolare esecuzione dell'opera e l'adempimento degli obblighi assunti dal concessionario.

Le condotture e le relative opere di scarico, i serbatoi e gli impianti saranno provati anche col metterli in esercizio per quel tempo che sarà necessario per assicurarsi della perfetta esecuzione e del regolare funzionamento delle dette opere e dei relativi meccanismi ed apparecchi.

L'approvazione del collaudo lascerà tuttavia integra ed indeminuta la responsabilità del concessionario senza esonerarlo dall'obbligo di eseguire tutti quei maggiori lavori che per qualsiasi ragione siano necessari ad assicurare la stabilità ed il regolare funzionamento dell'acquedotto in tutte le sue parti.

Art. 29.

Restituzione della cauzione

Il concessionario potrà ottenere la restituzione di metà della cauzione definitiva in lire 5 milioni, allorchè, su domanda di lui, sia ultimato e debitamente approvato il collaudo parziale del canale principale; restando l'altra metà a garanzia degli obblighi assunti sino ad un anno dopo l'approvazione del collaudo finale di tutti i lavori.

Decorso tale anno senza essersi verificato o contestato legalmente alcun danno all'acquedotto sarà restituita anche detta metà, e terranno luogo di cauzione, oltre le opere e gl'impianti eseguiti, le somme da corrispondersi al concessionario a titolo di contributo, sulle quali il consorzio potrà quindi prelevare l'importo delle multe indicate nel capitolato di concessione, delle spese fatte per eventuali esecuzioni d'ufficio e delle mancanze riscontrate nel caso di devoluzione per riscatto, e potrà anche ritenerle in caso di appalto in danno del concessionario.

La restituzione della cauzione sarà ordinata con decreto dei Ministri dei Lavori Pubblici e del Tesoro.

Dal pagamento dell'ultima annualità sarà ritenuto, a titolo di cauzione per l'esercizio, la somma di un milione di lire da convertirsi in rendita sul Debito Pubblico in favore del concessionario ma col vincolo di cauzione fino al termine della concessione.

In caso d'insufficienza di detta annualità, la differenza a completamento della indicata somma sarà prelevata dall'annualità precedente.

Art. 30.

Uso della cauzione.

La cauzione starà a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del concessionario verso il Consorzio e del risarcimento dei danni derivanti dal loro inadempimento, salvo ogni azione ove risulti insufficiente.

Il Governo, durante la costruzione, ed il Consorzio, durante l'esercizio, avranno il diritto di valersi su di essa, di propria autorità, per la riscossione delle multe, delle spese per l'esecuzione d'ufficio, e per la missione del sorvegliante o commissario, di cui agli articoli 86, 87, 88, 89 e 90 del presente Regolamento.

Subordinatamente ai diritti del Consorzio la cauzione risponderà anche delle obbligazioni contratte verso terzi per fatti relativi alla costruzione ed esercizio dell'acquedotto.

Il concessionario avrà obbligo di reintegrarla nel termine di un mese dal giorno in cui sarà stato messo in mora con legale atto di diffida.

Art. 31.

Pagamento del contributo consorziale.

Il pagamento dell'annualità di concorso dello Stato e delle provincie al concessionario verrà fatto a termini dell'articolo 10 della legge.

Nel caso in cui il concessionario apra parzialmente all'esercizio l'acquedotto, previo il collaudo di cui al precedente articolo 28, la Cassa dei depositi e prestiti pagherà al concessionario, dopo tre mesi, il terzo delle annualità per ogni provincia nella quale l'esercizio sia stato aperto, e trattandosi di parte di una provincia

quella quota proporzionale delle annualità che verrà determinata con decreto ministeriale.

Durante l'esercizio il pagamento delle annualità sarà fatto in due rate, con scadenza al 1° luglio ed al 31 ottobre di ciascun anno.

CAPO V.

Manutenzione ed esercizio

—

§ I. — Destinazione delle acque — Diritti ed obblighi del concessionario.

Art. 32.

Norme generali per l'esercizio.

—

L'esercizio dell'acquedotto pugliese avrà per iscopo:

a) di distribuire l'acqua ai Comuni delle tre provincie di Foggia, Bari e Lecce e ai Comuni di cui al precedente articolo 14;

b) di conservare ed assicurare, anche con opere nuove, il perfetto stato e la perfetta funzione tanto della condotta, quanto della distribuzione dell'acqua;

c) di promuovere l'estensione di quella parte delle stesse opere che si riferisce alla diffusione maggiore dell'uso dell'acqua;

d) di dare il massimo incremento alla produttività dell'acquedotto, migliorandone, se del caso, le opere e le particolarità.

All'esercizio provvederà il concessionario con piena responsabilità del servizio di fronte al Consorzio, agli utenti ed ai terzi.

Al Consorzio tuttavia competerà il diritto di vigilanza per la conservazione e sviluppo dell'acquedotto a norma della concessione, e di controllare il prodotto dell'esercizio; nonchè la tutela degli interessi degli utenti in ordine al servizio ed alla osservanza dei regolamenti da parte del concessionario.

Art. 33.

Usi dell'acqua

—

L'acqua sarà in primo luogo destinata per usi potabili e di igiene dei centri abitati, e quindi assegnata ai Comuni per pubbliche fontanine ed abitazioni poste nei suddetti centri.

Sarà in secondo luogo destinata alle amministrazioni ferroviarie e tramviarie, agli stabilimenti pubblici ed opifici industriali, nonchè ad aziende agricole, fattorie e masserie, ancorchè fuori dell'abitato, limitatamente agli usi della vita del personale e degli animali addetti ai suindicati opifici, stabilimenti ed aziende e del funzionamento delle macchine o di altri speciali attrezzi industriali.

Infine, compatibilmente con gli scopi suindicati, l'acqua esuberante e di rifiuto potrà essere utilizzata dal concessionario per scopo d'irrigazione o altro scopo qualsiasi colle norme e cautele indicate negli articoli seguenti.

Tuttavia apparterrà esclusivamente ai Comuni interessati il diritto di disporre delle acque di rifiuto provenienti dagli scarichi ricadenti entro la cita daziaria e nel perimetro degli abitati purchè sostengano o rimborsino la spesa della costruzione, e assumano quella della manutenzione delle opere occorrenti per convogliare le stesse acque all'esterno degli abitati e farle defluire in luogo opportuno.

Art. 34.

Obblighi generali del concessionario durante l'esercizio

—

Durante l'esercizio il concessionario dovrà fornire costantemente la quantità di acqua assegnata per ogni centro abitato, a norma dei precedenti articoli, tenendo i serbatoi pieni ed i canali in muratura con le portate prescritte in modo da potere sopperire al bisogno in caso di guasti nei condotti e di conseguenti interruzioni.

Dovrà inoltre provvedere al regolare funzionamento di tutti gli impianti fatti lungo l'acquedotto e le diramazioni o in altri luoghi per l'utilizzamento delle acque esuberanti e di scarico, salvo l'obbligo del Comune nel caso contemplato dall'articolo precedente.

Art. 35.

Prese di acqua negli abitati per usi privati e pubblici

—

Tutti i proprietari, enfiteuti od usufruttuari e simili e gl'inquilini delle case fiancheggianti le strade nelle quali ricadono le tubolature della rete principale interna, avranno diritto ad ottenere diramazioni per distribuire l'acqua nelle case stesse, stipulando contratti di abbonamento, di durata non inferiore ad un triennio, per determinate quantità di acqua che non potranno essere diminuite nel corso del triennio.

La quantità di acqua per ogni presa non potrà essere inferiore a litri cento nelle ventiquattro ore.

Le dette diramazioni con tutti gli accessori saranno costruite e mantenute a cura e spesa del concessionario per le parti ricadenti nel suolo pubblico e pel resto saranno a carico degli utenti.

Le diramazioni per bocche d'incendio e da inaffiamento, od altri usi pubblici che i Comuni impiantassero nelle dette strade o nelle aree pubbliche attigue saranno costruite e mantenute a cura e spesa degli stessi Comuni.

Art. 36.

Canalizzazione secondaria negli abitati

—

Il concessionario sarà tenuto ad estendere la canalizzazione nelle vie nelle quali non ricada la rete principale di tubolature, sempre che sia garantito per un decennio un introito lordo annuo non inferiore al cinque per cento del capitale necessario per la esecuzione dei lavori.

La costruzione e la manutenzione delle opere occorrenti per la detta rete secondaria di tubolature con gli accessori saranno a carico del concessionario.

Come per la rete urbana principale così per quella secondaria i tubi saranno di ghisa o ferro zincato o ferro laminato saldato a gas ossidrico.

Art. 37.

Accessori della canalizzazione

—

Il concessionario dovrà, a sue spese, fornire e mettere in opera tutti i pezzi speciali per le diverse prese d'acqua, i rubinetti di chiusura e di scarico, le valvole ed altri accessori ricadenti nelle reti di diramazione, che è obbligato a costruire in quanto saranno necessari pel regolare funzionamento nonchè gli apparecchi misuratori delle acque che si consumano, esclusi i contatori, i quali saranno a carico degli interessati.

Similmente nelle dette diramazioni il concessionario costruirà e quindi manterrà a sue spese i condotti di comunicazione dei rubinetti di scarico colle cloache della città, coordinandoli col sistema di fognatura che si troverà in esercizio o che vorrà introdursi in seguito per poter adoperare le acque di rifiuto allo speciale servizio dello spurgo di quelle fogne.

In mancanza di tali fogne i detti condotti di scarico saranno coordinati ai lavori che il Comune eseguisca per convogliare le acque fuori dell'abitato ai sensi dell'art. 33.

I selciati, od altra struttura superficiale delle strade ed opere sottoposte che occorresse demolire per fare luogo alle tubolature, cogli accessori, dovranno rimettersi dal concessionario nel primitivo stato e così per le adiacenze delle fontanine.

Art. 38.

Presa d'acqua fuori degli abitati

—

Le amministrazioni ferroviarie e tramviarie, quelle degli stabi-

limenti pubblici e degli opifici industriali posti fuori degli abitati nonchè i proprietari, enfiteuti, usufruttuari ed affittuari di aziende agricole, fattorie e masserie, che a termini dell'articolo 33 possono essere forniti di acqua, dovranno a loro spese costruire le occorrenti diramazioni, con tutti gli accessori, e saranno a loro carico la manutenzione e l'esercizio, limitandosi il compito del concessionario a fornire la quantità d'acqua richiesta all'origine delle dette diramazioni ed eseguire a sue spese le opere a tale uopo occorrenti.

Qualora dal luogo di presa in poi l'acqua concessa debba essere elevata con mezzi meccanici, gli occorrenti impianti elevatori saranno a carico degli interessati.

Art. 39.

Impiego delle acque eccedenti in salti motori

Per utilizzare le acque, che non siano raccolte nei serbatoi o consumate per gli usi pubblici e privati dei diversi centri abitati, nonchè per l'esercizio delle ferrovie ed industrie a tenore dei precedenti articoli potrà il concessionario costruire salti motori allo esterno dell'acquedotto nei luoghi che reputerà più opportuni.

Il progetto dei relativi lavori dovrà essere approvato dal Ministero dei lavori pubblici per la parte che può interessare l'esercizio dell'acquedotto.

Art. 40.

Impiego delle forze motrici per usi pubblici

Sarà riservato alle pubbliche amministrazioni il diritto di prelazione sulle forze motrici di che al precedente articolo 39, a fine di avvalersene per gli usi pubblici, stipulando perciò apposito convenzioni col concessionario.

Le dette amministrazioni, salvo accordi speciali col concessionario, provvederanno a proprie spese alla costruzione e manutenzione dei lavori occorrenti e corrisponderanno al concessionario per rate semestrali anticipate, un canone annuo in base ai prezzi riportati nella seguente tabella:

Limite delle forze concesse.	Prezzi in lire per cavallo dinamico nominale
1. Sino a 10 cavalli	120
2. da 10 a 20	105
3. da 20 a 50	90
4. da 50 a 100	80
5. da 100 a 200	65
6. da 200 a 500	55
7. oltre 500	45

La forza motrice, per la quale è dovuta il canone viene misurata tenendo conto della caduta effettivamente utilizzata per il motore, cioè della differenza di livello fra il pelo dell'acqua al punto della presa e il pelo dell'acqua nel canale di scarico.

Le dette amministrazioni non potranno utilizzare le acque altrimenti che per forza motrice e per uso pubblico e quindi la disponibilità delle stesse acque apparterrà al concessionario a valle del meccanismo motore ed all'uscita dagli scarichi o sfioratori, anche nel caso che per una causa qualunque venga, in tutto o in parte, interrotto il funzionamento dei meccanismi.

Ove per accordi intervenuti col concessionario, esso abbia assunto l'esecuzione dei lavori, il maggior canone convenuto non sarà computato nel prodotto lordo agli effetti della partecipazione di utili.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato in forma concreta prima dell'approvazione definitiva delle convenzioni di cui agli articoli 53 e 54.

Art. 41.

Manutenzione e riparazioni ordinarie e straordinarie

Per tutta la durata della concessione sarà tenuto il concessionario a mantenere a suo carico in buono stato di conservazione e di esercizio tutte le opere da esso eseguite ed in ispecie quelle per le condotture con i pozzi di accesso, per le sorgenti, i sifoni, i serbatoi, gl'impianti elevatori, le reti di distribuzione interurbane, con tutte le opere accessorie, nonchè i lavori e gl'impianti eseguiti lungo l'acquedotto e le diramazioni ed in altri luoghi per utilizzare le acque esuberanti in cadute motrici o per irrigazione.

Le occorrenti riparazioni ordinarie e straordinarie, qualunque esse sieno e da qualsiasi causa rese necessarie dovranno essere eseguite dal concessionario a sue spese nel più breve tempo possibile ed in modo da non alterare la purezza delle acque nè arrecare disturbo all'esercizio.

In caso di riparazione straordinaria potrà essere limitata la quantità da distribuirsi in servizio dei privati e delle pubbliche amministrazioni, previo assenso del Consorzio ed avviso agli interessati, salvo il caso di urgenza.

Il concessionario in quest'ultimo caso dovrà però eseguire le riparazioni facendo lavorare senza interruzione di giorno e di notte, ed all'occorrenza dovrà impiantare le tubolature provvisorie con materiali e mezzi adatti per potere sostituire le interruzioni verificatesi nei canali principali e nelle diverse diramazioni.

A tale oggetto dovrà tenere in opportuni luoghi le occorrenti provviste di materiali e mezzi d'opera come al seguente articolo 43 e disporre del personale adatto.

Con le suindicate riparazioni le parti dell'opera non dovranno subire alterazione alcuna nella forma, materiale struttura e resistenza, come pure non potrà esserne variato l'andamento planimetrico ed altimetrico, salvo quanto sarà detto all'articolo successivo.

Le riparazioni dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni contenute nel presente regolamento e nel capitolato per la costruzione dell'opera.

In caso di ritardo nell'esecuzione delle predette riparazioni ordinarie e straordinarie oltre il termine che sarà prescritto caso per caso dall'amministrazione consorziale il concessionario incorrerà in una penale variabile da lire cinquanta a duecento al giorno a seconda dell'entità della riparazione, senza pregiudizio dell'esecuzione di ufficio.

Art. 42

Modificazioni parziali delle opere durante l'esercizio

Qualora nel corso dell'esercizio si riconosca la necessità di modificare qualche parte dell'opera, variandone l'andamento, la forma e la materiale struttura, ovvero di aggiungere nuove opere a quelle esistenti, il concessionario dovrà compilare e sottoporre all'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici il progetto di esecuzione di tali varianti ed opere nuove, ed ottenutane l'approvazione eseguirle, a sua cura e spesa, nel termine ed alle condizioni che saranno dal Consorzio prescritte, senza alcuna responsabilità da parte dello stesso.

Il Ministero prescriverà pure le modalità di collaudo delle dette opere.

Art. 43.

Magazzini di deposito dei materiali e officine

Il concessionario dovrà costruire e mantenere a proprie spese, durante il periodo della concessione, i magazzini necessarî per deposito dei tubi ed attrezzi, a fine di provvedere immediatamente a tutte le esigenze del servizio nel caso di dovere sostituire tubi saracinesche, fare nuove prese ecc.

I detti magazzini saranno in numero sufficiente per potere sopperire prontamente al bisogno ed impiantati in luoghi opportuni

Ai principali magazzini saranno annesse le officine per la riparazione dei contatori di grosso e piccolo calibro, le quali saranno fornite di personale idoneo e sufficiente al bisogno e dei necessari mezzi di lavorazione e pezzi di ricambio.

Lungo le linee dei grandi sifoni saranno tenute sempre pronti i tubi di ricambio coi relativi anelli ed in vicinanza dei canali principali, dove potranno occorrere delle riparazioni, saranno depositati tubi e materiali adatti per poter al bisogno rimettere il corso dell'acqua che dovesse in qualche trattatto interrompersi per fare luogo alle riparazioni stesse.

Art. 44.

Apparecchi indicatori lungo i condotti

—

Dal concessionario, d'accordo con la rappresentanza del Consorzio, verranno impiantati nel più breve tempo dopo l'apertura all'esercizio, alle sorgenti, lungo l'acquedotto in muratura, lungo i sifoni nonchè nei serbatoi urbani tutti quegli apparecchi indicatori ed autoregistratori, che saranno ritenuti necessari per poter conoscere nel modo più opportuno, ed in qualunque momento, il volume di acqua erogato dalle sorgenti, o convogliato dall'acquedotto e dai sifoni, ed affluente nei serbatoi urbani.

Periodicamente nei giorni ed ore da stabilirsi saranno pure verificati dagli agenti del Consorzio e del concessionario tutti gli apparecchi di servizio alle distribuzioni della città, quali: saracinesche, sfiatatori, discarichi, moderatori di pressione, etc., a fine di accertarsi del loro esatto funzionamento pei casi ordinari, e per accidenti che potessero verificarsi, specialmente nella rete di condutture forzata.

Art. 45.

Uffici del concessionario

—

Il concessionario avrà uffici e personale propri le cui funzioni ed attribuzioni determinerà con apposito regolamento, da comunicarsi al Consorzio, tenendo presenti le relazioni che dovranno svolgersi con lo Stato e col Consorzio. Dovrà stabilire una Direzione principale nella città di Bari, presso la quale dovrà trovarsi una persona legalmente munita delle facoltà per rappresentarlo, e a cui possano farsi le comunicazioni e notificarsi gli atti relativi all'esercizio dell'acquedotto, sotto-direzioni nelle città di Foggia e Lecce, oltre un conveniente numero di uffici di riparto nelle località da stabilirsi d'accordo col Consorzio.

A ciascun riparto sarà assegnata la giurisdizione entro la quale l'ufficiale tecnico propostovi dovrà esercitare le proprie funzioni e provvedere a tutte le esigenze tecniche, contabili ed amministrative dell'esercizio. Alla dipendenza degli uffici di riparto saranno distaccati, nelle località più discoste ed importanti, assistenti tecnici ed alla dipendenza di questi uno o più operai fissi, a seconda del bisogno, per eseguire tutte le riparazioni urgenti, che potessero occorrere al canale principale, ai sifoni, alle diramazioni ascendenti o discendenti, ai fabbricati o manufatti in genere ed ai grossi e piccoli contatori.

Art. 46.

Agenti del concessionario

—

Il concessionario avrà agenti incaricati di redigere i processi verbali, di constatare e denunziare le sottrazioni d'acqua ed i guasti agli apparecchi; essi saranno equiparati per tutti gli effetti di legge a quelli dei Comuni, verranno nominati dal Prefetto della provincia sulla proposta del concessionario e presteranno giuramento avanti al Pretore del Mandamento della propria residenza.

Dovranno avere i seguenti requisiti:

1° Essere cittadini italiani;

2° Godere i diritti civili e politici;

3° Sapere leggere e scrivere;

4° Avere certificati di penalità netti e di buona condotta.

Gli agenti stessi, nonchè gl'impiegati tecnici e gli operai del concessionario saranno provveduti di un foglio di riconoscimento personale, portante la fotografia, le generalità ed il numero di matricola del titolare, il quale, dovendo entrare negli edifici e nelle case, sarà tenuto ad esibirlo agli utenti che ne facciano richiesta.

§ II. — Sorveglianza da parte del Consorzio — Liquidazione dei prodotti — Compartecipazione di utili.

Art. 47.

Vigilanza da parte del Consorzio

—

Il Consorzio avrà il diritto di vigilare alla conservazione ed allo sviluppo dell'acquedotto, a norma della concessione, nonchè di controllare il prodotto dell'esercizio.

Avrà pure il Consorzio la tutela degli interessi degli utenti in ordine al servizio ed all'osservanza dei regolamenti da parte del concessionario.

Art. 48.

Ufficio ed agenti del Consorzio

—

Il Consorzio eserciterà il controllo e la tutela, per mezzo di apposito ufficio, su tutta l'azienda in generale, sia presso la direzione dell'esercizio, sia presso gli uffici sottoposti, sia infine lungo l'acquedotto e sue dipendenze.

Gli agenti incaricati della vigilanza dovranno essere muniti di foglio di riconoscimento nel modo indicato all'art. 46.

Art. 49.

Disposizioni pei magazzini e depositi di materiale

—

Il Consorzio potrà sempre esigere che i magazzini, i depositi ed i materiali di scorta occorrenti per provvedere ad ogni eventualità sieno in tale qualità o così collocati da potersi sempre, e prontamente, provvedere al funzionamento di qualche tronco di acquedotto, ovvero restringere qualsiasi interruzione alla minima durata possibile, con espedienti temporanei, ed infine riparare definitivamente a qualunque inconveniente o guasto.

In caso di dissenso fra il Consorzio ed il concessionario si provvederà mediante decreto del Ministro dei lavori pubblici, udito le osservazioni delle due parti.

Art. 50.

Verifiche da parte del Consorzio

—

Indipendentemente dalle verifiche che il concessionario deve fare per accertarsi del consumo dell'acqua, il Consorzio avrà facoltà di vigilare sugli apparecchi misuratori per constatare il loro perfetto e costante funzionamento, nonchè per controllare le cifre segnate da ciascun apparecchio.

Tale verifica potrà compiersi anche senza la presenza degli agenti del concessionario, che sia stato invitato, anche verbalmente, a farsi rappresentare.

Art. 51.

Riparazioni eventuali

—

Verificandosi od anche semplicemente prevedendosi accidenti che possano occasionare interruzioni del servizio di distribuzione di acqua, ovvero danni al Demanio pubblico o alla proprietà di enti o privati, il concessionario eseguirà immediatamente le necessarie riparazioni dandone contemporaneo avviso ai funzionari consorziali, coi quali si procederà all'esame e constatazione dei fatti per i provvedimenti definitivi da adottare.

Art. 52.

Sorveglianza della manutenzione

—

Il Consorzio vigilerà i lavori di manutenzione che si eseguono dal concessionario, sia sulle tubazioni stradali che di distribuzione, nonchè sugli apparecchi relativi.

L'assistenza, la vigilanza e le verifiche tutte di cui agli articoli precedenti per parte del Consorzio non scagioneranno in nessun caso il concessionario dalle responsabilità che derivano dalla legge e dal contratto.

Art. 53.

Concessioni d'acqua da sottoporre all'approvazione del Consorzio

—

Il concessionario dovrà sottoporre all'approvazione del Consorzio tutti i contratti che importino destinazione d'acqua a favore di stabilimenti pubblici, per opifici industriali, ferrovie, tramvie, porti, aziende agricole, fattorie e masserie, in quantità eccedenti i bisogni della vita del personale, che vi è addetto, o ad uso di forza motrice o di irrigazione.

Il Consorzio approverà tali contratti sempre quando non siano contrari ai patti della concessione o non contravvengano a disposizioni di legge o di regolamenti in vigore. In caso contrario dovrà dichiarare per iscritto le ragioni per cui i contratti medesimi non vengono ritenuti meritevoli di approvazione e potrà anche prescrivere le variazioni da apportarsi alle condizioni dell'atto.

Contro la deliberazione del Consorzio, nei quindici giorni dalla seguita comunicazione, potrà il concessionario ricorrere al Ministro dei lavori pubblici, il quale provvederà definitivamente.

Delle convenzioni relative alla fornitura dell'acqua ai centri abitati per usi domestici od in servizio di usi pubblici dei Comuni, come di qualsiasi altra convenzione, che importi un beneficio od un onere al concessionario questi dovrà dare, nel termine di un mese, partecipazione al Consorzio per gli effetti di cui agli articoli successivi.

Art. 54.

Canone per forze motrici utilizzate dal concessionario

—

Qualunque utilizzazione di acqua direttamente da parte del concessionario per scopi non inerenti all'esercizio dell'acquedotto dovrà essere preceduta da apposita convenzione tra il concessionario ed il Consorzio, nella quale verranno stabilite le necessarie cautele e verrà fissato il canone da addebitarsi al concessionario agli effetti della compartecipazione degli utili.

Salvo speciali accordi il canone sarà determinato, se trattasi di forza motrice, in base ai prezzi indicati nell'art. 40 e per ogni altro caso in base ai prezzi di vendita della tariffa.

In caso di dissenso si provvederà nel modo indicato nell'articolo precedente.

Art. 55.

Comunicazione delle Convenzioni al Ministero

—

Le convenzioni, soggette a tenore dei due articoli precedenti all'approvazione del Consorzio dovranno, anche in mancanza di ricorso, essere, a cura del concessionario, comunicate al Ministero dei Lavori Pubblici e potranno, nei trenta giorni della comunicazione, essere annullate d'ufficio.

Art. 56.

Durata delle Convenzioni speciali e rinnovazioni

—

Le convenzioni suddette non potranno, per regola generale, avere la durata superiore ad un ventennio. Potranno tuttavia essere rinnovate nel biennio antecedente alla loro scadenza negli stessi modi sovra indicati.

Art. 57.

Ricorso al Consiglio di Stato

—

Avverso i provvedimenti del Ministro nei casi previsti dagli articoli 53, 54 e 55 compete soltanto il ricorso in via amministrativa al Consiglio di Stato nelle forme e norme stabilite dalla legge 2 giugno 1889, n. 6166.

Art. 58.

Norme generali per la contabilità

—

Ogni ufficio di riparto del concessionario dovrà avere un protocollo a sè, oltre ai propri libri contabili, come è prescritto dal Codice di commercio, in perfetta regola ed al corrente, ed in questi, giorno per giorno, si registreranno esattamente tutte le partite relative ad entrate e spese.

Oltre al libro giornale, che raccoglierà tutto l'andamento contabile del riparto, dovranno essere tenuti in perfetta regola ed al corrente giorno per giorno tutti i libri sussidiari, nei quali si registreranno indistintamente le partite interessanti gl'introiti e le spese dell'esercizio.

Mensilmente il concessionario dovrà trasmettere al Consorzio i prospetti riassuntivi di tutti i servizi tecnici e contabili del riparto.

Tali prospetti, da compilarsi in modo uniforme per ciascun riparto e secondo verrà stabilito di accordo fra il concessionario ed il Consorzio, serviranno alla formazione della contabilità riassuntiva da tenersi dal concessionario e che potrà essere tenuta anche dal Consorzio.

Art. 59.

Liquidazione mensile dei conti.

Il fine d'ogni mese il concessionario dovrà fare il computo dell'acqua venduta, in base ai documenti di cui all'articolo precedente ed agli accertamenti eseguiti; valuterà preventivamente l'incasso per ciascuna scadenza trimestrale di pagamento per parte degli abbonati e formerà il ruolo di esazione.

Il Consorzio avrà pieno diritto di esaminare tale ruolo e prescrivere le modificazioni che eventualmente ravvisasse necessarie. Nel caso in cui tali modificazioni non venissero accettate dal concessionario, ogni decisione sarà sarà rinviata alla liquidazione finale della gestione dell'anno finanziario.

Il Consorzio avrà eguale diritto di vigilare la contabilità per la eccedenza di consumo ed il concessionario dovrà facilitarne con ogni mezzo il controllo; in caso di divergenze, la decisione sarà parimenti inviata alla liquidazione annuale

Art. 60.

Controllo da parte del consorzio

—

Il Consorzio ed il Ministero dei lavori pubblici potranno in qualunque tempo verificare le spese fatte dal concessionario, in quanto vadano dedotte dal prodotto lordo agli effetti della partecipazione di utili.

Il concessionario dovrà fornire tutti gli elementi per tale controllo; in caso di diniego, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, ove la verifica voglia eseguirsi dal Consorzio, gli sarà assegnato un termine non inferiore a giorni cinque con comminatoria di una multa da lire cinquecento a lire duemila, salva la decadenza ove si persista nel rifiuto.

Il Consorzio potrà ordinare di restringere al puro necessario le spese di esercizio; e in caso di dissenso il concessionario potrà ricorrere ai sensi dell'articolo precedente 57.

Art. 61.

Chiusura annuale dei conti

—

Nel primo bimestre dopo la chiusura di ciascun anno finanziario il concessionario dovrà presentare il conto consuntivo del decorso esercizio, dal quale dovranno chiaramente risultare l'ammontare del prodotto lordo, e quello delle spese di amministrazione, di esercizio, di manutenzione, di riparazioni, di canoni e tributi pubblici.

Le deficienze d'incasso di fronte alle previsioni dovranno essere elencate e debitamente giustificate.

Qualora dal conto risultino somme di debito verso il Consorzio, a termini dell'articolo seguente, il concessionario entro dieci giorni verserà le dette somme in una cassa pubblica da designarsi dal Ministro del Tesoro.

Sulle somme non depositate nel detto termine decorrerà di pieno diritto l'interesse del cinque per cento.

Art. 62.

Revisione del conto annuale da parte del Consorzio

Il Consiglio d'amministrazione delibererà nei due mesi successivi, approvando il conto o rinviandolo al concessionario con quelle osservazioni che fossero del caso.

Contro la deliberazione del Consorzio il concessionario potrà nei quindici giorni ricorrere al Ministero dei Lavori Pubblici.

Anche in caso di approvazione da parte del concessionario delle osservazioni contenute nella deliberazione consorziale, dovrà il conto con tutti gli alligati e colla suddetta deliberazione essere trasmesso, a cura del Consorzio, al Ministero dei Lavori Pubblici.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici e del Ministro del Tesoro, sarà provveduto, approvando o modificando il conto.

Il decreto sarà esecutivo per le ulteriori somme di cui il concessionario sia riconosciuto debitore a titolo di partecipazione di utili, le quali dovranno essere depositate negli otto giorni dalla notificazione con gl'interessi del cinque per cento dalla scadenza del bimestre dopo la chiusura dell'esercizio.

Contro il decreto potrà il concessionario nei trenta giorni ricorrere alla Corte dei conti.

Art. 63.

Liquidazione del conto annuale

Con decreto Reale, su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici o del Ministero del Tesoro verrà determinata la parte della somma versata in esecuzione del precedente art. 61 che debba eventualmente rimanere a disposizione del Consorzio per le spese di cui al precedente art. 5 e quella, che possa eventualmente ripartirsi in conformità dell'art. 9 della legge.

Nello stesso modo sarà provveduto sulla somma versata in esecuzione del precedente art. 62, quando non vi sia stato ricorso del concessionario o su di esso sia intervenuta una decisione definitiva.

Art. 64.

Reddito annuo netto in relazione all'art. 5 della legge

Per gli effetti dell'art. 9 della legge, il cinque per cento è determinato nella somma annua di L. 6,750,000, ritenendosi il capitale impiegato nella costruzione in L. 135,000,000, quale che possa essere la spesa effettiva.

Nel caso che il concessionario abbia sostenuto altre spese in esecuzione dei precedenti articoli 14 e 16, saranno queste spese, in base ai progetti esecutivi, aggiunte al capitale di lire 135,000,000, calcolandosi il cinque per cento anche su tale somma suppletiva.

Art. 65.

Determinazione delle spese

Decorsi dieci anni dall'apertura totale dell'esercizio il concessionario ed il Consorzio potranno, in ogni tempo, concordare che l'ammontare delle spese di amministrazione, di esercizio, di manutenzione, di riparazioni, di canoni e di tributi venga determinato in una quota percentuale del prodotto lordo, o in una somma fissa. La relativa convenzione tra concessionario e Consorzio non sarà esecutiva, se non quando sia approvata con decreto Reale, su proposta dei Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.

La quota concordata sarà efficace per un decennio; decorso il quale potrà essere rinnovata o modificata.

§ III. — **Prezzi dell'acqua — Rapporti cogli utenti**

Art. 66.

Prese d'acqua negli abitati

Il concessionario fornirà l'acqua a tutti i proprietari delle case nei centri abitati, inquilini od enfiteuti che ne facciano richiesta.

Nel caso di rifiuto da sua parte il richiedente potrà ricorrere al presidente del Consorzio il quale provvederà, imponendo, se del caso, speciali garanzie.

Contro il provvedimento del presidente il concessionario ed il richiedente potranno, nei quindi giorni dalla comunicazione, ricorrere al Consiglio d'Amministrazione, il quale provvederà definitivamente.

Art. 67.

Domande per concessioni

La richiesta, di regola, sarà sottoscritta in apposito modulo negli uffici del concessionario, dichiarando se l'acqua deve servire per locali abitati o non abitati, se per industria, irrigazione, costruzione, bocche d'incendio, forza motrice ecc., e fornendo tutte le altre indicazioni necessarie per la stipulazione del contratto.

Art. 68.

Tariffa dei prezzi dell'acqua per usi pubblici e privati

La vendita dell'acqua sarà fatta ai seguenti prezzi:

I. — *Acqua distribuita alle fontanine e per altri usi pubblici nei centri abitati:*

a) Nel primo periodo nel quale sarà corrisposto al concessionario il contributo da parte del Consorzio:

1° Nei centri di popolazione superiore ai 25 mila abitanti, per metro cubo L. 0,16;

2° Nei centri di popolazione compresa fra 10 mila e 25 mila abitanti, per metro cubo L. 0,14;

3° Nei centri minori, per metro cubo L. 0,12;

b) Nel secondo periodo successivo sino al termine della concessione:

4° Nei centri di popolazione superiore a 25 mila abitanti, per metro cubo L. 0,18;

5° Nei centri di popolazione compresa fra 10 mila e 25 mila abitanti, per metro cubo L. 0,16;

6° Nei centri minori per metro cubo L. 0,14.

II. — *Acqua distribuita ai privati nei centri abitati.*

Quantità d'acqua consumata nelle 24 ore in litri	Prezzi per un metro cubo d'acqua					
	Città di oltre 25000 abitanti		Città da 10000 a 25000 abitanti		Centri con meno di 10000 abitanti	
	1° periodo	2° periodo	1° periodo	2° periodo	1° periodo	2° periodo
100	0.30	0.40	0.27	0 37	0.25	0.35
Da 100 a 200	0.28	0.38	0.25	0.35	0.23	0.33
Da 200 a 300	0.25	0.35	0.23	0.32	0.21	0.30
Da 300 a 500	0.23	0.32	0.20	0.29	0 18	0.27
Oltre 500	0.20	0.30	0.18	0.27	0.16	0.25

Il minimo consumo per ogni abbonamento sarà ritenuto di litri 100 nelle 24 ore.

III. — *Acqua distribuita a stabilimenti pubblici.*

a) Nel primo periodo:

Quantità di acqua consumata nelle 24 ore, non superiore a litri 500, per ogni metro cubo L. 0,16.

Quantità come sopra compresa fra litri 500 e 1500 L. 0,15.

Maggiori quantità, per metro cubo L. 0,12.

B) Nel secondo periodo:

Quantità di acqua consumata nelle 24 ore non superiore a litri 500, per un metro cubo L. 0,20.

Quantità come sopra compresa fra litri 500 e 1500 nelle 24 ore per un metro cubo L. 0,18.

Maggiori quantità, per un metro cubo L. 0,16.

S'intenderanno per stabilimenti pubblici tutti gli uffici, gli edifici, gli stabilimenti e gl'impianti delle amministrazioni e degli enti morali dipendenti dallo Stato, dalle Provincie o dai Comuni, nonchè gl'istituti di pubblica beneficenza.

IV. — *Acqua distribuita ad opifici industriali, ferrovie, tramvie e porti.*

Numero d'ordine	Limite nelle quantità d'acqua consumata nelle 24 ore in litri	Prezzi per un metro cubo d'acqua	
		nel 1° periodo	nel 2° periodo
1	Sino a litri 500	0.20	0.22
2	Da litri 500 a 1000	0.18	0.20
3	Da litri 1000 a 2000	0.15	0.17
4	Da litri 2000 a 5000	0.12	0.14
5	Da litri 5000 a 10000	0.09	0,10
6	Oltre i litri 10000	0.07	0.08

Questa tariffa sarà applicata agli opifici che abbiano per oggetto le manifatture e la trasformazione delle materie prime, o la produzione di luce, gas, forze motrici e simili, nonchè agli stabilimenti balneari; ne saranno quindi esclusi tutti i pubblici esercizî, caffè, alberghi e simili, ai quali sarà applicata la tariffa generale pel consumo privato.

V. — *Acqua distribuita ad aziende agricole, fattorie e masserie.*

Numero d'ordine	Limiti del consumo nelle 24 ore in litri	Prezzi per un metro cubo di acqua	
		nel 1° periodo	nel 2° periodo
1	Sino a litri 500 . . . . . L.	0.16	0.20
2	Da litri 500 a 1000 . . . . »	0.14	0.18
3	Da litri 1000 a 2000 . . . »	0.12	0.16
4	Da litri 2000 a 5000 . . »	0.10	0.14
5	Oltre i litri 5000 . . . . . »	0.08	0.12

Per gli effetti di questo articolo per popolazione dei centri abitati s'intenderà quella dei presenti, risultante dall'ultimo censimento precedente alla distribuzione dell'acqua.

I prezzi massimi, ai sensi dall'art. 11 della legge, sono quelli sopra indicati aumentati di un quinto.

Art. 69.

Variazioni nella tariffa dei prezzi

—

La tariffa potrà essere variata, previo accordo tra il concessionario e il Consorzio, senza però eccedere i prezzi massimi indicati nell'articolo precedente.

L'accordo non sarà efficace, sin quando la deliberazione del Consorzio non sia approvata con decreto dei Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

In caso di disaccordo, deciderà il Ministro dei lavori pubblici, potendosi contro il provvedimento ministeriale ricorrere ai sensi del precedente art. 57.

L'utente che non voglia accettare i nuovi prezzi d'aumento avrà diritto alla risoluzione del contratto, senza alcun indennizzo.

Art. 70.

Prezzi dell'acqua per forza motrice e irrigazione

—

In caso di destinazione dell'acqua a scopo di forza motrice, ad uso di irrigazione, o ad ogni altro uso non contemplato nell'articolo 68, il prezzo sarà di volta in volta stabilito tra l'utente ed il concessionario con approvazione da parte del Consorzio.

Art. 71.

Lavori per le prese d'acqua e tariffa relativa

—

Le diramazioni dalla rete principale di canalizzazione urbana, destinato a condurre l'acqua agli stabili e proprietà private, gli apparecchi interni di distribuzione e misurazione, saranno forniti e messi in opera dal concessionario, a carico e spese dei proprietari od utenti, per le parti ricadenti in suolo privato come al precedente articolo 35.

Per le ville o proprietà poste fuori dell'abitato sarà provveduto d'accordo fra il concessionario e gli utenti; e la convenzione relativa dovrà essere approvata dal Consorzio.

I lavori e le forniture per distribuzione d'acqua ai privati saranno regolati da apposita tariffa da rivedersi ad ogni quinquennio in rapporto al costo corrente dei materiali e della mano d'opera.

Detta tariffa dovrà essere approvata dal Ministro dei lavori pubblici.

Art. 72.

Verifiche da parte degli agenti del concessionario

—

Gli agenti del concessionario saranno sempre liberi di visitare le proprietà private, per invigilare il normale funzionamento delle condotture ed apparecchi di distribuzione ed accertare gli abusi, i quali saranno passibili di contravvenzione e di multa.

Art. 73.

Bocche d'incendio

—

Il concessionario, su richiesta dei proprietari di stabilimenti privati, dovrà pure concedere le prese di acqua per la estinzione degl'incendi.

Le diramazioni e le prese per tale uso saranno costruite e mantenute dal concessionario a spese degli interessati, ed in base ai prezzi da stabilirsi come al precedente articolo 71.

Le tubolature per le bocche d'incendio dovranno essere isolate e indipendenti da ogni altra diramazione e sempre innestate direttamente sulla condottura stradale. Da esse sarà quindi vietato di diramare alcuna tubolatura di qualunque diametro e per qualsiasi uso o destinazione.

Le bocche da incendio saranno chiuse con suggello speciale, il quale non potrà togliersi che nel solo caso di incendio ed avranno un diametro interno non minore di quattro centimetri. Quando si sarà fatto uso di una bocca d'incendio, dovrà l'abbonato fra le

24 ore dichiararlo per iscritto al concessionario, il quale rimetterà suggelli.

Pei teatri, durante il periodo della loro apertura al pubblico, le bocche d'incendio saranno senza suggello, quando però l'esercente ne garantisca anticipatamente il regolare funzionamento. Sarà sempre vietato in modo assoluto di prelevare da esse qualsiasi quantità d'acqua che non serva allo scopo di estinzione di incendio.

Art. 74.

Prezzi di abbonamento annuo per le bocche da incendio

Il prezzo di abbonamento per le bocche da incendio richieste dai privati sarà il seguente:

a) Negli edifizi destinati per la massima parte ad abitazioni e provvisti d'acqua a cura del concessionario, nonchè negli ospedali, ospizî, collegi, istituti, caserme e simili, annue lire dieci (10,00) per ciascuna bocca;

b) Negli edifizi come sopra non provvisti di acqua dal concessionario, annue lire venti (20,00);

c) Negli edifizi non destinati per la massima parte ad abitazioni, negli opifici e nelle officine di ogni sorta e non contenenti depositi di materie di facile combustione, annue lire venticinque (25,00);

d) Per gli edifizi e locali di cui al comma precedente, contenenti materie di facile combustione, annue lire trentacinque (35,00);

e) Per i teatri ed altri edifizi, locali o recinti ad uso di spettacoli, annue lire ottanta (80,00).

Art. 75.

Riscossione dei pagamenti dagli utenti

In caso di eccedenza di consumo oltre la quantità d'acqua convenuta nel contratto tra il concessionario e l'utente, il prezzo dell'acqua consumata in eccedenza sarà lo stesso di quello stabilito nel contratto, e verrà pagato nei quindici giorni dalla richiesta.

Scaduti i termini pel pagamento delle rate e delle eccedenze, gli utenti incorreranno in una penale del quattro per cento sulle somme non pagate, col diritto per di più al concessionario di sospendere la somministrazione dell'acqua senza intervento del magistrato.

È riservato al concessionario ogni procedimento legale per la riscossione delle somme che possano essergli dovute per ristoro di danni e ricupero delle spese d'impianto.

Saranno a carico degli utenti morosi le spese per la sospensione e rimessa in servizio dell'acqua.

Art. 76.

Interruzioni nel servizio.

L'utente non potrà pretendere alcun indennizzo per le momentanee interruzioni nel servizio, derivanti da forza maggiore, da abbassamenti nella temperatura o dalle necessarie riparazioni alle condutture ed ai serbatoi.

Sarà anzi tenuto a dare immediato avviso al concessionario a mezzo del più vicino ufficio o della più vicina stazione di agenti delle interruzioni che potranno verificarsi, per ripararvisi al più presto possibile.

Se l'interruzione, dovuta ad una delle cagioni anzidette, durasse più di due giorni gli dovrà essere rimborsato pel tempo successivo il prezzo corrispondente alla sola quantità minima di acqua convenuta e non goduta.

Art. 77.

Riparazioni a carico degli utenti

Saranno a carico dell'utente tutte le spese di riparazione e manutenzione, così delle varie tubolature destinate a portare l'acqua nell'interno delle località ed edifici, come dei meccanismi di distribuzione e misurazione: sarà nondimeno in sua facoltà di concordare speciali patti col concessionario perchè questi assuma il carico dei lavori relativi sia a rimborso di spesa, sia contro un canone fisso da convertirsi per tutta la durata del contratto.

§ IV. — Rapporti tra il concessionario ed i Comuni, frazioni o borgate serviti dall'acquedotto.

Art. 78.

Assunzione diretta del servizio da parte dei Comuni

I Comuni autorizzati ai sensi dell'articolo 8 della legge 26 giugno 1902, n. 245, ad assumere l'esercizio diretto per la distribuzione dell'acqua ai cittadini dovranno corrispondere, in ragione del consumo effettivo, i prezzi di tariffa stabiliti agli articoli 68 e 69, ridotti del trenta per cento.

Il pagamento sarà eseguito in ogni mese, col diritto nel concessionario di rescindere la convenzione senza bisogno di intervento del magistrato, nel caso di ritardo nel pagamento per due mesi.

I detti Comuni potranno inoltre stabilire il pagamento di un annuo canone da determinarsi secondo il presunto consumo in ragione della popolazione, in base ai prezzi della tariffa generale, ridotti del quaranta per cento.

Per la determinazione del canone, nel caso di dissenso fra Comune e concessionario, deciderà con provvedimento definitivo il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore.

Contro questo provvedimento è ammesso soltanto il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, la quale pronunzia anche nel merito.

Le convenzioni relative al canone avranno efficacia per un decennio e potranno rinnovarsi.

Parimenti le dette decisioni ministeriali avranno efficacia per lo stesso periodo decennale.

Art. 79.

Obblighi dei Comuni nel caso dell'assunzione diretta del servizio

Nel caso previsto dal precedente articolo, il Comune distribuirà l'acqua nel perimetro del suo territorio nel modo che reputerà più opportuno, senza poter tuttavia imporre prezzi superiori a quelli della tariffa indicata nell'articolo 68.

Il concessionario dovrà consegnare in buono stato tutte le opere eseguite per la rete stradale di distribuzione e per la diramazione in servizio del Comune; al termine della convenzione avrà diritto di avere la riconsegna nello stesso stato.

Per tutta la durata della convenzione le spese relative alla manutenzione delle dette opere, e le spese di esercizio, di amministrazione e di riscossione saranno a totale carico del Comune; ed il Consorzio eserciterà su di esso le attribuzioni di vigilanza e di controllo spettantigli nei rapporti del concessionario

Per qualsiasi controversia fra Comune, concessionario e Consorzio, dipendente dell'assunzione diretta del servizio dell'acqua da parte del Comune, si procederà nel modo indicato nell'articolo 8 della legge.

Art. 80.

Presa d'acqua distinta per gli usi pubblici

Per l'acqua delle fontanine gratuite pel pubblico, per quella destinata ad usi igienici d'interesse generale, o di servizi dell'amministrazione comunale, il concessionario sarà tenuto ad eseguire a proprie spese in ciascun Comune, salvo quelli pei quali il Consorzio lo giudichi non necessario, una distinta presa d'acqua, sufficiente al bisogno, nella quantità che sarà determinata di decennio in decennio d'accordo col Comune e col Consonzio, e in mancanza con provvedimento del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 81.

Bocche d'incendio per usi pubblici

—

Il concessionario sarà obbligato a fornire gratuitamente l'acqua per le bocche da incendio impiantate in servizio pubblico dei Comuni entro gli abitati.

Art. 82.

Misurazione dell'acqua concessa per usi pubblici

—

L'acqua concessa ai Comuni, frazioni o borgate, per usi pubblici, qualora d'accordo fra concessionario e Consorzio non sarà stabilito altro sistema, verrà misurata con due contatori di diametro proporzionato al consumo, accoppiati ad un rubinetto idrometrico, applicati in vicinanza della presa, anche allo scopo di poter limitare, volendolo il Consorzio ed il concessionario, il consumo ai soli metri cubi concessi, per ogni 24 ore, al Comune, frazione o borgata, secondo il quantitativo fissato dall'art. 15 del presente regolamento.

I contatori faranno fede della quantità effettivamente derivata e consumata dal Comune per ogni trimestre. Questa sarà pagata secondo la quantità da essi contatori indicata e secondo i prezzi fissati dal capitolato di concessione, anche se fosse stata in qualunque modo dispersa dalle condotture per rottura di tubi od altro.

Art. 83.

Fontanine negli abitati

—

A mente dell'articolo 7 della legge entro l'abitato dei Comuni, o nelle località e secondo i tipi che verranno stabiliti dagli uffici tecnici del Consorzio, il concessionario sarà tenuto a collocare apposite fontanine pubbliche, in ragione di una per ogni 5000 abitanti nei grossi centri che contano più di 25 mila anime; una per ogni 3000 nei Comuni di popolazione compresa tra 10 e 25 mila anime, ed infine una per ogni 2000 abitanti o meno nei centri minori.

Per l'impianto di dette fontanine si terrà conto, per quanto possibile, dei desideri del Comune interessato. Esse saranno a bocca tassata, mediante apposito rubinetto idrometrico, per quel quantitativo che verrà fissato d'accordo tra l'amministrazione comunale ed il concessionario, ed ammesso dalla rappresentanza del Consorzio, la quale potrà modificarlo tenuto conto degli effettivi bisogni della popolazione

Art. 84.

Pagamento dell'acqua consumata per usi pubblivi

—

Il concessionario presenterà al Comune alla fine di ogni trimestre una nota pel pagamento dell'acqua consumata.

La nota dovrà venir pagata al concessionario entro trenta giorni dalla data della sua presentazione; in caso di mancato pagamento entro il termine suddetto il Comune sarà tenuto ad una penale del quttro per cento sulle somme dovute. Il Comune, a maggior garanzia dell'esatto pagamento dell'acqua consumata delegherà a favore del concessionario una parte delle proprie entrate per tutta la durata della concessione.

Art. 85.

Interruzione nel servizio delle fontanine

—

Qualora per forza maggiore preveduta o impreveduta, prevedibile o imprevedibile, o per temporanea interruzione dipendente da necessità di servizio, dovesse verificarsi completa o parziale deficienza d'acqua, non avrà il Comune diritto ad indennizzo. Però qualora la sospensione duri più di due giorni, il Comune non pagherà il prezzo corrispondente al tempo della sospensione.

CAPO VI.

Provvedimenti contro il concessionario.

—

Art. 86.

Provvedimenti contro il concessionario.

—

Contro il concessionario potranno essere presi i seguenti provvedimenti:

1. Applicazione di multe per fatti relativi alla costruzione, ai sensi del capitolato, o per fatti relativi alla manutenzione ed esercizio nei casi contemplati nei precedenti articoli, e in tutti gli altri che saranno indicati nelle norme da approvarsi a tenore del successivo articolo 111;
2. Esecuzione d'ufficio;
3. Nomina di un sorvegliante o commissario governativo a spese del concessionario;
4. Dichiarazione di decadenza.

Art. 87.

Multe.

—

Le multe per fatti relativi alla manutenzione ed esercizio non saranno inferiori a lire cinquecento, nè superiori a lire duemila salvo i casi speciali considerati nell'articolo 41.

La multa potrà essere applicata fino a lire cinquecento con decreto del Presidente del Consorzio; oltre detto limite con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici.

Le multe andranno a beneficio del Consorzio.

Art. 88.

Esecuzione d'ufficio

—

L'esecuzione d'ufficio avrà luogo durante la costruzione nei casi contemplati dal capitolato, e potrà aver luogo durante l'esercizio sempre quando il concessionario, dopo esser stato messo in mora, con assegnazione di un congruo termine, non esegua i lavori e non prenda i provvedimenti, a cui è obbligato in forza del presente Regolamento e del capitolato.

L'esecuzione d'ufficio sarà deliberata dal Consiglio d'Amministrazione, contro il cui provvedimento il concessionario potrà ricorrere al Ministro dei lavori pubblici.

Per imprescindibili motivi di urgenza potrà procedersi anche senza preventiva diffida, o in pendenza della decisione ministeriale.

Art. 89.

Commissario governativo.

—

La nomina del sorvegliante o commissario governativo avrà luogo, quando, non ostante ripetuti avvertimenti o diffide, l'esercizio continui a procedere in tutto o in parte irregolarmente.

La nomina sarà fatta dal Ministro dei lavori pubblici di propria iniziativa o in seguito a proposta del Consiglio d'Amministrazione.

La missione del sorvegliante o commissario non potrà durare oltre sei mesi, salvo il caso in cui siasi già pronunciata la decadenza del concessionario.

Il sorvegliante vigilerà l'andamento del servizio, e darà al concessionorio ed ai suoi dipendenti tutte le necessarie disposizioni; in caso di inosservanza provvederà direttamente.

Art. 90.

Spese per l'esecuzione d'ufficio e pel commissario.

—

Le spese per l'esecuzione di ufficio e per la missione del sorvegliante o commissario saranno liquidate dal Consiglio d'Amministrazione salvo ricorso al Ministro dei lavori pubblici.

Art. 91.

Decadenza dalla concessione

—

Potrà dichiararsi la decadenza del concessionario ad iniziativa

del Consorzio o di ufficio mediante decreto reale, udito il parere del Consiglio di State:

1° quando si verifichino gravi irregolarità nella costruzione dell'opera, o ritardi nello sviluppo del lavoro da renderne impossibile il compimento nel termine assegnato:

2° quando l'opera non sia effettivamente compiuta entro l'anno successivo al termine prefisso nel capitolato;

3° Quando si verifichino gravi e ripetute irregolarità ed inadempimenti nell'esercizio che compromettano importanti interessi pubblici e privati, ed il concessionario ripetutamente diffidato non vi abbia posto riparo;

4° Quando sia trascurata la manutenzione dell'opera o non vengano eseguite a tempo debito le occorrenti riparazioni ordinarie e straordinarie, dando luogo a ripetute esecuzioni di ufficio;

5° Quando sia provata la mala fede del concessionario nell'esibizione delle contabilità e dei relativi documenti, pel controllo da parte del consorzio agli effetti del precedente articolo 59; e quando concorrano le circostanze in detto articolo specificate;

6° Quando non venga dal concessionario reintegrata la cauzione in seguito a ritenute per multe, esecuzione di ufficio, o missione del sorvegliante o commissario, l'ammontare complessivo delle quali superi la metà della cauzione stessa;

7° Quando la concessione sia ceduta ad altra ditta, senza il consenso del Consorzio;

8° Infine quando la ditta o società concessionaria per una causa qualunque sia venuta a cessare o sia diventata legalmente incapace e non sia stata convenientemente surrogata, con legale consenso del Consorzio, da altra ditta o società da essa avente causa.

Nel solo caso della dichiarazione di decadenza compete al concessionario l'azione giudiziaria.

Art. 92.

Rescissione del contratto

—

A) *Rescissione del contratto durante il corso dei lavori di costruzione dell'Acquedotto.*

Nel caso di rescissione del contratto durante il corso dei lavori di costruzione dell'acquedotto, il valore delle opere già eseguite e delle proprietà acquistate sarà determinato da periti scelti d'accordo in base ai prezzi unitari di cui all'articolo 81 del capitolato speciale.

Pei materiali in provvista si terrà conto soltanto della pietra da taglio, dei mattoni, dei tubi e del ferro, per le sole quantità che si potranno utilizzare e che non siano soggette a deperimento.

In mancanza, ovvero in caso di disaccordo dei periti, il valore delle opere, proprietà e provviste sarà determinato da un collegio di cinque arbitri, dei quali:

Due saranno scelti dal Presidente del Consiglio di Stato fra i Consiglieri di Stato;

Due dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici fra gl'ispettori del Genio civile componenti il Consiglio;

Uno dal Presidente della Corte di appello di Roma fra i consiglieri della detta Corte d'appello.

Il più anziano fra i due Consiglieri di Stato sarà Presidente del Collegio arbitrale.

Gli arbitri così nominati continueranno nelle loro funzioni quand'anche uno di essi cessi di avere l'ufficio che occupava nel momento della nomina.

Venendo a mancare per qualsiasi causa durante il corso del giudizio arbitrale alcuno degli arbitri, sarà sostituito, dal Presidente del collegio cui egli appartiene, con altro membro componente il collegio stesso.

Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto. La sentenza arbitrale non sarà soggetta nè ad appello, nè a cassazione, ai quali rimedi s'intende che le parti espressamente rinunziano.

Liquidato l'avere del concessionario decaduto, esso formerà credito del concessionario stesso verso chi potrà a lui subentrare, salvo sul medesimo le ragioni privilegiate del Consorzio per tutti i danni, interessi e spese cui sia andato soggetto per la eseguita rescissione.

B) *Rescissione del contratto durante il periodo di esercizio dell'acquedotto.*

Nel caso di rescissione del contratto durante il periodo di esercizio dell'acquedotto, il concessionario decaduto incorrerà *ipso facto* nella perdita della cauzione residuale di un milione di cui al terzo comma dell'articolo 29 del presente regolamento.

Se all'epoca della rescissione non siano ancora state pagate tutte le annualità di contributo consorziale, il pagamento di queste verrà sospeso e su di esse, come su di ogni altro credito od attivo del concessionario avente attinenza con l'acquedotto, il Consorzio si rivarrà dei danni, interessi e spese subite per effetto della rescissione, oltre il diritto come per legge su tutti i beni di esso concessionario.

Se invece le annualità siano tutte state pagate, il Consorzio avrà azione privilegiata di rivalsa sul valore delle opere eseguite, delle provviste fatte e delle proprietà acquistate dal concessionario e sugli altri crediti ed attività di lui come al capoverso precedente.

Alla valutazione dei crediti del concessionario decaduto si procederà colle stesse norme stabilite nel paragrafo *A* del presente articolo.

In ogni caso l'importo di essi non potrà mai eccedere la somma di lire 135,000,000, aumentata delle spese, di che al secondo capoverso dell'articolo 64. Tale somma verrà poi diminuita di un novantesimo per ogni anno di esercizio già scaduto, e di una corrispondente quota per frazione di anno.

Il Consorzio provvederà a nuovo appalto dell'esercizio e l'avere liquidato del cessato concessionario formerà credito di lui verso chi sarà subentrato nella concessione, salvo sempre le ragioni privilegiate del Consorzio.

Art. 93.

Appalto in danno

—

Pronunziata la rescissione del contratto, e disposto l'appalto in danno sia della costruzione ed esercizio dell'acquedotto, sia del solo esercizio di esso, se l'appalto andasse deserto in quattro incanti, da esperientarsi con l'intervallo di tre mesi fra i due primi e due ultimi, e col ribasso di un sesto sul secondo esperimento, il concessionario s'intenderà decaduto da qualsiasi pretesa sulle opere esistenti, sulle provviste fatte e sulle proprietà acquistate, che passeranno nell'esclusivo dominio del Consorzio, compresa la cauzione.

CAPO VII.

Riscatto e devoluzione

Art. 94.

Riscatto

—

Ai sensi e nei modi dell'articolo 25 della legge 29 marzo 1903, n. 103, il Consorzio potrà avocare a sè la concessione dell'esercizio dell'acquedotto con obbligo di preavviso di due anni.

Le condizioni del riscatto saranno quelle indicate dalla detta legge, che debbonsi intendere accettate anche come patto contrattuale.

Art. 95.

Devoluzione

—

Spirato il termine della concessione, il Consorzio diventerà proprietario assoluto delle acque e di tutte le opere ed impianti relativi all'acquedotto, senza essere tenuto ad alcuna indennità e senza dovere riconoscere qualunque passività, che nei rapporti con esso Consorzio si avrà come inefficace.

Per contrario tutti i diritti di proprietà o di altra natura acquistati dal concessionario lungo l'intera condottura, le diramazioni e le opere accessorie in servizio della concessione si trasmetteranno anche senza compenso alcuno al Consorzio.

Saranno compresi nella devoluzione tutti gli stabilimenti idraulici che il concessionario avesse costruiti per utilizzare le cadute di acque lungo il canale principale e le diramazioni e le altre che fossero impiantate altrove in servizio dello stesso acquedotto per condotte ascendenti e per altri usi.

Tutti gli altri stabilimenti ed opere di proprietà del concessionario non relativi all'acquedotto potranno essere acquisiti dal Consorzio al prezzo di stima che verrà stabilito di accordo e in mancanza determinato dal Collegio arbitrale di cui al successivo articolo 97.

I materiali che il concessionario abbia in deposito nei suoi magazzini e cantieri, e che possano tornare utili per la manutenzione e per l'esercizio dell'acquedotto, ed in quantità non maggiore di quelli che presumibilmente possano occorrere in un biennio saranno acquistati dal Consorzio a prezzi da stabilirsi come all'alinea precedente.

Art. 96.

Verifica e riconsegna delle opere

—

Il concessionario dovrà porre il Consorzio in grado di potere proseguire l'esercizio dell'acquedotto con perfetta conoscenza delle circostanze e fatti verificatisi ed in conseguenza dovrà con la consegna delle opere fare pure regolare consegna dell'archivio e di tutti i documenti relativi alla gestione da esso tenuta.

Le opere tutte dovranno consegnarsi in perfetto stato di manutenzione ed i meccanismi dovranno funzionare regolarmente. Le tubolature metalliche dovranno essere in buono stato, in modo da resistere senza deformazioni o danni di sorta ad una pressione doppia di quella idrostatica, a cui possano andare soggette, e non dovranno avere nell'interno incrostazioni che superino il decimo del loro diametro interno.

A tale oggetto prima della scadenza della concessione o dell'epoca fissata pel riscatto, il Consorzio farà eseguire un'esatta e regolare verifica per accertare lo stato di conservazione di tutte le opere con gli accessori, procedendo alle necessarie prove per le tubolature, e il concessionario avrà l'obbligo di fornire a sue spese quanto sarà necessario per tali prove e verifiche e quindi restaurare o rinnovare nel termine che sarà prescritto dallo stesso Consorzio qualunque parte rinvenuta in cattivo stato.

In caso di rifiuto o di inadempienza il concessionario sarà tenuto verso il Consorzio al rifacimento dei danni e al pagamento della somma occorrente per le riparazioni non eseguite: il Consorzio potrà esercitare il suo diritto anche mediante trattenuta sulla cauzione o su di ogni altro avere del concessionario.

Art. 97.

Risoluzione delle vertenze mediante arbitri

—

Le vertenze tutte relative alla devoluzione ed al riscatto saranno risolute da un collegio arbitrale, nominato con le norme indicate dall'articolo 92 del presente regolamento.

Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto e contro le loro determinazioni non saranno ammessi gravami ordinari o straordinari.

CAPO VIII.

Polizia dell'acquedotto

—

Art. 98.

Divieto di accesso nella zona dell'acquedotto e sue dipendenze

—

È vietato a chiunque d'introdursi, circolare o fermarsi nelle zone e sulle opere dell'acquedotto e sue dipendenze, nonchè di condurvi a pascolare bestiame di qualunque sorta o deporvi immondezze o qualsivoglia altro rifiuto o detrito.

Il solo personale governativo e del Consorzio e quello del concessionario addetti al servizio potranno accedere all'acquedotto ed alle sue dipendenze.

Art. 99.

Atti vietati

—

È vietato in modo assoluto, ed a chiunque:

a) di eseguire opere o fatti in prossimità del canale principale e sue diramazioni. capaci di arrestare il libero deflusso delle acque superficiali, producendo ristagno; o capaci di determinare franamenti di terreno;

b) di alterare in qualunque modo la forma e la consistenza delle zone e degli argini dell'acquedotto e farvi piantagioni sul piano o sulle scarpe;

c) di far piantagioni di alberi, smovimenti superficiali del terreno, depositi di materiali od altro a distanza minore di tre metri dal più vicino confine di proprietà dell'acquedotto;

d) di piantare siepi vive o morte e pali a distanza minore di un metro dal detto confine;

e) di far scavi, eseguire fabbriche di qualunque materiale a distanza minore di dieci metri da detto confine, salvo quanto è disposto nel successivo comma *g*) per gli edifici contenenti materie luride;

f) di far depositi di letame, concimi, calci, rifiuti, immondizie a distanza minore di metri sessanta dall'asse dell'acquedotto o tubolature libere di diramazioni secondarie, o di metri venti se trattasi di tubolature metalliche;

g) di impiantare stalle, porcili, letamai e altri fabbricati contenenti materie luride a distanze minori di quelle indicate al precedente comma *f*;

h) di usare delle fontanine pubbliche o di altra parte dell'opera, in modo da guastarne il funzionamento o causare inquinamento dell'acqua.

Art. 100.

Atti pei quali occorre speciale licenza.

—

È vietato a chiunque, senza permesso o licenza del concessionario e del Consorzio:

a) praticare rilevati di salita e discesa dal corpo della zona e dagli argini dell'acquedotto, e costruire accessi in genere nel recinto dell'acquedotto stesso;

b) compiere entro la zona ed il recinto predetti, e loro attinenze, qualunque fatto, atto od opera non compresi nei precedenti articoli 98 e 99.

Art. 101.

Domande di licenza.

—

Per ottenere i permessi o licenze, di cui al precedente articolo, i richiedenti dovranno, ottenuto l'assenso del concessionario, presentare apposita domanda, diretta al Consorzio, corredata dei disegni necessari e colla dichiarazione di essere pronti a depositare la somma occorrente per l'eventuale accesso sopra luogo e per l'istruttoria.

Art. 102.

Concessione delle licenze.

—

Ricevute le domande di cui sopra, il Consorzio ne farà eseguire l'istruttoria dal proprio ufficio tecnico, e, occorrendo, farà procedere anche alla pubblicazione durante quindici giorni delle domande e dei piani presso gli uffici comunali, qualora possano essere implicati interessi di terzi.

I permessi o le licenze dovranno contenere le condizioni e le norme alle quali saranno assoggettati, e il prezzo della concessione, o il canone annuo, come si pratica per le concessioni governative prevedute dalla legge sulle opere pubbliche, e saranno

subordinati all'obbligo di rispondere per tutti i danni derivanti dalle opere permesse, e colla piena facoltà di revoca e modificazione da parte dell'autorità concedente.

Il prodotto dei prezzi o canoni suddetti formerà parte degli introiti indiretti dell'esercizio.

Art. 103.

Contravvenzioni

—

Per le contravvenzioni alle norme contenute nel presente Capo si procederà nei modi e forme stabiliti agli articoli 378 e 379 della legge sui lavori pubblici.

I contravventori saranno puniti con pene di polizia e con multe che potranno estendersi a L. 300, salvo quanto sia in più stabilito dalle leggi generali e speciali.

CAPO IX.

Tutela della silvicoltura nel bacino del Sele

—

Art. 104.

Piani di coltura e conservazione dei boschi

—

Nei boschi e terreni compresi entro il perimetro del bacino idrologico delle sorgenti del Sele, giusta l'articolo 15 della legge 26 giugno 1902, le operazioni di coltura boschiva, i tagli e le utilizzazioni, come ogni altra operazione forestale e l'esercizio del pascolo dovranno eseguirsi in conformità dei piani di coltura, di governo e di conservazione preparati dall'Amministrazione forestale, ed approvati dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, sentito il Consiglio Forestale, e di concerto col Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 105.

Osservanza dei detti piani da parte dei proprietari

—

I proprietari dei boschi e terreni, di cui nell'articolo precedente, dovranno uniformarsi ai detti piani di coltura e di conservazione, obbligandovisi con regolari atti di sottomissione, da stipularsi presso la Prefettura, e che dovranno essere approvati e resi esecutivi dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 106.

Norme pel servizio forestale

—

A cura dei due Ministeri dei Lavori Pubblici e dell'Agricoltura saranno stabilite, per uso degli agenti incaricati del servizio forestale nel bacino idrologico delle sorgenti del Sele, apposite norme per la formazione ed attuazione dei piani di coltura, di governo e di conservazione di cui al precedente articolo 104. Tali norme dovranno essere incluse nei progetti di rimboscamento e rinsodamento, secondo che sia richiesto dalla speciale condizione e dalla destinazione dei terreni a cui i progetti si riferiscono.

Art. 107.

Norme pel pascolo

—

Per assicurare la conservazione dei boschi, ciascun piano di coltura disciplinerà strettamente l'esercizio del pascolo. Questo dovrà essere rigorosamente vietato, per qualsiasi specie di animali, durante tutto il tempo necessario a che il giovane bosco abbia raggiunto età ed altezza tali da sfuggire ad ogni pericolo di danni.

Cessata la necessità del divieto, sarà permesso gradualmente prima il pascolo delle pecore, poscia quello delle bestie vaccine e cavalline; rimanendo sempre escluso, in via assoluta, il pascolo delle capre.

Art. 108.

Contravvenzioni

—

Le infrazioni alle norme stabilite dal piano di coltura, governo e conservazione saranno considerate come trasgressioni alle prescrizioni di massima per il taglio o la coltura dei boschi, vignoti nelle provincie nel cui territorio si trovano i terreni compresi nel perimetro del bacino del Sele; e daranno luogo all'applicazione delle pene comminate dalla vigente legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917.

Art. 109.

Agenti per la vigilanza

—

Il servizio di vigilanza necessario pel rispetto e l'adempimento delle disposizioni contenute nel titolo II della legge 26 giugno 1902, n. 245, e nel presente Capo del Regolamento esecutivo, sarà affidato ad agenti giurati alla dipendenza del Ministero dei Lavori Pubblici, e di cui il numero, le attribuzioni, il modo di nomina, e l'annua retribuzione, saranno stabiliti con decreto Reale, promosso di accordo col Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 110.

Variazioni alle norme approvate

—

In quanto concerne il servizio di silvicoltura nel bacino del Sele, qualsiasi variante alle norme già approvate dovrà ottenere il consenso del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Disposizioni generali.

Art. 111.

Tutto quanto riguarda il servizio ordinario di distribuzione d'acqua ai Comuni, alle pubbliche amministrazioni ed ai privati e le modalità minori dell'esercizio, sarà regolato da speciali norme che, sentito il concessionario un anno prima dell'apertura all'esercizio, saranno stabilite dal Ministero dei lavori pubblici.

Rimane per di più salva al Governo la facoltà di dare le ulteriori disposizioni che possano occorrere per la costruzione e l'esercizio dell'acquedotto, mediante decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, nei limiti della legge e del contratto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici
N. BALENZANO.

CAPITOLATO per la concessione della costruzione e dell'esercizio e manutenzione dell'Acquedotto pugliese

CAPO I.

Oggetto e durata della concessione - Contributo nella spesa

Art. 1.

Oggetto della concessione

—

La concessione ha per oggetto la costruzione, la manutenzione, le riparazioni ordinarie e straordinarie e l'esercizio dell'acquedotto pugliese, a rischio, pericolo e spesa del concessionario, con derivazione di acque potabili e pure dalle sorgenti del Sele a Caposele.

È compreso nella costruzione l'acquisto od espropriazione, a nome e nell'interesse del Consorzio di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1902, n. 245, dei beni e diritti necessari per la costruzione ed esercizio dell'acquedotto, con tutte le sue dipendenze descritte nel presente capitolato.

Le modalità dell'opera sono quelle risultanti dal progetto di massima compilato a cura del Ministero dei Lavori Pubblici in data 20 ottobre 1902 e nell'esecuzione si dovranno raggiungere le condizioni tecniche, di cui ai seguenti articoli. Tale progetto viene presentato solamente per norma e senza qualsiasi responsabilità da parte dello Stato o del Consorzio.

Art. 2.

Durata della concessione

—

La concessione avrà la durata di novant'anni, decorrenti dalla data del decreto di approvazione del collaudo definitivo dell'opera.

Art. 3.

Contributo nella spesa

—

Il Consorzio fra lo Stato e le provincie interessate concorrerà nella spesa, corrispondendo al concessionario nei modi e termini indicati nell'articolo 31 del Regolamento per l'esecuzione della legge 26 giugno 1902, e sotto deduzione del ribasso, di cui all'articolo 9 dello stesso Regolamento, le annualità stabilite negli articoli 3 e 5 della legge suddetta, da stanziarsi nel bilancio della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici.

Il contributo suddetto sarà assolutamente fisso ed invariabile in qualunque evenienza, quale che sia per risultare la portata delle sorgenti di Caposele, il costo reale delle espropriazioni sì temporanee che definitive, delle provviste, dei lavori e delle spese d'ogni genere di costruzione, di manutenzione, di riparazione, di esercizio e d'indole generale.

Il concessionario non potrà quindi pretendere indennità o compenso alcuno, sia per difetto di corrispondenza delle condizioni locali con i dati del progetto, sia per variazioni nella quantità di di acqua delle dette sorgenti, sia per mancanza o scarsità sui luoghi delle richieste categorie e qualità dei materiali, sia per difficoltà, sebbene eccezionali, incontrate nella esecuzione delle espropriazioni e dei lavori, sia per vicende, avarìe e perdite prodotte da qualunque causa, anche straordinaria, o proveniente da incendi, piene, inondazioni o frane e sia per aumenti, anco rilevantissimi, nel valore degli stabili, della mano d'opera e dei materiali, sia per imposizione di dazi e di tributi di qualunque specie, sia infine per scioperi o crisi economiche del capitale o del lavoro, epidemie, guerre, o per qualsiasi altra causa o ragione, ancorchè di caso fortuito o di forza maggiore.

CAPO II.

Indicazioni e prescrizioni relative all'opera

—

SEZIONE I.

Popolazione servita — Distribuzione dell'acqua ai diversi centri abitati e per l'esercizio di ferrovie, tramvie e industrie private

Art. 4.

Popolazione servita

—

L'acqua derivata dalle sorgenti del Sele mediante l'acquedotto e le sue diramazioni dovrà essere condotta ai centri abitati di tutti i Comuni delle Provincie di Bari e di Lecce, e dei Comuni della Provincia di Foggia enumerati all'articolo 13 del Regolamento.

Saranno pure costruite diramazioni per le frazioni dei Comuni delle tre provincie figuranti negli allegati del citato progetto di massima governativo, e pei Comuni di altre provincie nei casi e sotto le condizioni di cui all'art. 14 del regolamento.

Art. 5.

Quantità d'acqua assegnata ai diversi centri abitati

—

Le quantità effettive di acqua pura delle sorgenti del Sele da distribuirsi ai diversi centri sono quelle stabilite nell'art. 15 del regolamento, salvo in caso di maggior bisogno l'osservanza del successivo art. 16.

Art. 6.

Modo di distribuzione dell'acqua

—

La distribuzione dell'acqua ai diversi Comuni e borgate dovrà essere fatta sotto pressione sufficiente per essere elevata ai piani più alti delle case, eccettuati gli abitati di Castelluccio dei Sauri, San Paolo di Civitate e Serracapriola, in Provincia di Foggia e di Montemesola, Villa Castelli (frazione di Francavilla Fontana, Roccaforzata, Montoparano e Montesardo (frazione di Alessano) in provincia di Lecce, sempre quando dalla compilazione dei progetti definitivi, di cui al successivo art. 8. non risulti la possibilità di migliorare le condizioni della distribuzione stessa in confronto a quanto è in proposito previsto col progetto di massima.

L'acqua dovrà arrivare ai luoghi di distribuzione senza subire alterazioni o inclinamenti di sorta lungo il percorso.

Appositi serbatoi saranno costruiti in vicinanza degli abitati, specialmente per sopperire al bisogno in caso di interruzioni o guasti nelle tubolature.

Tali serbatoi per numero e capacità, non dovranno essere inferiori a quelli descritti nel presente capitolato.

Art. 7.

Obbligo di aumentare le quantità di acqua in caso di bisogno

—

Verificandosi il bisogno di aumentare le suindicate quantità di acqua, il concessionario sarà obbligato ad eseguire a suo rischio e spese tutte le opere secondarie occorrenti per potere condurre e distribuire ai diversi centri la voluta maggiore quantità di acqua ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 giugno 1902, n. 245, a richiesta del Consorzio, il quale prescriverà il termine in cui le opere medesime dovranno essere eseguite.

SEZIONE II.

Progetti esecutivi

—

Art. 8.

Compilazione dei progetti.

—

Il concessionario dovrà presentare all' approvazione del Ministero, in doppio esemplare, i progetti definitivi di esecuzione entro due anni a decorrere dal giorno in cui gli verrà notificata l' approvazione del contratto. Nel termine di sei mesi, però, decorrenti dal giorno suindicato, egli dovrà produrre il progetto esecutivo completo del tronco del canale principale compreso fra le sorgenti di Caposele ed il torrente Ficocchia, e nei successivi sei mesi il progetto del tronco seguente fino al Vallone Reale presso Venosa.

La presentazione di tutti gli altri progetti potrà essere fatta gradualmente, entro il termine di due anni anzidetto, ma sempre per tronchi o per diramazioni complete.

Nella compilazione dei progetti esecutivi il concessionario dovrà uniformarsi alle disposizioni contenute nel presente capitolato ed a quelle di massima del progetto governativo al quale potrà apportare tutte quelle modificazioni e variazioni che studi più particolareggiati delle condizioni locali potessero consigliare o giustificare, tanto rispetto alla costruzione dell'opera, che al conseguente esercizio dell'acquedotto.

I progetti esecutivi si comporranno di tutti i disegni quotati di insieme e di dettaglio in base a cui le opere dovranno essere eseguite e saranno corredati di apposita relazione spiegativa, la quale, riferendosi al progetto di massima, esporrà i particolari di esecuzione, giustificando le eventuali variazioni, precisando in corrispondenza ai disegni allegati l'andamento e le modalità dei canali e condotti, la forma, le dimensioni ed il sistema di costruzione delle diverse opere e meccanismi.

Pei progetti relativi alle opere occorrenti per fornir l'acqua ai Comuni non pugliesi e per quelli relativi alla canalizzazione interna dei diversi abitati, oltre i documenti indicati al precedente capoverso, dovranno prodursi pure i computi estimativi.

In caso di non presentazione dei progetti nei termini sovraindicati s'incorrerà di pieno diritto nella multa di lire 50 per ogni giorno di ritardo, ed, ove il ritardo si prolunghi, potrà per di più

il Ministero far procedere di ufficio alla compilazione dei progetti a spese del concessionario.

SEZIONE III.

Canale principale in muratura da Caposele alla diramazione per Fasano

—

Art. 9.
Indicazioni generali.

—

Dalle opere di allacciamento delle sorgenti del Sele a Caposele e dalle vasche di misura di che al seguente articolo 60, avrà origine il canale principale in muratura che deve condurre le acque delle dette sorgenti nelle Puglie. Questo canale, attraversato l'Appennino, dovrà tenersi in destra dell'Ofanto, sin presso Atolla; donde, passando in vicinanza di Ripacandida e Venosa, dovrà riuscire al Piano di Palazzo ed a Minervino Murge. Di qui, per le alture di Andria e Corato, passando sopra Cassano e Gioia del Colle, andrà a finire alle diramazioni per Fasano e Locorotondo.

Art. 10.
Portata del canale principale nelle diverse tratte.

—

Il canale principale nello diverse tratto del suo percorso dovrà avere portate non inferiori a quelle indicate nel seguente prospetto:

Indicazione dei punti estremi dei tronchi	Portata normale in m. c.
1. Da Caposele alla diramazione per la Provincia di Foggia	4.000
2. Dalla diramazione per la Provincia di Foggia sino al Vallone Ulmeto	3.500
3. Dal Vallone Ulmeto alla diramazione per Corato, ecc.	2.600
4. Dalla diramazione per Corato ecc. a quella per Bari, ecc.	2.300
5. Dalla diramazione per Bari, ecc. a quella per Taranto e Gioia del Colle	2.000
6. Dalla diramazione per Taranto e Gioia del Colle a quella per Fasano	0.950

Anche quando in seguito all'esecuzione delle opere di allacciamento di che al seguente articolo 60, la quantità di acqua che potranno dare le sorgenti di Caposele risultasse minore di metri cubi quattro la capacità del canale principale nelle diverse sue tratte dovrà essere quella innanzi indicata.

Art. 11.
Sifoni lungo il canale

—

Per l'attraversamento dei torrenti Calcarai e la Fiumara fra Venosa e Palazzo S. Gervasio e dei valloni Ulmeto e Locone sotto Spinazzola potranno essere proposti dei sifoni con tubolature multiple, ma oltre questi non ne saranno ammessi altri lungo il canale principale.

Art. 12.
Salti motori lungo il canale

—

L'acqua condotta dal canale dovrà formare dei salti lungo il percorso per produrre forze motrici, delle quali è fatto obbligo al concessionario di avvalersi in servizio delle vicine diramazioni ascendenti, adibendo l'eccedenza delle stesse forze per uso industriale, senza responsabilità da parte del Consorzio per l'eventuale riduzione o anche completa cessazione delle forze stesse, dipendenti da qualsiasi causa.

Detti salti motori della portata per ciascuno di essi indicata dovranno stabilirsi presso le località seguenti:

Designazione delle località	Portata in m. c.
1. Presso la diramazione per Altamura	2.2018
2. Presso Gioia del Colle	1.9504
3. Presso la diramazione per Noci	0.9212
4. Presso la diramazione per Alberobello	0.847
5. Presso la strada provinciale per Fasano	0.847

SEZIONE IV.

Diramazioni nella provincia di Foggia

—

Art. 13.
Diramazione principale

—

La diramazione principale per la provincia di Foggia avrà origine dal canale principale, nella località detta Le Fosse, donde, nei pressi di Lavello, dopo avere attraversato l'Ofanto, riuscirà al Monte Maggiore e quindi, per le alture di Cerignola alla Posta Alessandro sopra Ordona, in sinistra del torrente Carapello.

La detta diramazione sarà generalmente costituita da canale in muratura praticabile e potranno esservi intercalati solo cinque sifoni per l'attraversamento della Fiumara di Venosa, del fiume Ofanto, di Posta Carrera, di Capacciotti e della Lama di Forge.

Essa nelle singole tratte del suo percorso avrà portate non inferiori alle seguenti:

1. Dall'origine alla diramazione per Lavello	litri	491,50
2. Dalla diramazione per Lavello alla camera di carico del sifone dell'Ofanto	»	485,40
3. Dalla detta camera alla diramazione per Cerignola	»	235,40
4. Dalla diramazione per Cerignola a quella per Stornara	»	180,60
5. Dalla diramazione per Stornara a quella per Orta Nova	»	178,00
6. Dalla diramazione per Orta Nova alle camere di carico della diramazione per Foggia, S. Severo e Lesina	»	170,70

L'acqua condotta dall'indicata diramazione principale dovrà formare dei salti lungo il percorso per produrre forze motrici da utilizzarsi dal concessionario in servizio delle vicine diramazioni ascendenti o di usi industriali.

Art. 14.
Diramazioni secondarie

—

Dalla descritta diramazione principale dovranno partire le seguenti diramazioni secondarie per distribuire l'acqua ai diversi centri della Provincia, aventi, per ciascuna, portata non inferiore a quelle qui appresso indicate.

Indicazione delle diramazioni secondarie	Portata minima in litri
1. Diramazioni per Cerignola, S. Ferdinando, Trinitapoli e Margherita di Savoia	54.80
2. Diramazione per Stornarella e Stornara	2.60
3. Diramazione per Ordona, Orta Nova e Carapelle	7.30
4. Diramazione per Candela	9.90
5. Subdiramazione per Ascoli Satriano	5.40
6. Diramazione per Lesina	160.80
7. Subdiramazione per Castelluccio dei Sauri	0,90
8. Subdiramazione per Foggia e Manfredonia	82.40
9. Subdiramazione per Lucera	12.80
10. Subdiramazione per S. Severo	30.10

Indicazione delle diramazioni secondarie —	Portata minima in litri
11. Subdiramazione pel serbatoio di Torre Maggiore e S. Paolo di Civitate	16.90
12. Subdiramazione per Apricena e S. Nicandro Garganico	14.10
13. Diramazione per Torre Maggiore	8.40
14. Diramazione per S. Paolo di Civitate, Serracapriola e Chieuti	8.50

Art. 15.

Impianti elevatori

—

Ove nello studio del progetto definitivo risultassero, come nel progetto di massima, necessarî gl'impianti elevatori occorrenti in servizio delle diramazioni ascendenti per gli abitati di Ascoli Satriano, Candela, Lucera, Torre Maggiore, S. Paolo di Civitate, Serracapriola, Chieuti e S. Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, gl'impianti stessi, da situarsi in posizioni convenienti, dovranno essere proporzionati alle portate delle singole condotte come appresso:

Comuni ai quali serve —	Portata della condotta in litri
1. Ascoli Satriano	7.20
Candela	6.00
2. Candela	6.00
3. Lucera	17.10
4. Torre Maggiore, S. Paolo di Civitate, Serracapriola, Chieuti	22.60
5. Serracapriola e Chieuti	8.20
6. S. Nicandro Garganico	11.00

Art. 16.

Serbatoi

—

I serbatoi in muratura da stabilirsi in siti opportuni, per sopperire al bisogno dei diversi centri abitati nella Provincia di Foggia, in caso di interruzione o guasto nelle relative condutture, sono quelli indicati nel seguente prospetto:

Centri da servire —	Capacità minima in m. c.
1. Cerignola	6 000
2. S. Ferdinando di Puglia — Trinitapoli — Margherita di Savoia	3.700
3. Stornarella — Stornara	500
4. Ordona — Orta Nova — Carapelle	1.500
5. Ascoli Satriano	1.500
6. Candela	1.200
7. Foggia	12.500
8. Manfredonia	1.800
9. Castelluccio dei Sauri	80
10. Lucera	3.500
11. Sansevero	5.200
12. Apricena — Poggio Imperiale — Lesina	1.700
13. S. Nicandro Garganico	2.200
14. Torre Maggiore — S. Paolo di Civitate	2.800
15. Serracapriola	1.500
16. Chieuti	200

Sezione V.

Diramazioni nella Provincia di Bari

—

Art. 17.

Diramazioni discendenti

—

Con condotte parte a pelo libero, parte in tubolatura forzata da diramarsi dal canale principale dovrà fornirsi l'acqua agli abitati della Provincia di Bari.

Fra tali condotte saranno discendenti quelle comprese nel seguente prospetto e dovranno avere le portate per ciascuno di esse indicate:

Centri serviti da ciascuna diramazione —	Portata minima in litri
1. Canosa	26.60
2. Corato, Andria, Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta, Giovinazzo	285.60
3. Ruvo, Terlizzi	52.10
4. Mariotta, Palombaro	1.80
5. Toritto, Grumo Appula, Binetto, Bitetto, Modugno, Palo del Colle, Santo Spirito, Palese, San Nicandro di Bari, Bitritto, Loseto, Valenzano, Capurso, Triggiano, Bari, Ceglie del Campo, Carbonara di Bari, Montrone, Cellammare, Noicattaro, Rutigliano, Mola di Bari	267,70
6. Cassano delle Murge	5.20
7. Acquaviva delle Fonti	10.50
8. San Michele di Bari, Turi, Casamassima	19.50
9. Castellana, Conversano, Polignano a Mare, Monopoli	57.50
10. Fasano	18.70
Totale	745.20

Art. 18.

Diramazioni ascendenti

—

Sempre quando dagli studî a farsi per la compilazione del progetto esecutivo non risulti possibile o conveniente di fare altrimenti, potranno essere ammesse nell'indicato progetto le diramazioni ascendenti riportate nella seguente tabella e capaci di portate non inferiori a quelle per ciascuna di esse indicate:

Indicazione delle condotte —	Portata minima in litri
1. Diramazione per Spinazzola	9.10
2. Diramazione per Minervino Murge	13.70
3. Diramazione per Altamura e Gravina	44.30
4. Diramazione per S. Eramo in Colle	10.70
5. Diramazione per Noci	9.30
6. Diramazione per Putignano	11.00
7. Diramazione per Alberobello	5.70
8. Diramazione per Locorotondo	27,00
9. Diramazione per Cisternino	5.20

Art. 19.

Impianti elevatori

—

Subordinatamente alle disposizioni dell'articolo precedente gli impianti che occorressero per elevare l'acqua nelle ora indicate condotte ascendenti dovranno essere situati in località opportune ed avere rispettivamente le portate seguenti:

Comuni ai quali serve	Portata in litri
1. Spinazzola	9.10
2. Minervino Murge	13.70
3. Altamura, Gravina e Matera (Provincia di Potenza).	44.30
4. S. Eramo in Colle	10.70
Gioia del Colle	17.20
5. Noci	9.30
6. Putignano	11.00
7. Alberobello.	5.70
8. Locorotondo e Martina Franca in Provincia di Lecce	27.00
9. Cisternino	5.20

Art. 20.

Serbatoi

I serbatoi in muratura, da stabilirsi ed eseguirsi come quelli dell'art. 16, da progettare nelle condotture ascendenti in servizio dei diversi centri abitati della Provincia di Bari sono indicati nel seguente prospetto:

Centri da servire	Capacità minima in metri cubi
1. Spinazzola	1720
2. Minervino Murge	2589
3. Canosa di Puglia	1437
4. Canosa di Puglia	1437
5. Barletta	6404
6. Corato	4957
7. Andria	5929
8. Trani	3802
9. Bisceglie	3737
10. Molfetta	4828
11. Giovinazzo	1188
12. Mariotta	97
13. Palombaro	97
14. Ruvo di Puglia	2851
15. Terlizzi	2[illegible]76
16. Toritto	853
17. Palo del Colle	1307
18. Bitonto	3229
19. S. Spirito	108
20. Palese	140
21. Grumo Appula — Binetto	1339
22. Bitetto	616
23. Modugno	1058
24. Bari	11956
25. Ceglie del Campo — Carbonara di Bari	1026
26. Bitritto	421
27. Loseto	86
28. Valenzano	464
29. Capurso — Triggiano	1480
30. S. Nicandro di Bari	734
31. Canneto di Bari — Montrone	691
32. Cellammare	86
33. Noicattaro	896
34. Rutigliano	940
35. Mola di Bari	1480
36. Altamura	5613
37. Gravina	2759
38. Cassano Murge	562
39. Acquaviva	1134
40. S. Eramo in Colle	2022

Centri da servire.	Capacità minima in m c.
41. S. Michele di Bari	562
42. Casamassima	864
43. Turi	680
44. Noci	1758
45. Putignano	2079
46. Castellana	1156
47. Conversano	1393
48. Monopoli	2689
49. Polignano a Mare	972
50 Alberobello	1077
51. Locorotondo	1229
52. Fasano	2020
53. Cisternino	983

Sezione VI.

Diramazioni nella provincia di Lecce

Art. 21.

A) *Diramazione primaria da Gioia del Colle per Mottola e Massafra a Taranto*

La diramazione dal canale principale a Gioia del Colle per Taranto dovrà generalmente essere formata da canale in muratura praticabile sino a Mottola, con due cadute motrici, rispettivamente di circa metri 27,00 e metri 40,50 intercalate sul tratto compreso fra Gioia e Mottola e con altra grande caduta di circa metri 186,50 sotta Mottola. Da questa a Taranto la tubolatura sarà parte a pelo libero e parte in condotta forzata, da impiantarsi lateralmente alla strada provinciale.

B) *Diramazioni secondarie*

Al canale su descritto faranno capo le diramaziani pei seguenti Comuni del Leccese, i quali dovranno essere forniti almeno delle quantità di acqua per ciascuno di essi indicate:

Diramazioni dei Comuni di	Portata minima in litri
1. Laterza	7.70
2. Ginosa	9.60
3. Castellaneta	9.40
4. Palagiano e frazione di Palagianello	5.80
5. Mottola	7.60
6. Massafra	9.10

Art 22.

Prolungamento dell'acquedotto da sovra Fasano per Monte Specchia e Ceglie Messapica sin presso Francavilla

Un'altra diramazione primaria, in servizio di tutto il resto della Provincia di Lecce (esclusi i Comuni indicati nel precedente articolo 21), dovrà avere origine dall'estremo dell'acquedotto principale al piede della caduta sopra Fasano. Quindi, procedendo con canale in muratura a pelo libero e praticabile per le pendici dei monti Specchia e Marcuccio lascierà una diramazione per Ostuni, Carovigno, S. Vito dei Normanni e poi, passando sotto Ceglie, riuscirà presso la Masseria Sciolla in vicinanza della strada provinciale per Francavilla. Quivi lascierà la diramazione per Grottaglie ed altri Comuni del Circondario di Taranto e andrà a finire alla detta strada provinciale, circa cinque chilometri prima di Francavilla.

Tale diramazione dovrà avere nelle singole sue tratte portate non inferiori alle seguenti:

1. — Dall'origine alla diramazione per Cisternino . . . . litri 850,00

2. — Dalla diramazione per Cisternino a quella per Ostumi, Carovigno e S, Vito dei Normanni . » 845,00

3 — Dalla detta diramazione a quella per Ceglie Messapica . . . . » 552,00

4. Dalla diramazione per Ceglie a quella per Villa Castelli ed ai Comuni del Circondario di Taranto . . . . » 538,00

5. — Dalla predetta diramazione al serbatoio di Francavilla Fontana . . . . » 476,00

Anche lungo la diramazione principale di cui trattasi dovranno essere creati opportuni salti da utilizzarsi per la produzione di forze motrici.

Art. 23.

Diramazione per Ostuni, Carovigno e San Vito dei Normanni.

—

Questa diramazione sarà pure in muratura a pelo libero e praticabile ed avrà portata non inferiore a litri 293,20 per secondo sin presso la Masseria Pizzicucco, dove dovrà formarsi una grande caduta con scarico di buona parte della detta portata (litri 250).

Il resto della stessa portata in litri 43,20 dovrà essere condotto ai detti Comuni, con tubolature che potranno essere progettate anche a condotta forzata, cercando per quanto sarà possibile intercalarvi dei tratti a pelo libero.

Art. 24.

Diramazione pei Comuni del Circondario di Taranto meno quelli indicati nell'articolo 21

—

Dalla diramazione primaria in muratura descritta al precedente articolo 22 dovrà distaccarsi altro condotto per fornire di acqua i Comuni del Ciscondario di Taranto non serviti colle diramazioni secondarie di cui all'articolo 21 precedente.

L'indicato condotto dirigendosi verso Grottaglie e formando una caduta di m. 48,00, sotto l'abitato di Villa Castelli dovrà opportunamente dividersi in rami, capaci ognuno di portate non inferiori a quelle qui appresso segnate:

Indicazione delle diramazioni. —	Portata minima in litri
1. Diramazione dal canale descritto all'articolo 22 pel serbatoio di Grottaglie sino a San Giorgio sotto Taranto	61,80
2. Diramazione dal serbatoio di. Grottaglie per San Marzano e Sava ad Avetrana con subdiramazione per Fragagnano e Manduria	26.20
3. Subdiramazioni diverse dalla diramazione di che al n. 1 per Villa Castelli, Grottaglie, Montemesola, Monteiasi e Carosino	19.70
4. Diramazione da San Giorgio sotto Taranto per Roccaforzata e Maruggio con subdiramazioni per Monteparano, Faggiano, San Crispieri, Leporano, Lizzano, Torricella e Monacizzo	13.10

Art. 25.

Sifone per Oria con diramazioni per Francavilla e per Mesagne a Brindisi

—

Dall'estremo del canale che fa capo al serbatoio di Francavilla Fontana potrà avere origine il sifone in condotta forzata (portata di litri 358,30) per Oria, in servizio degli altri Comuni del Leccese non indicati nei precedenti articoli.

Dall'estremo dello stesso sifone (Castello d'Oria) si dipartirà la tubolatura per Mesagne e Brindisi come risulta dal seguente prospetto:

Indicazione delle diramazioni. —	Portata minima in litri
1. Sifone per Oria	358.30
2. Sifone per Francavilla Fontana	20.20
3. Diramazione per Mesagne e Brindisi	44.80
4. Subdiramazione per Latiano	6.70

Art. 26.

Grande sifone da Oria per Lecce con diramazioni principali a S. Cesario ed a Galatone ed altre secondarie

—

I dati sommari relativi a questo sifone ed alle sue diramazioni principali e secondarie sono riportati nel seguente prospetto:

Indicazione delle diramazioni —	**Portata minima in litri**
1. Sifone da Oria per Torre Santa Susanna e Guagnano alla località Ratta sotto salice Salentino	304.90
2. Subdiramazioni dal detto sifone per Erchie, S. Pancrazio Salentino, S. Donaci, Cellino S. Marco, S. Pietro Vernotico e Torchiarolo	15.50
3. Prolungamento del sifone di che al n. 1 per Salice Salentino, Veglie, Leverano, Nardò all'impianto elevatore presso Galatone con subdiramazione per Copertino.	149.00
4. Diramazione dalla località Ratta per Lecce con subdiramazioni per Squinzano, Trepuzzi e Surbo	134.10
5. Subdiramazioni da sopra Trepuzzi per Novoli, Arnesano, Monteroni, S. Pietro in Lama, Lequile, S. Cesario, Cavallino e Merine con condotte secondarie per Carmiano e Magliano, per l'impianto elevatore di Capranica di Lecce per Lizzanello. .	68.00

Art. 27.

Diramazioni ascendenti pei Comuni posti sul promontorio di Leuca e subdiramazioni dipendenti

—

A Galatone ed a Capranica di Lecce, al termine del sifone descritto al precedente articolo 26, dovranno impiantarsi due edifizi elevatori, il primo dei quali innalzerà l'acqua al serbatoio da stabilirsi sul monte Sant'Eleuterio, ed il secondo nel serbatoio di Galugnano e di Corigliano d'Otranto. Un altro edifizio elevatorio occorrerà sopra Specchia col serbatoio presso la masseria Curtivecchio. I dati sommari relativi alle tubolature ascendenti sono riportati nel seguente prospetto:

Indicazioni delle diramazioni —	Portata minima in litri
1. Tubolatura ascendente dall'impianto elevatore presso Galatone al serbatoio di S. Eleuterio con subdiramazioni per Gallipoli, Alezio, Tuglie, Secli, Aradeo e Neviano	149.00
2. Canale a pelo libero dalla detta tubolatura ad Acquarica del Capo e Presicce con diramazioni per Parabita, Matino, Supersano, Casarano, Melissano, Racale, Taviano, Alliste, Ruffano, Torrepaduli, Taurisano, Ugento e Gemini	70.00
3. Tubolatura ascendente dal detto canale al serbatoio presso la Masseria Curtivecchie in vicinanza di Specchia	29.10
4. Diramazione dal serbatoio presso la Masseria Curtivecchie per Specchia, Miggiano, Montesano Salentino, Castiglione d'Otranto, Andrano e Marittima, con subdiramazioni per Lucugnano, Tricase,	

Indicazioni delle diramazioni	Portata minima in litri
S. Eufemia, Tutino e Capranica del Capo e per Depressa	13.50
5. Diramazione dall'indicato serbatoio per Montesardo e Gagliano del Capo e S. Maria di Leuca, con subdiramazioni per Alessano, Corsano e Tiggiano, per Ruggiano, Barbarano, Morciano, Salve, Giuliano e Patù e per Castrignano del Capo	15.60
6. Diramazione dal serbatoio di S. Eleuterio per Collepasso, Maglie, Cursi, Bagnolo, Cannole, Leverano, Carpignano e Palmariggi	34.40
7. Diramazione dalla precedente sopra Maglie per Scorrano, Muro Leccese, Sanarica, Giuggianello al serbatoio Pisanelli con subdiramazioni da Scorrano per Nociglia, Surano, Spongano, Botrugno e S. Cassiano	20.90
8. Diramazione dal serbatoio suddetto per Specchiagallone, Minervino di Lecce, Uggiano La Chiesa, Giurdignano ed Otranto	5.50
9. Diramazione dallo stesso serbatoio per Vitigliano a Diso con subdiramazioni per Poggiardo ed Ortelle, Cocumula e Cerfignano	6.00
10. Tubolatura ascendente dall'impianto di Capparica di Lecce al serbatoio di Galugnano, con diramazioni per Gaugno, S. Donato, Martignano e Calimera, Zollino, Capranica di Lecce, Castri, Vernole, Melendugno, Borgagne, Acquarica, Vanze, Pisignano, Strudà ed Acaia	17.25-5.00
11. Tubolatura ascendente dallo stesso impianto elevatore da Caprarica al serbatoio di Corigliano con diramazione a Corigliano	33.75
12. Diramazione dal serbatoio di Corigliano per Galatina e Noha, Soleto, Sogliano Cavour, Cutrofiano	18.00
13. Diramazione dallo stesso serbatoio per Melpignano, Castrignano dei Greci e Martano	5.50

Oltre alle diramazioni descritte nei precedenti prospetti occorrerà altresì eseguire quelle altre di minore importanza che occorreranno per raggiungere il centro degli abitati da servire coll'acquedotto.

Art. 28.

Impianti elevatori

—

Oltre gl'impianti elevatori a Galatone e Caprarica di Lecce e quello sussidiario di Specchia in servizio dei Comuni posti sul promontorio di Leuca, si dovranno eseguire altri tre impianti speciali per elevare l'acqua agli abitati di Ceglie Messapica, Mottola e Massafra.

L'elevazione dell'acqua a Martina Franca avrà luogo con l'impianto comune con Locorotondo descritto al precedente articolo 19.

Tali impianti, da situarsi in siti opportuni, dovranno essere capaci di portate non inferiori alle seguenti:

Comuni ai quali serve	Portata all' origine della condotta ascendente in litri
1. Martina Franca	20.50
2. Mottola	9.50
3. Massafra	11.40
4. Ceglie Messapica	17.00
5. Tutti i Comuni e frazioni del Circondario di Gallipoli, eccetto Nardò, più i seguenti Comuni del Circondario di Lecce: Bagnolo, Carpignano, Giurdignano, Otranto, Palmariggi, Uggiano la Chiesa	149.00 29.10
6. I seguenti Comuni con le rispettive frazioni del Circondario di Lecce: Martignano, Calimera, Zollino, S. Donato di Lecce, Martano, Castrignano dei Greci, Melpignano, Corigliano d'Otranto, Soleto, Sogliano, Cutrofiano, Galatina, Caprarica, Castri di Lecce, Vernole e Melendugno	33.75 17.25

Art. 29.

Serbatoi

—

I serbatoi stabiliti nelle condotture ascendenti e discendenti in servizio dei diversi centri abitati, sono quelli indicati nel seguente prospetto:

Centri da servire	Capacità minima in litri
1. Francavilla Fontana	3491
2. Oria e Latiano, Mesagne, Torre S. Susanna, Erchie, S. Pancrazio Salentino, S. Donaci, Guagnano, Salice Salentino, Veglie, Leverano, Copertino, Nardò, Squinzano, Trepuzzi, Surbo, Novoli, Arnesano, Monteroni di Lecce, S. Pietro in Lama, Lequile, S. Cesario, Cavallino, Merine, Carmiano, Magliano, Lizzanello, Campi Salentino	18870
3. Brindisi (per l'alta distribuzione)	3029
4. Brindisi (per la bassa distribuzione)	1515
5. Cellino S. Marco, S. Pietro Vernotico e Torchiarolo	1313
6. Lecce	8432
7. Martignano e Calimera, Caprarica di Lecce, Castri di Lecce, Vernole, Melendugno, Borgagne, Pisignano, Strudà, Acaia, Acquarica, Vanze	2877
8. Galugnano	155
9. S. Donato di Lecce	337
10. Zollino	207
11. Sternatia	311
12. Corigliano d'Otranto e Soleto, Sogliano Cavour, Cutrofiano, Galatina, Noha, Martano, Castrignano dei Greci, Melpignano	6687
13. Galatone	1736
14. S. Nicola e Alezio	1374
15. Tuglie	1037
16. Gallipoli	2229
17. Secli e Aradeo	751
18. Neviano	233
19. Parabita	855
20. Matino	933
21. Supersano	285
22. Casarano	1322
23. Melisano, Racale e Taviano	1555
24. Alliste	466
25, Ruffano e Torrepaduli	726
26. Tourisano e Ugento	1114
27. Gemini	181
28. Presicce ed Acquarica del Capo	1037
29. Collepasso e Maglie (alta distribuzione), Cursi, Bagnolo del Salento, Cannole, Serrano. Carpignano dei Greci, Palmariggi, Scorrano, Muro, Leccese, Sanarica, Giuggianello, Botrugno, S. Cassiano, Nociglia, Surano, Spongano	2556
30, Maglie (bassa distribuzione)	777

Centri da servire	Capacità minima in litri
31. Specchiagallone. Minervino di Lecce, Uggiano La Chiesa Casamassella, Giurdignano	1037
32. Otranto	389
33. Poggiardo	441
34. Vaste, Ortelle, Cocumula	544
35. Cerfignano	130
36. Vitigliano	130
37. Diso	311
38. Specchia e Lucugnano, Miggiano, Montesano Salentino, Castiglione d'Otranto, Depressa, Andrano	1607
39. Marittima	207
40. Tricase, S. Eufemia, Tutino	855
41. Caprarica del Capo	130
42. Alessano, Corsano, Tiggiano	907
43. Montesardo	130
44. Gagliano del Capo	441
45. Castrignano del Capo	572
46. S. Maria di Leuca	130
47. Ruggiano	130
48. Barbarano	104

Centri da servire	Capacità minima in metri cubi
49. Salve	363
50. Morciano di Leuca	259
51. Patù e Giugliano	207
52. Villa Castelli	380
53. Grottaglie, Monteiasi	2367
54. S. Giorgio sotto Taranto e Carosino	795
55. Roccaforzata	138
56. Monteparano	259
57. Faggiano	173
58. Montemesola	346
59. S. Crispieri, Pulsano, Leporano	778
60. Lizzano	415
61. Torricella e Monacizzo	207
62. Maruggio	294
63. S. Marzano di S. Giuseppe, Fragagnano, Sava, Manduria (alta distribuzione)	3560
64. Manduria (bassa distribuzione)	691
65. Avetrana	276
66. Ostuni, Carovigno e S. Vito dei Normanni	7465
67. Mottola	1970
68. Palagiano	760
69. Massafra	2359
70. Taranto (alta distribuzione)	15206
71. Taranto (bassa distribuzione)	5184
72. Castellaneta	1624
73. Palagianello	242
74. Ginosa	1659
75. Laterza	1330
76. Ceglie Messapica	3525
77. Martina Franca	5314

SEZIONE VII.

Diramazioni in servizio di Comuni non considerati negli articoli precedenti e canalizzazioni nell' interno degli abitati

Art. 30.

Disposizioni di norma

Qualora le domande dei Comuni di Calitri in Provincia di Avellino e di Atella, Ripacandida, Lavello, Montemilone, Matera o Venosa in Provincia di Potenza per essere forniti di acqua a termini dell'articolo 14 della legge 26 giugno 1902, n. 245, e dell'articolo 14 del Regolamento per l'esecuzione della legge stessa venissero accolte le condotte in servizio di tali Comuni dovranno soddisfare alle condizioni seguenti.

Art. 31.

Diramazione per Calitri

La condotta per Calitri dovrà avere la portata di litri 4.80 al secondo, e potrà diramarsi dall'acquedotto principale, sulla sinistra del torrente Ficocchia. Di qui, attraversando il fiume Ofanto sul ponte in muratura della strada provinciale, riuscirà nella costa sottostante all'abitato.

L'acqua dovrà essere elevata con mezzi meccanici sino all'abitato mediante tubolatura ascendente, che andrà a sboccare nel serbatoio in muratura, della capacità di almeno m. c. 500, ricadente nel punto più adatto dello stesso abitato.

Art. 32.

Fontana sotto Atella e diramazione ascendente per Ripacandida.

Sotto l'abitato di Atella, nella scarpata ascendente della strada nazionale sarà costruita una fontana, in muratura, della portata di litri 1,20 al secondo, alimentata da una breve diramazione dal canale principale.

In servizio dell'abitato di Ripacandida sarà da costruire una condotta ascendente con la portata di litri 3,30 al secondo, diramantesi dall'acquedotto principale, sulla destra della Fiumara l'Arcidiaconata.

L'acqua sarà elevata al serbatoio in muratura della capacità di almeno m. c. 300, posto in località da potere convenientemente distribuire l'acqua nell'abitato.

Art. 33.

Diramazione per Lavello

La condotta per Lavello si distaccherà dalla diramazione principale per Foggia con portata di litri 6,10 al secondo, e sboccherà nel serbatoio in muratura, della capacità di m. c. 500 almeno, da impiantarsi in contrada S. Nicola.

Art. 34.

Diramazione per Montemilone.

La condotta per Montemilone, con la portata di litri 2,10 al secondo, avrà origine dall'acquedotto principale in territorio di Spinazzola, e dopo aver attraversato con canale a pelo libero i boschi detti La Mendola, Medicanda e Santa Maria, in vicinanza della strada provinciale, sino alla ripa destra del fosso San Nicola, con tubolatura in condotta forzata, attraversando il detto fosso, riuscirà al serbatoio in muratura di capacità non inferiore a m. c. 250, da costruirsi in località opportuna per fornire convenientemente di acqua l'abitato.

Art. 35.

Diramazione per Matera.

La diramazione per Matera, della portata di litri 11.90 al secondo, farà capo ad Altamura dove l'acqua sarà elevata con mezzi meccanici, come all'art. 19.

La detta diramazione potrà essere formata con tubolatura impiantata generalmente a lato della strada nazionale ed andrà a finire in un serbatoio in muratura della capacità di almeno m. c. 1500, da impiantarsi in vicinanza all'abitato, donde con altro tratto raggiungerà l'abitato stesso.

Art. 36.

Diramazione per Venosa.

Per Venosa sarà costruita una condottura ascendente avente origine dal canale principale. Tale condotta alimenterà un serbatoio

della capacità non inferiore a m. c. 400, dal quale avrà origine la tubolatura discendente con la portata di litri 5,20 per secondo.

Art. 37.

Diramazioni per altri Comuni non considerati nei precedenti articoli

—

Tanto pei Comuni considerati nei precedenti articoli, quanto per gli altri che ne facessero domanda, ai sensi degli articoli 14 della legge e 14 del Regolamento, ed ottenessero dal Governo di essere forniti di acqua, il concessionario sarà obbligato a costruire le speciali diramazioni con le canalizzazioni interurbane in conformità dei progetti esecutivi, che lo stesso concessionario dovrà compilare a sua cura e spesa e sottoporre a tempo debito all'approvazione del Consorzio.

L'importo di tali lavori ricadrà per metà a carico del concessionario e per l'altra metà a carico dei Comuni interessati, i quali, per mezzo del Consorzio, eseguiranno il pagamento al concessionario stesso in venticinque annualità senza interessi.

Art. 38.

Reti principali di tubolature e fontane pubbliche negli abitati

—

A cura e spesa del concessionario in ciascun abitato sarà impiantata una rete di tubolature capace di distribuire alle diverse parti dell'abitato stesso, ed a seconda dei relativi e proporzionali bisogni, tutta la quantità di acqua stabilita dall'art. 15 del Regolamento.

Parimenti a cura e spesa del concessionario, con diramazioni dalla suddetta rete, saranno costruite le fontanine pubbliche, a norma dell'art. 83 del Regolamento, la cui ubicazione sarà stabilita d'accordo fra il concessionario e la rappresentanza del Consorzio, sentiti i Comuni interessati.

Lo sviluppo complessivo delle reti urbane dovrà risultare all'incirca:

di chilometri 350 per la provincia di Bari
» 300 » Lecce
» 100 » Foggia
» 50 per tutti gli altri Comuni posti fuori delle dette Provincie ed indicati all'articolo 4 del presente Capitolato; le quali lunghezze s'intendono misurate sull'asse delle tubolature senza tenere conto delle brevi diramazioni o prese laterali.

Le dette reti saranno costruite in conformità dei progetti particolareggiati esecutivi, che dovranno essere redatti a cura e spesa del concessionario ed approvati dal Ministero.

Negli abitati che contano meno di 10 mila anime le dette reti, oltre a servire alle fontanine su indicate, dovranno costituire quasi un circuito pressochè egualmente distante dal perimetro esterno e dal centro degli abitati stessi.

Il concessionario dovrà presentare contemporaneamente i progetti che interessano i diversi centri di ciascuna provincia per l'accertamento di tutti gli obblighi sopra indicati.

Il concessionario avrà diritto di opporsi ad uno sviluppo delle dette reti superiore in complesso agli 800 chilometri, qualora dimostri che per esse venne già spesa una somma non inferiore a 20 milioni di lire.

Per gli abitati di Castelluccio dei Sauri in provincia di Foggia e di Montemesola, Villa Castelli, Roccaforzata, Monteparano e Montesardo in provincia di Lecce, le rispettive diramazioni si arresteranno ai punti che verranno precisati dai rappresentanti del Consorzio.

In tali punti saranno impiantate fontane in muratura capaci di erogare l'acqua condotta in servizio dei detti abitati, come sarà indicato dagli stessi rappresentanti.

Per gli abitati di S. Paolo di Civitate e di Serracapriola, in provincia di Foggia, dove l'acqua non potrà arrivare con pressione sufficiente per essere elevata in tutte le case, il concessionario avrà sempre l'obbligo di costruire la rete principale di tubolature nelle diverse parti dei detti abitati con le fontanine pubbliche, come innanzi è prescritto, e sarà limitata soltanto la distribuzione dell'acqua nelle case private, dove non arrivi a pressione naturale.

SEZIONE VIII.

Prescrizioni speciali pel canale principale ed opere accessorie

—

Art. 39.

Canale in trincea o in rilevato

—

Le sezioni del canale nei diversi tronchi dovranno essere capaci di condurre a pelo libero portate non inferiori a quelle indicate nel precedente articolo 10, restando disponibile l'altezza di 75 centimetri almeno fra il livello superiore dell'acqua e il punto più alto dell'intradosso dello speco.

Le suddette sezioni avranno forma ovoidale, per le tratte di canale ricadenti in terreni argillosi, per le altre avranno la forma di un rettangolo o di un trapezio sormontato da volta di copertura estradossata a tetto.

Non saranno ammessi cambiamenti di sezione dove non si verifichino variazioni sensibili di portata, o di natura di terreni.

Gli spessori dei rivestimenti e delle volte di copertura, nonchè la materiale struttura saranno in ogni caso tali da assicurare la stabilità e la buona riuscita delle opere e da impedire ogni infiltrazione di acqua dall'esterno, o fuga dall'interno, conformandosi in generale alle indicazioni del progetto di massima.

Sull'estradosso delle volte di copertura sarà formata una cappa impermeabile di smalto idraulico, su cui insisterà il riempimento di terreno per un'altezza non inferiore a due metri.

Il terreno di riempimento sarà conformato superiormente in modo da dare pronto scolo alle acque piovane.

La superficie delle terre che ricoprono il canale sarà seminata e mantenuta inerbata a cura e spese del concessionario. Parimenti a sua cura e spese dovrà provvedere ad ombreggiare per quanto sarà possibile le scarpate del piano superiore delle terre che ricoprono l'acquedotto con opportune piantagioni di alberi o di arbusti lateralmente al canale, in maniera, però, che le radici non siano di nocumento al sottoposto acquedotto.

Art. 40.

Canale in galleria

—

Riguardo alla capacità e forma della sezione del canale in galleria in relazione alla portata e alla natura dei terreni si richiamano le prescrizioni fatte all'articolo precedente pel canale in trincea.

Le dimensioni e la materiale struttura del rivestimento murario saranno tali da assicurare la stabilità e da impedire infiltrazioni di acqua dall'esterno.

Nei piedritti di tale rivestimento si adotterà in generale la muratura di pietrame con paramento in pietra squadrata e digrossata alla punta, e nei volti ad archi rovesci soltanto la muratura a conci lavorati o quella laterizia. Gli stessi piedritti però saranno eseguiti di muratura in mattoni, quando abbiano uno spessore limitato, non superiore ai 40 centimetri.

Le murature dovranno essere tutte con malta idraulica ed anche con cemento a rapida presa nei tratti in cui si presenteranno delle sorgive. Si avrà particolare cura di adottare i mezzi suggeriti dall'arte, a fine di impedire che le acque delle sorgive scendano dal volto e si facciano strada nell'interno dell'acquedotto dalle pareti dei piedritti, o dalla platea.

In generale tutti i pozzi di servizio, o di discesa, nonchè le finestre da aprirsi per l'esecuzione delle gallerie dovranno essere costruiti in muratura, come opere stabili, munite delle necessarie scalette in ferro per potere servire alle eventuali riparazioni nel corso dell'esercizio.

Dovranno quindi conservarsi in perfetto stato di manutenzione, con tutti gli apparecchi e gl'impianti di elevazione necessari pel loro funzionamento, custoditi in appositi edifizi.

I suddetti pozzi e le finestre saranno però ermeticamente e stabilmente chiusi in modo da evitare ogni inquinamento per le acque condotte dal canale, disponendo tuttavia le cose in modo da poter essere all'occorrenza riaperti e rimessi in esercizio, come sopra è detto.

Art. 41.

Ponti ponticelli e briglie

I ponti, i ponticelli e le briglie, che occorreranno dove il canale attraversa corsi di acqua, avvallamenti di terreno, saranno di struttura muraria e di forma e dimensioni tali da assicurare la stabilità e la buona riuscita delle opere stesse, avendosi speciale cura nelle fondazioni, perchè ricadano in suolo stabile, al sicuro dai cedimenti o da scalzamenti per effetto delle acque.

Nei progetti esecutivi che esibirà il concessionario, il Consorzio potrà apportare qualsiasi modificazione ai tipi dei detti manufatti, ai quali il concessionario dovrà strettamente attenersi nell'esecuzione dei lavori.

In generale nella struttura di ciascun monufatto dovrà essere impiegata una sola qualità di materiale a fine di evitare le dannose conseguenze di dilatazioni non uniformi nelle diverse parti, quando siano esposte a temperature estreme.

Per le tratte pensili di canale, di lunghezza superiore ai venti metri dalla diramazione per Foggia in poi, dovranno essere interposte apposite camere d'aria nelle pareti, formanti delle intercapedini intonacate con cemento, con piccoli tubi nel fondo per lo scolo delle infiltrazioni di acqua e per la ventilazione.

Art. 42.

Sifoni

Nel progetto esecutivo saranno precisati i particolari di costruzione dei sifoni, in relazione alla materiale struttura e al diametro dei tubi, alle pressioni cui devono andare soggetti ed alle altre condizioni locali, in modo da assicurarne la buona riuscita e il regolare funzionamento durante l'esercizio. A tale oggetto, piuttosto che esagerare nelle dimensioni dei diametri nell'intento di aumentare la portata dei sifoni, converrà aumentare il numero delle file dei sifoni stessi, in modo però che in complesso siano capaci di una portata non inferiore a quella indicata nell'articolo 11.

La camera, o il castello di carica dei sifoni, dovrà essere profonda in modo che la massa di acqua da introdursi nei tubi vi perda ogni velocità, e quindi entri nei tubi stessi per quanto è possibile calma e priva d'aria.

L'acqua dovrà giungere nella camera suddetta dal basso. La bocca del sifone sarà completamente sommersa e munita di griglia per impedire l'introduzione di piccoli galleggianti. Allo sbocco, l'orlo del sifone dovrà superare di almeno dieci centimetri il pelo dell'acqua nel canale.

La chiusura verrà fatta con valvola a disco mossa da apposita catena di ferro, manovrata da un argano.

All'esterno della camera di carico il sifone sarà munito di uno sfiato perenne pel libero sfogo dell'aria che potesse introdursi nel tubo.

Altri sfiatati, proporzionati al diametro ed al carico del sifone, dovranno collocarsi in buon numero lungo il percorso; e saranno manovrati da saracinesca ben vicina al tubo, per evitare che vi si accumuli l'aria.

Nei punti più bassi dovranno stabilirsi opportuni tubi di scarico, muniti delle necessarie saracinesche, canali di prolungamento e quanto altro occorre per condurre le acque di scarico fino ai colatori naturali.

I sifoni più importanti saranno divisi in diverse tratte, a mezzo di saracinesche di chiusura da manovrarsi nei casi di rottura. Là dove saranno collocate tali saracinesche converrà riunire le file dei tubi, mediante altri due tubi traversali, l'uno sopra e l'altro sotto corrente alla saracinesca, per potere fare il riempimento di parte del sifone durante le riparazioni.

Lungo la linea dei sifoni dovranno collocarsi gli apparecchi automatici di allarme, gli idrometri autoregistratori e dei piezometri a mercurio, a fine di avere immediato avviso nel caso di scoppio di tubi e conoscere di continuo il modo di funzionamento degli stessi.

I tubi dovranno essere collocati nel terreno a profondità non minore di metri quattro dal piano di posa a quello di campagna; e lo stesso piano di posa dovrà essere accuratamente regolato ed all'occorrenza prosciugato e consolidato con opportuni drenaggi e lavori murari sia a secco che in calce.

Le diverse file di tubi dovranno essere fra loro parallele ed a distanza non inferiore a quattro diametri contati di asse in asse. In nessun caso la distanza tra le pareti esterne dei tubi dovrà essere minore di metri due.

In corrispondenza delle tratte più depresse dei detti sifoni saranno costruite opportune opere murarie, osservando le prescrizioni fatte nel precedente articolo 41; le quali opere saranno da precisarsi nel progetto esecutivo.

Art. 43.

Salti motori

Prima del salto dovrà stabilirsi un'ampia vasca di raccolta in muratura, con la platea sottoposta di metri tre al fondo del canale.

Nel fondo della detta vasca saranno collocati i tubi destinati a condurre tutta la portata del canale per sversarla al basso della caduta ove servirà a porre in movimento una o più turbine che daranno forza motrice.

Questi tubi saranno in numero e con diametro sufficiente per non produrre alterazione nel livello dell'acqua del canale a monte della caduta, e nel tempo stesso non dovranno eccedere il bisogno, per non provocare cadute di acque dentro gli stessi tubi.

Ciascun tubo sarà munito di valvola a disco manovrabile con catena di ferro, mossa da argano, per essere chiuso in caso di riparazione, o di sospensione nel funzionamento delle turbine.

Al piede della caduta sarà costruita una vasca in muratura di raccolta dell'acqua che dovrà defluire nel canale sottocorrente al salto.

Questa vasca, sul fondo della quale dovranno avere libero sbocco i tubi suindicati, sarà profonda metri quattro sotto il fondo del canale a valle del salto, per modo che abbiano ad estinguersi i moti vorticosi dell'acqua prodotti dalla caduta.

Sarà obbligo del concessionario di adottare nell'impianto meccanico tutti quei perfezionamenti che l'arte e la scienza suggeriscono, a fine di avere regolarità e sicurezza nell'esercizio col maggiore effetto utile, evitando specialmente di compromettere la purezza e la potabilità delle acque.

Art. 44.

Prese d'acqua

Appositi edifizi con bocche tassate dovranno costruirsi lateralmente al canale, in corrispondenza delle diverse prese d'acqua, per poterne determinare la portata con sufficiente esattezza, adottandosi perciò i tipi riconosciuti più adatti. A richiesta del consorzio, il concessionario dovrà però costruire, in corrispondenza delle dette prese, delle vasche di misura di struttura muraria e della indicata capacità, con cui si possa esattamente valutare la portata delle prese stesse o quella dell'intero canale.

Art. 45.

Scarichi

Lungo il percorso del canale, dovunque sia possibile ed a distanza generalmente non maggiore di chilometri sette, saranno

progettati ed eseguiti edifici per scaricare le acque del canale, in corrispondenza dei quali saranno eseguite nello stesso canale opere d'interclusione, per poter mettere all'asciutto soltanto la tratta compresa fra due scarichi successivi.

La platea di fondo dei detti scarichi dovrà essere almeno di un metro sottoposta al fondo del canale, e il cunicolo successivo, in muratura, dovrà avere una sensibile pendenza per facilitare la uscita delle acque.

All'occorrenza saranno eseguite, a valle, a cura e spese del concessionario, le opere necessarie per evitare danni alle proprietà pubbliche e private.

Ogni scarico sarà munito di saracinesca in ferro, agevolmente manovrabile con appositi meccanismi, la quale dovrà chiudere ermeticamente il canale a fine di impedire ogni causa d'inquinamento delle acque.

I salti motori lungo il canale saranno preceduti da uno scarico a breve distanza, per fare luogo alle eventuali riparazioni.

Art. 46.

Pozzetti di visita

—

Per potere eseguire le visite nell'interno del canale dovranno stabilirsi pozzetti di accesso, posti alla distanza media di metri 250 nel primo tronco del canale, compreso fra Caposele e la diramazione di Foggia, ed a metri 500 negli altri tronchi, fatta eccezione pei tratti in galleria, pei quali serviranno di accesso, durante la manutenzione, i pozzi e le finestre eseguite per la costruzione, giusta il disposto dell'art. 40.

Sulla verticale del pozzetto la platea del canale sarà ribassata di cinquanta centimetri; ed ogni pozzetto avrà la sua scala di spranghe in ferro infisse nella muratura per la discesa e la ascesa.

Ad ogni due chilometri circa i pozzetti saranno sormontati da un casotto in muratura, con porta in ferro; gli altri pozzetti emergonno dalla campagna per l'altezza di almeno cinquanta centimetri e verranno ricoperti da chiusura di pieta inclinata, assicurata con spranga di ferro e ricoperta di terra.

Art. 47.

Strada di servizio

—

Sulla zona di terreno che sarà definitivamente occupata dal canale, o in vicinanza, sarà costruita una strada continua, larga almeno quattro metri. per l'accesso del personale addetto alla sorveglianza e manutenzione del canale e pel trasporto e deposito dei materiali occorrenti per le yentuali riparazioni,

Tale strada dovrà seguire l'andamento del canale anche lungo le linee dei sifoni e si svilupperà convenientemente sul fianco dei monti e delle colline che fossero attraversati in galleria del canale.

Opportune diramazioni condurranno ai pozzi, alle prossime strade rotabili. ai punti più depressi dei sifoni ed a tutti gli edifizi di una certa importanza, tra i quali le camere d'imbocco e sbocco dei sifoni stessi, i serbatoi, ecc.

Essa dovrà avere una buona massicciata, opportuni manufatti pel valico di fossi e corsi d'acqua, in modo che il transito vi sia comodo e sicuro.

Art. 48.

Case cantoniere

—

Per l'alloggio dei guardiani saranno stabilite in vicinanza del canale, e nel lato a valle, a distanza non inferiore a metri 20, delle case cantoniere, secondo il tipo che sarà approvato col progetto esecutivo.

Queste case ricadranno alla distanza di circa sei chilometri, salvo in qualche tratto ove convenisse variare alquanto tale distanza per la sorveglianza di speciali importanti manufatti.

Dette case saranno semplici o doppie, per l'alloggio di uno o due guardiani, a seconda del bisogno; i forni e i cessi saranno all'esterno e nella parte a valle dell'acquedotto, dove non riescano di alcun pregiudizio.

Art. 49.

Colonnette chilometriche e capisaldi; termini e chiusure

—

Lungo l'andamento del canale dovranno collocarsi delle colonnette in pietra portanti incise le distanze chilometriche, le quali saranno segnate anche sulle case cantoniere, e sui casotti lungo il canale.

Sulle case cantoniere e sui principali manufatti saranno collocati dei capisaldi, formati da piastrine di ghisa incastrate nei muri e portanti incise le linee di livello e le quote sul mare.

Lungo tutto il canale saranno collocati termini, necessari per bene determinare le linee di confine fra le zone di terreno espropriate e quelle contigue.

I termini saranno in pietra, di dimensioni tali da essere facilmente visibili e porteranno incise le lettere *A. P.*

Lungo le predette linee di confine saranno possibilmente piantate e mantenute siepi vive.

Art. 50.

Linee telefoniche e telegrafiche, apparecchi automatici

—

Per rendere rapido e sicuro il servizio, lungo tutto il canale sarà collocata una linea telegrafica ed un'altra telefonica, conformi a quelle esercitate dallo Stato, alle quali saranno collegate; e con tali linee saranno rispettivamente posti in comunicazione fra loro gli uffici di sorveglianza tanto del concessionario che del Consorzio e le case cantoniere.

Inoltre saranno collocati lungo il canale, nei siti adatti, tutti gli apparecchi automatici, suggeriti dall'arte e dall'esperienza per la sorveglianza dell'esercizio e della manutenzione dell'opera.

SEZIONE IX.

Prescrizioni speciali per le diramazioni del canale principale e pei serbatoi.

Art. 51.

Canali praticabili in muratura ed opere accessorie

—

I canali a pelo libero delle diramazioni principali per Foggia Lecce e Taranto, indicati ai precedenti articoli 13, 21, 22 e 23, saranno costruiti in muratura con le stesse norme indicate per l'acquedotto, sia per quanto riguarda le tratte in trincea, che per, le gallerie, i ponti, i salti motori e le opere accessorie.

Si richiamano quindi al riguardo le disposizioni fatte per l'acquedotto principale nella precedente sezione VIII, le quali saranno tutte esattamente osservate anche pei sifoni intercalati nei detti canali.

Le sezioni di norma dovranno uniformarsi a quelle del progetto di massima governativo, ed avranno generalmente la forma di un rettangolo sormontato da voltino estradossato a tetto, sul quale insisterà il riempimento di terreno per un'altezza non inferiore a metri due.

Il Consorzio si riserva la facoltà di prescrivere che sia lasciata anche una camera d'aria fra l'estradosso del voltino e la superficie del terreno.

Tali sezioni dovranno essere capaci delle portate indicate nei citati articoli, restando sul pelo dell'acqua un franco non minore di centimetri settantacinque nei canali della diramazione per Foggia, da Monte Maggiore all'estremo e nel canale da Fasano per Ceglie a Francavilla, ed un franco non inferiore a centimetri cinquanta in quello della diramazione per Taranto.

Art. 52.

Canali non praticabili

—

I canali a pelo libero non praticabili saranno costituiti da cunicoli a sezione circolare, o rettangolare ad angoli raccordati, ca-

paci di convogliare a pelo libero oltre al doppio della portata assegnata per ciascun tratto, restando ancora disponibile un'altezza di circa venti centimetri.

La platea e le pareti laterali saranno fatte di smalto di cemento idraulico, di sufficiente spessore per assicurare la stabilità e l'impermeabilità del detto cunicolo.

Nei tratti ricadenti in roccia potrà adoperarsi anche il calcestruzzo con malta idraulica di calce e pozzolana, purchè sia assicurata la buna riuscita del lavoro.

L'interno del detto cunicolo sarà accuratamente intonacato con cemento idraulico a lenta presa.

La copertura sarà fatta con lastre di pietra murate e ricoperte con smalto di cemento, in modo da impedire ogni infiltrazione di acqua dall'esterno.

Il riempimento superiore si farà da prima con grosse pietre, disposte in modo da formare cunicoli capaci per la circolazione dell'aria, od anche una sola camera d'aria e quindi con pietrame più minuto ed in ultimo con terreno, il quale dovrà formare superiormente un sensibile rialzo al sicuro dalle permeazioni e dai ristagni delle piovane.

Dove i detti cunicoli abbiano un'inclinazione molto sensibile, la platea dovrà essere conformata a gradoni, ed, all'occorrenza, saranno intercalati dei piccoli salti con pozzetti lungo il percorso.

Nell'attraversamento di fossi ed avvallamenti di terreno saranno costruiti opportuni manufatti, a fine di evitare il più possibile i sifoni.

Sulla linea dei detti canali saranno costruiti pozzetti di accesso come pei canali praticabili, alla distanza di circa metri 250 fra loro, i quali emergeranno di non meno di cinquanta centimetri sul piano di campagna e verranno chiusi con lastre di pietra assicurate con spranghe di ferro e coperte di terreno.

Art. 53.

Tubolature

—

Le tubolature in condotta forzata saranno in generale costituite di tubi di ghisa. Quelle soggette a piccole pressioni, inferiori ad un'atmosfera, potranno essere costruite in cemento.

È fatta facoltà al concessionario di costruire in cemento armato le tubolature sottoposte a pressioni non superiori a cinque atmosfere, purchè resistenti alle prove e tali da presentare sufficiente garanzia d'impermeabilità, di sicurezza e regolarità dell' esercizio.

Tale facoltà però è subordinata all'approvazione della legale rappresentanza del Consorzio.

Le giunzioni dei tubi saranno fatte coi migliori metodi conosciuti.

Le condotture dovranno essere posate in terreno sodo od asciutto, o reso tale mediante opportuni lavori, a profondità non minore di metri tre dal piano di campagna.

Per qualche breve tratto potranno essere incassate nel terreno a minore profondità, a condizione che, il riempimento soprastante abbia l'altezza non inferiore a metri tre, formando un rialzo sulla campagna.

Il riempimento superiore sarà formato da prima con pietre disposte in modo da lasciare dei vuoti per la circolazione dell'aria, od anche una camera sola a giudizio dell'ufficio di sorveglianza e quindi con pietrame più minuto e terreno, formando superiormente un sensibile rialzo esterno, garentito dall'invasione delle acque pluviali.

Le tubolature saranno fornite di tutti gli apparecchi suggeriti dall'arte e dall'esperienza, per la regolarità e perfezione dell'esercizio e della manutenzione; e nei sifoni più importanti saranno osservate tutte le norme indicate nell'articolo 42.

Nell'attraversamento dei corsi d'acqua saranno in generale costruite opere stabili in muratura a norma dell'articolo 41, per sostegno delle tubolature; e a tali opere saranno annessi i canali di scarico.

Dove poi fosse necessario di sottopassare i corsi d'acqua sarà costruita nel punto più depresso della tubolatura una camera di scarico, dalla quale l'aqua sarà estratta mediante pompe quando non si possa diversamente.

Dovunque sia possibile saranno costruiti pozzetti d' interruzione e di scarico; e saranno collocati a brevi distanze i pozzetti di visita, di struttura muraria e garentiti in modo da evitare ogni causa di inquinamento per le acque.

Art. 54.

Serbatoi

—

I serbatoi in muratura, indicati negli articoli precedenti, saranno costruiti secondo i tipi che, proposti dal concessionario col progetto esecutivo, verranno approvati dal Ministero. In generale saranno incassati profondamente nel terreno o scavati in galleria, e dove per speciali condizioni locali dovessero emergere dalla campagna, saranno coperti con rilevati grossi non meno di metri quattro, che saranno piantati e tenuti a boschetto.

La condotta di distribuzione sarà collocata nel fondo e dal lato opposto di quella di arrivo e così il tubo di scarico; lo sfioratore sarà di poco più basso della condotta di arrivo. Le condotture e le bocche di scarico saranno munite di saracinesche: e dall'esterno sarà indicata l'altezza dell'acqua, mediante adatto apparecchio che avrà un indice di riferimento nella casa cantoniera più vicina.

Art. 55.

Impianti elevatori.

Per elevare l'acqua nelle tubolature ascendenti, in servizio dei Comuni indicati negli articoli precedenti, occorreranno impianti meccanici, collocati in appositi edifizi, quali saranno precisati nei progetti esecutivi, di cui all'articolo 8. In tali impianti si dovranno adottare tutti quei perfezionamenti che assicurino la regolarità e continuità dell'esercizio, col maggiore effetto utile, evitando di compromettere la purezza e la potabilità dell'acqua.

Dove non esistano cadute di acqua, o non sia il caso di trasmettere la forza prodotta, il concessionario eseguirà l'impianto a vapore.

In ogni impianto dovranno aversi macchine ed apparecchi di riserva, e quant'altro occorre per potere sopperire al bisogno in caso di guasti e per eseguire prontamente le necessarie riparazioni.

CAPO III.

Esecuzione dei lavori.

—

SEZIONE I.

Varianti, espropriazioni, opere di allacciamento e di misura delle sorgenti del Sele a Caposele, opere complementari.

—

Art. 56.

Varianti.

—

Il concessionario in qualunque stadio delle costruzioni potrà proporre varianti ai progetti esecutivi approvati, le quali, nel limite delle modalità generali fissate dal presente capitolato, avessero per oggetto di migliorare le condizioni della costruzione o dell'esercizio dell'opera.

Le varianti non potranno venire eseguite senza la preventiva approvazione del Ministero dei lavori pubblici, al quale dovranno essere proposte dal concessionario con regolari progetti di esecuzione.

Il Ministero predetto è giudice insindacabile dell'opportunità ed ammissione delle varianti medesime. La proposta ed esame di queste varianti non arresteranno la decorrenza dei termini stabiliti all'articolo 75 per l'ultimazione delle costruzioni.

Nel caso di varianti eseguite senza preventiva regolare approvazione, il Ministero avrà diritto di far mettere le cose nelle condizioni prescritte dai progetti approvati, a totali spese del concessionario.

Art. 57.

Espropriazioni

—

Ottenuto il decreto che approva il progetto esecutivo dei lavori, il concessionario eseguirà a sua cura e spesa le eventuali espropriazioni permanenti per le sorgenti di Caposele, e le espropriazioni per la zona di loro protezione e servitù, e le relative opere di allacciamento e di misura, per l'acquedotto principale e per le diverse condotture all'esterno o nell'interno degli abitati, compresi tutti i manufatti e le strade occorrenti sia per la costruzione che per l'esercizio, la manutenzione e le riparazioni ordinarie e straordinarie dell'opera, con tutte le sue dipendenze.

Oltre gli stabili da occuparsi per l'impianto delle diverse condotture e dei relativi manufatti, dovranno essere espropriati i suoli adiacenti per la larghezza di un metro almeno oltre i limiti delle scarpate e una zona larga metri cinque intorno ai serbatoi, magazzini, case cantoniere ed altri fabbricati.

Per le cantoniere dovrà essere espropriate anche un'area di terreno contiguo di metri 20 × 20.

Saranno inoltre comprese nelle espropriazioni tutte le zone di terreno nelle quali ricadano le fognature e le opere di consolidamento, e che debbano rinsaldirsi con rimboschimenti.

Gli stabili espropriati dovranno rimanere di proprietà del Consorzio, senza alcun vincolo di servitù derivante da diritto di terzi.

Il concessionario dovrà, inoltre, con opere o indennità liberare l'acquedotto dalle servitù stabilite dalla legge.

Saranno inoltre a suo carico tutte le indennità che si dovessero corrispondere in conseguenza delle servitù stabilite col regolamento per l'esecuzione della legge 26 giugno 1902, n. 245, a favore dell'acquedotto, sue diramazioni e dipendenze.

Il concessionario dovrà poi eseguire, a sua cura e spese, tutte le espropriazioni temporanee occorrenti per la strada di servizio, per deposito ed estrazione dei materiali, impianto di cantieri, e per quanto altro sarà necessario sie per la costruzione che per la manutenzione dell'opera.

Le dette espropriazioni, sì permanenti che temporanee, dovranno essere fatte secondo le disposizioni della vigente legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

L'ammontare dei prezzi, dei compensi, delle indennità e delle spese bisognevoli a tali espropriazioni, come ancora il risarcimento dei danni che potessero derivare ai privati ed alle amministrazioni pubbliche dalle medesime espropriazioni e da tutti i lavori di costruzione e di manutenzione, o di riparazione ordinaria e straordinaria, per tutta la durata della concessione, saranno a carico del concessionario, e il Consorzio vi rimarrà interamente estraneo, non potendo in nessun caso essere chiamato in rilievo per domande, pretese o molestie che venissero fatte allo stesso concessionario.

Questi dovrà consegnare al Consorzio la copia conforme, autenticata dalla R. Prefettura, di tutti gli atti relativi alle dette espropriazioni, a misura che vengano definito, con i certificati di iscrizione ipotecaria e di voltura catastale.

Il Consorzio potrà esigere che siano perfezionate le pratiche di espropriazione che riconoscesse in qualche parte manchevoli, e il concessionario dovrà ottemperare alle disposizioni che ricevesse in proposito, sotto pena dell'esecuzione di ufficio in caso di inadempimento.

Art. 58.

Provvedimenti per eliminare cause d'infezione

—

Il concessionario dovrà provvedere col massimo rigore per sopprimere le cause di eventuali infezioni, derivabili da abitazioni prossime all'acquedotto, da concimaie, da bacini palustri, e da altre cause consimili. Qualora avvenissero inquinamenti delle acque per colpa o negligenza del concessionario, questi dovrà pagare un'indennità corrispondente ai danni che ne deriveranno, più una multa eguale all'indennità predetta.

Art. 59.

Attraversamento di strade, ferrovie e corsi d'acqua

—

Il concessionario dovrà adempiere a tutte le prescrizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti, od emanate dalle autorità competenti in ordine alle occupazioni, attraversamenti o deviazioni di strade pubbliche o gravate di servitù pubblica, ed alla costruzione di ponti o di altre opere sui corsi di acqua.

Egli dovrà perciò ottenere preventivo consenso dalle autorità competenti, obbligandosi all'osservanza di tutte le prescrizioni od obblighi, ed all'esecuzione delle eventuali opere provvisionali che potessero venire imposte.

Art. 60.

Opere di allacciamento e di misura delle sorgenti del Sele a Caposele e strada di accesso

—

Entro tre mesi dalla data di stipulazione del contratto di concessione saranno consegnati al concessionario i lavori che si troveranno eseguiti intorno alle sorgenti del Sele a Caposele, con la strada di accesso; ed il concessionario sarà obbligato a riceverli ed a mantenerli per tutta la durata della concessione nello stato in cui si troveranno, senza alcuna responsabilità da parte del Consorzio.

Egli dovrà eseguire le opere stabili murarie, per l'allacciamento e la misura delle sorgenti stesse seguendo le modalità di esecuzione risultanti per dette opere dai progetti compilati a cura del Ministero dei Lavori Pubblici, in data del 12 e 14 marzo 1902, che saranno posti a sua disposizione, ai sensi dell'art. 6 della legge 26 giugno 1902, salvo le varianti e maggiori lavori che a tutela della responsabilità che gli compete per la completa riuscita delle opere credesse di proporre ai sensi degli art. 56 e 61 del presente Capitolato.

Il piazzale da formarsi contiguo alle opere di presa dovrà essere opportunamente regolato e chiuso all'accesso del pubblico e vi sarà costruito un edifizio commemorativo, come dai disegni allegati al progetto di massima.

Art. 61.

Opere complementari

—

L'approvazione data ai progetti esecutivi ed a quelli delle varianti di cui al precedente articolo 56, non esonera in modo alcuno il concessionario dall'eseguire a proprie spese e cura e sotto la propria responsabilità tutte quelle maggiori opere, che, quantunque non previste negli anzidetti progetti, si rendessero necessarie per la completa costruzione e stabilità dell'acquedotto, delle singole sue parti, dipendenze ed accessori.

SEZIONE II.

Qualità e provenienza dei materiali da costruzione, modo di esecuzione delle diverse categorie di lavori.

Art. 62.

Qualità e provenienza dei materiali.

—

Il concessionario sarà pienamente libero di ricavare i materiali da costruzione dalle località che ravviserà più adatte e più convenienti.

Essi dovranno però essere tutti indistintamente di ottima qualità in modo da garantire completamente la stabilità e la durata delle costruzioni in cui dovranno essere impegnati.

Per quanto si riferisce alla fornitura dei materiali e meccanismi, il concessionario dovrà a parità di condizioni dare la preferenza agli opifici nazionali.

Art. 63.

Malte e calcestruzzi

—

Le malte e i calcestruzzi dovranno essere idraulici, cioè com-

posti con calce grassa e pozzolana, oppure con calce idraulica e sabbia, o cemento, in quelle proporzioni che negli assaggi da praticarsi daranno i più soddisfacenti risultati.

Art. 64.

Intonaco

—

L'intonaco nelle pareti interne dei canali si farà con malta diligentemente manipolata, di cemento idraulico, tipo Portland artificiale, a lenta presa, e sabbia salicea, ben granita, scevra di sostanze terrose ed all'occorrenza lavata.

Le pareti da intonacarsi saranno prima bene spazzate e ripulite e le commessure inaffiate, quindi la malta vi sarà gettata con forza e fatta penetrare nelle stesse commessure in modo da aderirvi tenacemente.

Dopo che un primo strato di malta così gettata sarà alquanto asciutto, si coprirà con un secondo strato da distendersi con la cazzuola, che sarà debitamente conguagliato in modo da ottenere le superficie perfettamente unite e liscie, senza ondulazioni o screpolature e con regolarità di centinature nelle pareti arcuate.

Lo spessore di questo sendo strato non dovrà essere inferiore a un centimetro.

Art. 65.

Fondazioni

—

Le fondazioni delle opere d'arte e di tutti i manufatti in genere verranno impiantate in un suolo stabile, al sicuro da cedimento o da scalzamento per effetto delle acque.

Dove le fondazioni dovranno stabilirsi sopra basi di calcestruzzo, questo dovrà impiegarsi all'asciutto, salvo i casi in cui occorressero esaurimenti straordinari; ed in tali circostanze si dovranno adottare i migliori mezzi suggeriti dall'arte perchè il masso di calcestruzzo riesca regolasmente disteso, compresso e non dilavato.

Art. 66.

Murature

—

Tutte le murature dovranno eseguirsi secondo le migliori regole dell'arte e soddisfare alla condizione essenziale di presentare una struttura compatta, omogenea e resistentente, ed il maggiore collegamento possibile.

La muratura a secco, da impiegarsi soltanto per chiusure, oppure per piccoli sostegni o rivestimenti di scarpate, sarà eseguita con pietre di rientranza non minore di trenta centimetri, impiegando nelle facce viste e nei coronamenti quello più adatto per la regolarità della costruzione e collocando le più lunghe nel nel senso trasversale, pel necessario collegamento del masso murale. In nessun'altro caso sarà ammessa la muratura a secco con rivestimento o senza.

Il calcestruzzo, da impiegarsi nelle fondazioni, sarà formato con malta idraulica e con pietrisco, o ghjaia lavata, i cui pezzi, scevri di materie terrose, saranno di lato o di diametro non eccedente sei centimetri e non minore di centimetri due.

Il calcestruzzo verrà disteso e compresso in maniera che non restino vani nello spazio che deve contenerlo; e quindi spianatane la superficie, sarà lasciato in riposo pel tempo che occorrerà, perchè possa resistere alla pressione cui deve andar soggetto, salvo speciali casi di riconosciuta urg.nza.

La muratura di pietrame e malta idraulica sarà eseguita con scapoli di cava.

Le pietre, prima di essere collocate in opera, saranno ripulite dalle sostanze terrose, ed all'occorenza diligentemente lavate.

Nei muri di maggiore impegno, come pile e spalle di ponti e viadotti, grandi muri d'ala e di sostegno, verranno nella muratura ordinaria intercalate orizzontalmente delle cinture e legati di pietra scalpellata, ovvero di corsi di mattoni, disposti a distanza non maggiore di due metri da centro a centro.

La muratura laterizia, pure con malta idraulica, si eleverà a corsi regolarmente orizzontali, o secondo la normale alla superficie d'intradosso dei volti ed in modo che le commessure siano alternate in ogni senso, ed abbiano in paramento una larghezza non maggiore di otto, nè minore di sei millimitri. I mattoni, prima di essere messi in opera, saranno completamente immersi nell'acqua.

Art. 67.

Escavazione delle gallerie

—

L'escavazione delle gallerie sarà eseguita secondo le migliori cautele suggerite dall'arte in relazione alla natura delle rocce da scavarsi, ed a tutte le circostanze che si verificassero, armando e puntellando quando occorre, gli scavi, perchè possano procedere con la massima sicurezza e regolarità.

Nell'apertura delle gallerie in materia argillosa o schistosa devesi aver cura di fare sollecitamente seguire allo scavo il rivestimento murario, perchè lo scavo resti il minor tempo possibile esposto all'azione dell'atmosfera.

Sia durante gli scavi che durante l'eseguimento delle murature, dovranno impiegarsi quei mezzi che saranno necessari per esaurire completamente le acque e mantenere i lavori all'asciutto.

Tutte le parti interne della galleria durante i lavori saranno costantemente ben ventilate per modo che la respirazione degli operai vi si faccia comodamente e liberamente, ed i cantieri siano prontamente sgombrati dal fumo delle mine e dall'aria corrotta; l'illuminazione vi sarà fatta con luce elettrica.

Art. 68.

Materiali metallici per sifoni e per tubolature

—

Pei sifoni e per le tubolature s'impiegheranno generalmente tubi di ghisa fusi verticalmente ed il concessionario avrà l'obbligo di fare sorvegliare la fusione e le prove che ciascun tubo dovrà subire nell'officina di fabbricazione prima di essere spedito.

I tubi dei sifoni e delle condotture soggetti a grandi carichi dovranno essere costruiti in ferro laminato, saldato a gas ossidrico od in acciaio.

Tutti i tubi prima di essere collocati in opera sasanno accuratamente verificati negli spessori e dopo messi in opera saranno assoggettati mediante una pompa premente a pressione doppia di quella idrostatica che dovranno sopportare durante l'esercizio, ed il concessionario avrà l'obbligo di sostituire prontamente con altri di buona qualità quei tubi che manifestessero dei guasti o dei difetti.

Art. 69.

Materiale struttura delle opere murarie

—

La materiale struttura delle opere murarie sarà generalmente formata di pietrame ordinario e malta idraulica. Per talune parti delle dette opere si prescrivono speciali magisteri e materiali come appresso:

Il paramento visto sarà eseguito in pietra squadrata e digrossata alla punta e dove occorre in pietrame scalpellato (bolognini).

Le volte in genere saranno eseguite in mattoni o in pietra scalpellata, lavorata a squadro ed a raggio, a perfetto combaciamento per tutto lo spessore delle volte stesse.

Le platee di fondazione saranno eseguite in calcestruzzo.

Le chiavi, i pulvinari delle volte, le fasce, le copertine, i lastricati, i cantonali e le altre parti dei manufatti, esposte alle acque correnti, saranno eseguiti in pietra da taglio e così le soglie ed i gradini delle case cantoniere e nei casotti.

G'intonaci nell'interno dell'acquedotto e dei canali saranno eseguiti in cemento.

Le cappe delle volte saranno eseguite con smalto idraulico. Le coperture dei canali in muratura, a pelo libero non praticabili, saranno formate con pietra da taglio, e rivestite con smalto di cemento idraulico in modo da riuscire impermeabili.

Art. 70.

Disposizioni generali per l'esecuzione dei diversi lavori

Le norme contenute nel presente capitolato, in ordine all'esecuzione dei lavori ed alla qualità dei materiali non escludono pel concessionario l'obbligo di osservare tutte quelle altre norme necessarie per eseguire a perfetta regola d'arte tutte le opere con materiali e magisteri appropriati e rispondenti alla specie dei lavori che si richiede ed alla loro destinazione, per modo da ultimare intieramente e rendere atto ad un regolare esercizio l'acquedotto con tutte le sue dipendenze ed accessori.

Sezione III.

Disposizioni generali

Art. 71.

Osservanza di leggi e regolamenti

La concessione è subordinata all'osservanza della legge 26 giugno 1902, per l'acquedotto pugliese, del relativo regolamento, nonchè della legge sui Lavori Pubblici e delle altre leggi e regolamenti applicabili al caso.

Il concessionario sarà obbligato ad ottemperare a tutte le disposizioni delle leggi 17 marzo 1898, n. 80, per gl'infortuni del lavoro; 2 novembre 1901, n. 460, sulla malaria; e 19 giugno 1902, n. 242, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, e dei regolamenti relativi, e ad adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire la salute degli operai ed a prevenire infortuni, specialmente nei lavori pericolosi ed insalubri, restando responsabile dell'inosservanza di tali prescrizione da parte dei suoi dipendenti.

Art. 72.

Direzione ed assistenza ai lavori per conto del concessionario

Il concessionario dovrà avere alla sua dipendenza e nei luoghi opportuni il personale tecnico necessario per la direzione e l'assistenza dei lavori, quand'anche fossero eseguiti per cottimi o subappalti.

Il detto personale dovrà avere i necessari requisiti d'idoneità tecnica e di moralità.

Art. 73.

Disegni di opere da fornirsi dal concessionario

Dopo che ciascuna opera sarà compiuta, il concessionario dovrà fornire alla rappresentanza del Consorzio una copia dei relativi disegni di esecuzione, quotati e particolareggiati.

Art. 74.

Sorveglianza dei lavori

Il Ministero dei Lavori Pubblici, per mezzo di apposito ufficio di sorveglianza, vigilerà perchè i lavori siano eseguiti a tutta regola d'arte ed a norma della concessione, del capitolato presente e del regolamento, senza che pel fatto di tale sorveglianza resti menomata la responsabilità che ha il concessionario della buona riuscita dei lavori.

I funzionari a ciò delegati avranno facoltà di visitare ed assistere i lavori, eseguirvi prove, esperienze, misurazioni ed assaggi; ed il concessionario od i suoi dipendenti dovranno fornire loro tutti i chiarimenti e mezzi opportuni ed, all'occorrenza, sospendere momentaneamente i lavori.

Essi, trovando i lavori condotti in modo non soddisfacente, ne constateranno ogni irregolarità con apposito verbale, da compilarsi, previo un solo invito ai preposti locali del concessionario, riferendone contemporaneamente alla direzione dell'ufficio di sorveglianza, la quale potrà sospendere i lavori irregolarmente eseguiti ed imporne la demolizione e la conseguente ricostruzione a carico del concessionario.

A richiesta del detto Ufficio si dovranno allontanare dai cantieri le provviste ed i materiali che a suo insindacabile giudizio non corrispondessero alle prescrizioni del progetto esecutivo o del presente capitolato.

Sezione IV.

Termine per l'esecuzione dei lavori - Penali ed esecuzione d'ufficio in caso di ritardo - Collaudo.

Art. 75.

Termine per l'esecuzione dei lavori

Tutti i lavori che formano oggetto della concessione dovranno essere compiuti nel termine improrogabile di dieci anni, a contare dal giorno in cui verrà partecipata al concessionario l'approvazione del contratto.

Art. 76.

Penale in caso di ritardo

Qualora nel termine assegnato negli articoli 75 e 79 l'opera non sia di fatto compiuta, e l'acqua non sia condotta e distribuita in tutti i centri abitati indicati all'art. 4, il concessionario pagherà una multa in ragione di lire cinquemila (L. 5000) al giorno. Qualora il ritardo si protragga per un anno si avrà per risoluto il contratto senza il bisogno di pronunzia del magistrato; ed il concessionario, pel semplice fatto del ritardo, rinunziando al beneficio della purgazione della mora, perderà la cauzione in favore del Consorzio ed incorrerà nella decadenza.

Art. 77.

Cominciamento ed ordine dei lavori.

Nel termine di un mese decorrente dalla data di approvazione del progetto esecutivo, di che al primo capoverso del precedente articolo 8, il concessionario dovrà iniziare i lavori, sviluppandoli convenientemente e con la dovuta alacrità, a cominciare dalla galleria dell'Appennino, ponendo mano successivamente alle altre gallerie lungo il canale principale fra l'Ofanto e Venosa, in modo da darle ultimate nel termine prefisso.

Per gli altri tronchi del canale principale, come per le diverse diramazioni, il concessionario sarà libero di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno, per ultimarli nel termine assegnato, fermo il disposto dell'articolo 341 della legge sulle opere pubbliche.

Art. 78.

Penale in caso di sospensione o d'insufficiente sviluppo dei lavori

Quando i lavori vengano sospesi o non proseguiti con quella alacrità, che sia necessaria ad assicurarne il compimento nel termine stabilito dall'articolo 75, il Ministero potrà stabilire termini speciali per l'esecuzione di determinate parti dell'opera.

Il concessionario incorrerà, scaduto il termine, in una penale di lire cinquecento (500,00) per ogni giorno di ritardo: potrà pure disporsi con decreto ministeriale, udito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato, l'esecuzione di ufficio o pronunciarsi la decadenza.

Art. 79.

Collaudo dei lavori

Il collaudo totale o parziale avrà luogo colle norme dagli articoli 27 e 28 del regolamento.

Il concessionario dovrà fornire a sue spese quanto è necessario per compiere le operazioni di collaudo, e dovrà ristabilire le parti delle opere alterate nell'eseguire le verificazioni.

Gli sarà prescritto un termine per supplire alle eventuali deficienze ed aprire l'acquedotto in tutto o in parte all'esercizio, decorso il quale incorrerà nella multa di cui all'articolo 76, e potrà essere disposta l'esecuzione d'ufficio o pronunziata la decadenza.

Art. 80.

Disposizione finale

Il presente capitolato trova il suo complemento in tutte le disposizioni del suindicato regolamento, le quali disciplinano la gara, l'aggiudicazione ed il contratto, i Comuni da fornire d'acqua e loro distribuzione in categoria, i progetti dell'opera, la responsabilità del concessionario, il decreto di subconcessione, la costruzione, il collaudo, l'apertura all'esercizio, la restituzione della cauzione, il pagamento del concorso consorziale, la manutenzione ed esercizio, i provvedimenti contro il concessionario, il riscatto e la devoluzione, la polizia dell'acquedotto.

Art. 81.

Elenco dei prezzi unitarî

in base ai quali saranno valutate le opere eseguite nei casi di rescissione del contratto a termini dell'articolo 92 del Regolamento

Num. d'ordine	INDICAZIONE delle categorie dei lavori	Unità di misura cui si riferisce il prezzo	PREZZO dell'unità di misura espresso in	
			cifre	tutte lettere
	1. — Canale principale in muratura da Caposele alle diramazioni per Fasano e Locorotondo.			
	1° Tronco da Caposele alla diramazione per la Provincia di Foggia:			
1	Canale in trincea o su manufatti	m. lineare	165	Lire centosessantacinque.
2	Canale in galleria di lunghezza non superioriore a m. 500	»	340	Lire trecentoquaranta.
3	Canale in galleria di lunghezza compresa fra m. 501 e 1000	»	440	Lire quattrocentoquaranta.
4	Canale in galleria di lunghezza compresa fra m. 1001 e 2000	»	580	Lire cinquecentottanta.
5	Canale in galleria di lunghezza compresa fra m. 2001 e 4000	»	730	Lire settecentotrenta.
6	Canale in galleria di lunghezza compresa fra m. 4001 e 7000	»	870	Lire ottocentosettanta.
7	Canale nella galleria dell'Appennino, dalla sponda sinistra del torrente Minuto allo sbocco sulla ripa destra del torrente Montecalvo	»	1000	Lire mille.
	2° Tronco dalla diramazione per la Provincia di Foggia alla sponda sinistra del Vallone Ulmeto:			
8	Canale in trincea o su manufatti	»	160	Lire centosessanta.
9	Canale in galleria di lunghezza non superiore a m. 500	»	300	Lire trecento.
10	Canale in galleria di lunghezza compresa fra m. 501 e 1000	»	350	Lire trecentocinquanta.
11	Canale in galleria di lunghezza compresa fra m. 1001 e 2000	»	400	Lire quattrocento.
12	Canale in galleria di lunghezza superiore a m. 2000	»	500	Lire cinquecento.
	3° Tronco dalla sponda sinistra del Vallone Ulmeto alla diramazione per Corato e Andria:			
13	Canale in trincea o su manufatti	»	90	Lire novanta.
14	Canale in galleria di lunghezza non superiore a m. 500	»	240	Lire duecentoquaranta.
15	Canale in galleria di lunghezza compresa fra m. 501 e m. 1000.	»	300	Lire trecento.
16	Canale in galleria di lunghezza compresa fra m. 1001 e m. 2000.	»	350	Lire trecentocinquanta.
17	Canale in galleria di lunghezza superiore a m. 2000	»	400	Lire quattrocento.
	4° Tronco della diramazione per Corato e Andria a quella per Bari:			
18	Canale in trincea o su manufatti	»	85	Lire ottantacinque.
19	Canale in galleria di lunghezza non superiore a m. 500	»	225	Lire duecentoventicinque.
20	Canale in galleria di lunghezza compresa fra m. 501 a 1000.	»	380	Lire duecentottanta.
21	Canale in galleria di lunghezza compresa fra m. 1001 e m. 2000.	»	320	Lire trecentoventi.
22	Canale in galleria di lunghezza superiore a m. 2000	»	370	Lire trecentosettanta.
	5° Tronco dalla diramazione per Bari a Gioia del Colle (diramazione per Taranto):			
23	Canale in trincea o su manufatti	»	75	Lire settantacinque.
24	Canale in galleria di lunghezza non superiore a m. 500	»	200	Lire duecento
25	Canale in galleria di lunghezza compresa fra m. 501 a m. 1000.	»	240	Lire duecentoquaranta.

Num. d'ordine	INDICAZIONE delle caregorie dei lavori	Unità di misura cui si riferisce il prezzo	PREZZO dell'unità di misura espresso in	
			cifre	tutto lettere
26	Canale in galleria di lunghezza compresa fra m. 1001 a m. 2000.	m. lineare	275	Lire duecentosettantacinque.
27	Canale in galleria di lunghezza superiore a m. 2000	»	320	Lire trecentoventi.
	6° Tronço di Gioia del Colle (diramazione per Taranto) all'estremo del Canale sopra Fasano :			
28	Canale in trincea o su manufatti	»	65	Lire sessantacinque.
29	Canale in galleria di lunghezza non superiore a m. 500. . .	»	170	Lire centosettanta.
30	Canale in galleria di lunghezza compresa fra m. 501 e m. 1000.	»	200	Lire duecento.
31	Canale in galleria di lunghezza compresa fra m. 1001 e m. 2000.	»	230	Lire duecentotrenta.
32	Canale in galleria di lunghezza superiore a m. 2000	»	280	Lire duecentottanta.
	2. — Canali in muratura praticabili per le diramazioni primarie.			
33	Canale in trincea o su manufatti per la diramazione primaria della Provincia di Foggia.	»	50	Lire cinquanta.
34	Canale in galleria per la detta diramazione	»	136	Lire centotrentasei.
35	Canale in trincea o su manufatti per le diramazioni primarie della Provincia di Lecce	»	49	Lire quarantanove.
36	Canale in galleria per le stesse diramazioni primarie della Provincia di Lecce.	»	170	Lire centosettanta.
	3. — Tubolature di cemento in condotta libera.			
37	del diametro interno di centimetri cinque	»	9,00	Lire nove.
38	del diametro interno di centimetri dieci.	»	9,60	Lire nove e cent. sessanta.
39	del diametro interno di centimetri quindici	»	10,50	Lire dieci e cent. cinquanta.
40	del diametro interno di centimetri venti	»	11,00	Lire undici.
41	del diametro interno di centimetri venticinque	»	11,60	Lire undici e cent. sessanta.
42	del diametro interno di centimetri trenta.	»	12,00	Lire dodici.
43	del diametro interno di centimetri trentacinque	»	13,00	Lire tredici.
44	del diametro interno di centimetri quaranta	»	13,50	Lire tredici e cent. cinquanta.
45	del diametro interno di centimetri quarantacinque.	»	14,40	Lire quattordici e cent. quaranta.
46	del diametro interno di centimetri cinquanta	»	15,00	Lire quindici.
47	del diametro interno di centimetri cinquantacinque	»	15,80	Lire quindici e cent. ottanta.
48	del diametro interno di centimetri sessanta	»	17,20	Lire diciassette e cent. venti.
49	del diametro interno di centimetri sessatacinque	»	18,20	Lire diciotto e cent. venti.
50	del diametro interno di centimetri settanta . .	»	19,40	Lire diciannove e cent. quaranta.
51	del diametro interno di centimetri settantacinque	»	21.00	Lire ventuno.
52	del diametro interno di centimetri ottanta	»	21,40	Lire ventuno e cent. quaranta.
53	del diametro interno di centimetri ottantacinque	»	21.80	Lire ventuno e cent. ottanta.
54	del diametro interno di centimetri novanta	»	22,30	Lire ventidue e cent. trenta.

Nota. — Nei prezzi riportati ai precedenti numeri 1 a 36 pei canali praticabili in muratura si intendono compresi e compensati tutte le espropriazioni ed i lavori di terra, di muratura e diversi, nonchè le provviste, i magisteri, i mezzi d'opera e gli accessori occorrenti per dare completo il canale stesso, col riempimento soprastante e i drenaggi adiacenti, coi relativi scoli per tenerne asciutta la sede, con i pozzetti d'accesso e di scarico, e soltanto verranno valutati a parte i ponti e le briglie in muratura per la sola parte di sostegno al canale negli avvallamenti di terreno, i lavori di consolidamento e di difesa nei terreni adiacenti, la via di servizio e le case cantoniere con le linee telegrafiche e telefoniche. Per l'applicazione dei detti prezzi si fa notare che saranno considerate come gallerie le tratte di canale di lunghezza, non inferiore a metri cinquanta, in cui il profilo medio del terreno soprastante alla parte muraria dello stesso canale abbia un'altezza non inferiore a metri cinque.

Num. d'ordine	INDICAZIONE delle categorie dei lavori	Unità di misura cui si riferisce il prezzo	PREZZO dell'unità di misura espresso in	
			cifre	tutte lettere
55	del diametro interno di centimetri novantacinque	m. lineare	23,00	Lire ventitre.
56	del diametro interno di metro uno.	»	24,50	Lire ventiquattro e cent. cinquanta.
57	del diametro interno di metro uno e centimetri cinque	»	25,00	Lire venticinque.
58	del diametro interno di metro uno e centimetri dieci	»	25,40	Lire venticinque e cent. quaranta.
59	del diametro interno di metro uno e centimetri quindici . . .	»	26,00	Lire ventisei.
60	del diametro interno di metro uno e centimetri venti	»	26,50	Lire ventisei e cent cinquanta.
	4. Tubolature di cemento in condotta forzata, soggette a pressione non superiore ad una atmosfera.			
61	del diametro interno di centimetri cinque.	»	9,00	Lire nove.
62	del diametro interno di centimetri dieci	»	9,60	Lire nove e cent. sessanta.
63	del diametro interno di centimetri quindici	»	10,50	Lire dieci e cent. cinquanta.
64	del diametro interno di centimetri venti	»	11,00	Lire undici.
65	del diametro interno di centimetri venticinque	»	12,00	Lire dodici.
66	del diametro interno di centimetri trenta.	»	12,80	Lire dodici e cent. ottanta.
67	del diametro interno di centimetri trentacinque.	»	13,70	Lire tredici e cent. settanta.
68	del diametro interno di centimetri quaranta	»	14,60	Lire quattordici e cent. sessanta.
69	del diametro interno di centimetri quarantacinque	»	15,50	Lire quindici e cent. cinquanta.
70	del diametro interno di centimetri cinquanta.	»	16,70	Lire sedici e cent. settanta.
71	del diametro interno di centimetri cinquantacinque	»	17,70	Lire diciassette e cent. settanta.
72	del diametro interno di centimetri sessanta.	»	19,00	Lire diciannove.
73	del diametro interno di centimetri sessantacinque.	»	20,00	Lire venti.
74	del diametro interno di centimetri settanta.	»	21,40	Lire ventuno e cent. quaranta.
75	del diametro interno di centimetri settantacinque	»	22,60	Lire ventidue e cent. sessanta.
76	del diametro interno di centimetri ottanta	»	23,20	Lire ventitre e cent. venti.
77	del diametro interno di centimetri ottantacinque	»	24,80	Lire ventiquattro e cent. ottanta.
78	del diametro interno di centimetri novanta.	»	25,80	Lire venticinque e cent. ottanta.
79	del diametro interno di centimetri novantacinque.	»	26,40	Lire ventisei e cent. quaranta.
80	del diametro interno di metro uno.	o	27,20	Lire ventisette e cent. venti.
81	del diametro interno di metro uno e centimetri cinque	»	29,40	Lire ventinove e cent. quaarnta.
82	del diametro interno di metro uno e centimetri dieci	»	30,20	Lire trenta e cent. venti.
83	del diametro interno di metro uno e centimetri quindici. . . .	»	31,10	Lire trentuno e cent. dieci.
84	del diametro interno di metro uno e centimetri venti	»	32,00	Lire trentadue.
	5. — Tubolature di cemento in codotta forzata, soggette a pressione compresa fra un'atmosfera e un'atmosfera e mezza.			
85	del diametro interno di centimetri cinque.	»	9,00	Lire nove.
86	del diametro interno di centimetri dieci.	»	9,60	Lire nove e cent. sessanta.
87	del diametro interno di centimetri quindici	»	10,50	Lire dieci e cent. cinquanta.
88	del diametro interno di centimetri venti	»	11,00	Lire undici.

Nota. — I prezzi per le tubolature in cemento in condotta libera, riportati ai precedenti numeri 37 a 60, saranno applicati anche alle stesse tubolature in condotta forzata, soggette a pressione non superiore a mezza atmosfera, nonchè ai canali in muratura non praticabili, a parità di superficie della sezione interna.

Num. d'ordine	INDICAZIONE delle categorie dei lavori	Unità di misura cui si riferisce il prezzo	PREZZO dell'unità di misura espresso in	
			cifre	tutte lettere
89	del diametro interno di centimetri venticinque	m. lineare	12,00	Lire dodici.
90	del diametro interno di centimetri trenta.	»	12,80	Lire dodici e cent. ottanta.
91	del diametro interno di centimetri trentacinque.	»	14,80	Lire quattordici e cent. ottanta.
92	del diametro interno di centimetri quaranta.	»	15,70	Lire quindici e cent. settanta.
93	del diametro interno di centimetri quarantacinque.	»	17,20	Lire diciassette e cent. venti.
94	del diametro interno di centimetri quaranta.	»	18,60	Lire diciotto e cent. sessanta.
95	del diametro interno di centimetri cinquantacinque	»	20,00	Lire venti.
96	del diametro interno di centimetri sessanta.	»	21,30	Lire ventuna e cent. trenta.
97	del diametro interno di centimetri sessantacinque.	»	22,00	Lire ventidue.
98	del diametro interno di centimetri settanta.	»	23,70	Lire ventitre e cent. settanta.
99	del diametro interno di centimetri settantacinque	»	24,80	Lire ventiquattro e cent. ottanta.
100	del diametro interno di centimetri ottanta	»	25,60	Lire venticinque e cent. sessanta.
101	del diametro interno di centimetri ottantacinque	»	28,00	Lire ventotto.
102	del diametro interno di centimetri novanta.	»	28,70	Lire ventotto e cent. settanta.
103	del diametro interno di centimetri novantacinque	»	30,00	Lire trenta.
104	del diametro interno di metro uno	»	31,60	Lire trentuno e cent. sessanta.
105	del diametro interno di metro uno e centimetri cinque	»	33,00	Lire trentatre.
106	del diametro interno di metro uno e centimetri dieci	»	35,60	Lire trentacinque e cent. sessanta.
107	del diametro interno di metro uno e centimetri quindici. . . .	»	36,40	Lire trentasei e cent. quaranta.
108	del diametro interno di metro uno e centimetri venti	»	39,50	Lire trentanove e cent. cinquanta.
	6. — Tubolature di cemento in condotta forzata soggette a pressione compresa fra un'atmosfera e mezza e due atmosfere.			
109	del diametro interno di centimetri cinque	»	9,00	Lire nove.
110	del diametro interno di centimetri dieci	»	9,60	Lire nove e cent. sessanta.
111	del diametro interno di centimetri quindici	»	10,50	Lire dieci e cent. cinquanta.
112	del diametro interno di centimetri venti	»	11,00	Lire undici.
113	del diametro interno di centimetri venticinque	»	13,00	Lire tredici.
114	del diametro interno di centimetri trenta	»	14,00	Lire quattordici.
115	del diametro interno di centimetri trentacinque	»	16,00	Lire sedici.
116	del diametro interno di centimetri quaranta	»	16,80	Lire sedici e cent. ottanta.
117	del diametro interno di centimetri quarantacinque	»	19,20	Lire diciannove e cent. venti.
118	del diametro interno di centimetri cinquanta	»	20,20	Lire venti e cent. venti.
119	del diametro interno di centimetri cinquantacinque	»	21,40	Lire ventuno e cent. quaranta.
120	del diametro interno di centimetri sessanta	»	22,60	Lire ventidue e cent, sessanta.
121	del diametro interno di centimetri sessantacinque	»	24,00	Lire ventiquattro.
122	del diametro interno di centimetri settanta	»	25,00	Lire venticinque.
123	del diametro interno di centimetri settantacinque	»	27,00	Lire ventisette.
124	del diametro interno di centimetri ottanta	»	29,80	Lire ventinove e cent. ottanta.
125	del diametro interno di centimetri ottantacinque	»	31,00	Lire trentuno.
126	del diametro interno di centimetri novanta	»	32,80	Lire trentadue e cent. ottanta.
127	del diametro interno di centimetri novantacinque	»	33,70	Lire trentatre e cent settanta.

Num. d'ordine	INDICAZIONE delle categorie dei lavori	Unità di misura cui si riferisce il prezzo	PREZZO dell'unità di misura espresso in	
			cifre	tutte lettere
128	del diametro interno di metro uno	m. lineare	36,20	Lire trentasei e cent. venti.
129	del diametro interno di metro uno e centimetri cinque	»	37,50	Lire trentasette e cent. cinquanta
130	del diametro interno di metro uno e centimetri dieci	»	40,00	Lire quaranta,
131	del diametro interno di metro uno e centimetri quindici	»	41,50	Lire quarantuno e cent. cinquanta.
132	del diametro interno di metro uno e centimetri venti	»	45,00	Lire quarantacinque.
	7. — Tubolature metalliche in condotta forzata, soggette a pressioni non superiori a sei atmosfere.			
133	del diametro interno di centimetri tre	»	8,20	Lire otto e cent. venti.
134	del diametro interno di centimetri cinque	»	9,20	Lire nove e cent. venti.
135	del diametro interno di centimetri otto	»	11.00	Lire undici.
136	del diametro interno di centimetri dieci	»	12,50	Lire dodici e cent. cinquanta.
137	del diametro interno di centimetri quindici	»	16,00	Lire sedici,
138	del diametro interno di centimetri venti	»	20,00	Lire venti.
139	del diametro interno di centimetri venticinque	»	24,40	Lire ventiquattro e cent. quaranta.
140	del diametro interno di centimetri trenta	»	29,00	Lire ventinove.
141	del diametro interno di centimetri trentacinque	»	34,00	Lire trentaquattro.
142	del diametro interno di centimetri quaranta	»	39,00	Lire trentanove.
143	del diametro interno di centimetri quarantacinque,	»	45,00	Lire quarantacinque.
144	del diametro interno di centimetri cinquanta	»	53,00	Lire cinquantatre.
145	del diametro interno di centimetri cinquantacinque	»	59,00	Lire cinquantanove.
146	del diametro interno di centimetri sessanta	»	67,00	Lire sessantasette.
147	del diametro interno di centimetri sessantacinque	»	74,00	Lire settantaquattro.
148	del diametro interno di centimetri settanta	»	82,00	Lire ottantadue.
149	del diametro interno di centimetri settantacinque	»	90,00	Lire novanta.
150	del diametro interno di centimetri ottanta	»	99,00	Lire novantanove.
151	del diametro interno di centimetri ottantacinque	»	109,00	Lire centonove.
152	del diametro interno di centimetri novanta	»	117,00	Lire centodiciassette.
153	del diametro interno di centimetri novantacinque	»	123,00	Lire centoventitrè.
154	del diametro interno di metro uno	»	133,00	Lire centotrentatrè.
	8. — Tubolature metalliche in condotta forzata, soggette a pressione compresa fra sei e otto atmosfere.			
155	del diametro interno di centimetri tre	»	8,20	Lire otto e centesimi venti.
156	del diametro interno di centimetri cinque	»	9,20	Lire nove e centesimi venti.
157	del diametro interno di centimetri otto	»	11,30	Lire undici e centesimi trenta.
158	del diametro interno di centimetri dieci	»	12,80	Lire dodici e centesimi ottanta.
159	del diametro interno di centimetri quindici	»	16,70	Lire sedici e centesimi settanta.
160	del diametro interno di centimetri venti	»	21,30	Lire ventuno e centesimi trenta.
161	del diametro interno di centimetri venticinque	»	26,00	Lire ventisei.
162	del diametro interno di centimetri trentra	»	31,00	Lire trentuno.
163	del diametro interno di centimetri trentacinque	»	36,00	Lire trentasei.

Num. d'ordine	INDICAZIONE delle categorie dei lavori	Unità di misura cui si riferisce il prezzo	PREZZO dell'unità di misura espresso in	
			cifre	tutte lettere
164	del diametro interno di centimetri quaranta	m. lineare	44,00	Lire quarantaquattro.
165	del diametro interno di centimetri quarantacinque	»	49,00	Lire quarantanove.
166	del diametro interno di centimetri cinquanta	»	56,00	Lire cinquantasei.
167	del diametro interno di centimetri cinquantacinque	»	66,00	Lire sessantasei.
168	del diametro interno di centimetri sessanta	»	75,00	Lire settantacinque.
169	del diametro interno di centimetri sessantacinque	»	83,00	Lire ottantatrè.
170	del diametro interno di centimetri settanta	»	92,00	Lire novantadue.
171	del diametro interno di centimetri settantacinque	»	102,00	Lire centodue.
172	del diametro interno di centimetri ottanta	»	113,00	Lire centotredici.
173	del diametro interno di centimetri ottantacinque	»	121,00	Lire centoventuno.
174	del diametro interno di centimetri novanta	»	134,00	Lire centotrentaquattro.
175	del diametro interno di centimetri novantacinque	»	142,00	Lire centoquarantadue.
176	del diametro interno di metro uno	»	152,00	Lire centocinquantadue.
	9. Tubolature metalliche in condotta forzata, soggette a pressione compresa fra otto e dieci atmosfere.			
177	del diametro interno di centimetri tre	»	8,20	Lire otto e centesimi venti.
178	del diametro interno di centimetri cinque	»	9,50	Lire nove e centesimi cinquanta.
179	del diametro interno di centimetri otto	»	11,50	Lire undici e centesimi cinquanta.
180	del diametro interno di centimetri dieci	»	12,80	Lire dodici e centesimi ottanta.
181	del diametro interno di centimetri quindici	»	17,20	Lire diciassette e centesimi venti.
182	del diametro interno di centimetri venti	»	22,30	Lire ventidue e centesimi trenta
183	del diametro interno di centimetri venticinque	»	27,00	Lire ventisette.
184	del diametro interno di centimetri trenta	»	33,00	Lire trentatre.
185	del diametro interno di centimetri trentacinque	»	39,00	Lire trentanove.
186	del diametro interno di centimetri quaranta	»	47,00	Lire quarantasette.
187	del diametro interno di centimetri quarantacinque	»	55,00	Lire cinquantacinque.
188	del diametro interno di centimetri cinquanta	»	63,00	Lire sessantatrè.
189	del diametro interno di centimetri cinquantacinque	»	72,00	Lire settantadue.
190	del diametro interno di centimetri sessanta	»	83,00	Lire ottantatrè.
191	del diametro interno di centimetri sessantacinque	»	92,00	Lire novantadue.
192	del diametro interno di centimetri settanta	»	105,00	Lire centocinque.
193	del diametro interno di centimetri settantacinque	»	115,00	Lire centoquindici.
194	del diametro interno di centimetri ottanta	»	126,00	Lire centoventisei.
195	del diametro interno di centimetri ottantacinque	»	138,00	Lire centotrentotto.
196	del diametro interno di centimetri novanta	»	150,00	Lire centocinquanta.
197	del diametro interno di centimetri novantacinque	»	161,00	Lire centosessantuno.
198	del diametro interno di metro uno	»	175,00	Lire centosettantacinque.
	10. — **Tubolature metalliche in condotta forzata, soggette a pressione compresa fra dieci e dodici atmosfere.**			
199	del diametro interno di centimetri tre	»	8,20	Lire otto e centesimi venti.

Num. d'ordine	INDICAZIONE delle categorie dei lavori	Unità di misura cui si riferisce il prezzo	PREZZO dell'unità di misura espresso in cifre	tutte lettere
200	del diametro interno di centimetri cinque	m. lineare	9,50	Lire nove e centesimi cinquanta.
201	del diametro interno di centimetri otto	»	11,50	Lire undici e centesimi cinquanta.
202	del diametro interno di centimetri dieci	»	13,30	Lire tredici e centesimi trenta.
203	del diametro interno di centimetri quindici	»	17,80	Lire diciassette e centesimi ottanta.
204	del diametro interno di centimetri venti	»	23,10	Lire ventitre e centesimi dieci
205	del diametro interno di centimetri venticinque	»	29,00	Lire ventinove.
206	del diametro interno di centimetri trenta	»	35,00	Lire trentacinque.
207	del diametro interno di centimetri trentacinque	»	42,00	Lire quarantadue.
208	del diametro interno di centimetri quaranta	»	51,00	Lire cinquantuno.
209	del diametro interno di centimetri quarantacinque	»	59,00	Lire cinquantanove.
210	del diametro interno di centimetri cinquanta	»	69,00	Lire sessantanove.
211	del diametro interno di centimetri cinquantacinque	»	80,00	Lire ottanta.
212	del diametro interno di centimetri sessanta	»	91 00	Lire novantuno.
213	del diametro interno di centimetri sessantacinque	»	103,00	Lire centotrè.
214	del diametro interno di centimetri settanta	»	116,00	Lire centosedici.
215	del diametro interno di centimetri settantacinque	»	129,00	Lire centoventinove
216	del diametro interno di centimetri ottanta	»	143,00	Lire centoquarantatrè.
217	del diametro interno di centimetri ottantacinque	»	147,00	Lire centoquarantasette.
218	del diametro interno di centimetri novanta	»	171,00	Lire centosettantuno.
219	del diametro interno di centimetri novantacinque	»	175,00	Lire centosettantacinque.
220	del diametro interno di metro uno	»	195,00	Lire centonovantacinque.
	11° — Tubolature metalliche in condotta forzata, soggette a pressione compresa fra dodici e quattordici atmosfere.			
221	del diamatro interno di centimetri tre	»	8,20	Lire otto e centesimi venti.
222	del diametro interno di centimetri cinque	»	9,50	Lire nove e centesimi cinquanta.
223	del diametro interno di centimetri otto	»	11,80	Lire undici e centesimi ottanta.
224	del diametro interno di centimetri dieci	»	13,80	Lire tredici e centesimi ottanta.
225	del diametro interno di centimetri quindici	»	18,20	Lire diciotto e centesimi venti.
226	del diametro interno di centimetri venti	»	23,90	Lire ventitrè e centesimi novanta.
227	del diametro interno di centimetri venticinque	»	30,00	Lire trenta.
228	del diametro interno di centimetri trenta	»	37,00	Lire trantasette.
229	del diametro interno di centimetri trentacinque	»	44,00	Lire quarantaquattro.
230	del diametro interno di centimetri quaranta	»	54,00	Lire cinquantaquattro.
231	del diametro interno di centimetri quarantacinque	»	63,00	Lire sessantatrè.
232	del diametro interno di centimetri cinquanta	»	75,00	Lire settantacinque.
233	del diametro interno di centimetri cinquantacinque	»	85,00	Lire ottantacinque.
234	del diametro interno di centimetri sessanta	»	100,00	Lire cento.
235	del diametro interno di centimetri sessantacinque	»	113,00	Lire centotredici.
236	del diametro interno di centimetri settanta	»	126,00	Lire centoventisei.
237	del diametro interno di centimetri settantacinque	»	142,00	Lire centoquarantadue.
238	del diametro interno di centimetri ottanta	»	156,00	Lire centocinquantasei.

Num. d'ordine	INDICAZIONE delle categorie dei lavori	Unità di misura cui si riferisce il prezzo	PREZZO dell'unità di misura espresso in	
			cifre	tutte lettere
239	del diametro interno di centimetri ottantacinque	m. lineare	170,00	Lire centosettanta.
240	del diametro interno di centimetri novanta	»	187,00	Lire centottantasette.
241	del diametro interno di centimetri novantacinque	»	193,00	Lire centonovantatrè.
242	del diametro interno di metro uno	»	220,00	Lire duecentoventi.
	12. Tubolature metalliche in condotta forzata soggette a pressione compresa fra quattordici e sedici atmosfere.			
243	del diametro interno di centimetri tre	»	8,40	Lire otto e centesimi quaranta.
244	del diametro interno di centimetri cinque	»	9,70	Lire nove e centesimi settanta.
245	del diametro interno di centimetri otto	»	11,80	Lire undici e centesimi ottanta.
246	del diametro interno di centimetri dieci	»	13,80	Lire tredici e centesimi ottanta.
247	del diametro interno di centimetri quindici	»	19,00	Lire diciannove.
248	del diametro interno di centimetri venti	»	24,15	Lire ventiquattro e cent. quindici.
249	del diametro interno di centimetri venticinque	»	32,00	Lire trentadue.
250	del diametro interno di centimetri trenta	»	43,00	Lire quarantatrè.
251	del diametro interno di centimetri trentacinque	»	49,00	Lire quarantanove.
252	del diametro interno di centimetri quaranta	»	59,00	Lire cinquantanove.
253	del diametro interno di centimetri quarantacinque	»	69,00	Lire sessantanove.
254	del diametro interno di centimetri cinquanta	»	80,00	Lire ottanta.
255	del diametro interno di centimetri cinquantacinque	»	93,00	Lire novantatrè.
256	del diametro interno di centimetri sessanta	»	108,00	Lire cento otto.
257	del diametro interno di centimetri sessantacinque	»	122,00	Lire centoventidue.
258	del diametro interno di centimetri settanta	»	138,00	Lire centotrentotto.
259	del diametro interno di centimetri settantacinque	»	152,00	Lire centocinquantadue.
260	del diametro interno di centimetri ottanta	»	170,00	Lire cento settanta.
261	del diametro interno di centimetri ottantacinque	»	188,00	Lire centottantotto.
262	del diametro interno di centimetri novanta	»	205,00	Lire duecentocinque.
263	del diametro interno di centimetri novantacinque	»	212,00	Lire duecentododici.
264	del diametro interno di metro uno	»	243,00	Lire duecentoquarantatre

Nota. — Nei prezzi delle tubolature di cemento, o metalliche di cui ai numeri 37 a 264 sono compresi tutte le espropriazioni ed i lavori accessori, le provviste, i magisteri e i mezzi d'opera occorrenti sia per la costruzione che pel funzionamento e la manutenzione delle medesime, fatta eccezione soltanto dei ponti e delle briglie in muratura ricadenti negli avvallamenti di terreno per sostegno delle dette tubolature, i lavori di consolidamento e di difesa, le vie di servizio e le case cantoniere con le linee telegrafiche e telefoniche.

Per l'applicazione dei detti prezzi, i diversi tronchi di tubolature in condotta forzata, che abbiano eguale diametro interno, saranno distinti in tratti a seconda delle diverse pressioni idrostatiche, alle quali vanno soggetti e cioè per le tubolature in cemento tale distinzione sarà fatta di mezza in mezza atmosfera sino a due e per quelle metalliche di due in due atmosfere, a cominciare da sei sino a sedici.

Per le tubolature di diametro interno medio fra quelli indicati nel presente elenco i prezzi si desumeranno mediante semplice proporzione geometrica.

Per le tubolature metalliche, i detti prezzi resteranno in ogni caso invariati, qualunque sia il materiale, di cui fossero costituiti, e i relativi spessori ed accessori, quand'anche fossero costruiti in cemento armato, dovendosi tenere conto soltanto del diametro interno, senza considerazione alla materiale struttura, modalità di costruzione ed accessori e alle difficoltà di esecuzione, dovunque le stesse tubolature venissero costruite sia all'interno che all'esterno degli abitati.

Num. d'ordine	INDICAZIONE delle categorie dei lavori	Unità di misura cui si riferisce il prezzo	PREZZO dell'unità di misura espresso in	
			cifre	tutte lettere
	13. — Serbatoi in muratura nelle diramazioni della Provincia di Foggia.			
265	di capacità non superiore a metri cubi cento	metro cubo di capacità di acqua	40,00	Lire quaranta.
266	di capacità non superiore a metri cubi centocinquanta	»	39,00	Lire trentanove.
267	di capacità non superiore a metri cubi duecento	»	37,00	Lire trentasette.
268	di capacità non superiore a metri cubi trecento	»	35,00	Lire trentacinque.
269	di capacità non superiore a metri cubi cinquecento	»	32,00	Lire trentadue.
270	di capacità non superiore a metri cubi ottocento	»	30,00	Lire trenta.
271	di capacità non superiore a metri cubi mille	»	29,00	Lire ventinove.
272	di capacità non superiore a metri cubi mille e cinquecento . .	»	27,00	Lire ventisette.
273	di capacità non superiore a metri cubi duemila	»	26,00	Lire ventisei.
274	di capacità non superiore a metri cubi duemilacinquecento . .	»	23,00	Lire ventitrè.
275	di capacità non superiore a metri cubi tremila	»	22,00	Lire ventidue.
276	di capacità non superiore a metri cubi cinquemila	»	20,00	Lire venti.
277	di capacità non superiore a metri cubi diecimila	»	18,00	Lire diciotto.
278	di capacità superiore a metri cubi diecimila	»	16,00	Lire sedici.
	14. — Serbatoi in muratura nelle diramazioni delle Provincie di Bari e di Lecce.			
279	di capacità non superiore a metri cubi cento	»	40,00	Lire quaranta.
280	di capacità non superiore a metri cubi centocinquanta	»	38,00	Lire trentotto.
281	di capacità non superiore a metri cubi duecento	»	36,00	Lire trentasei.
282	di capacità non superiore a metri cubi trecento	»	28,00	Lire ventotto.
283	di capacità non superiore a metri cubi cinquecento	»	24,00	Lire ventiquattro.
284	di capacità non superiore a metri cubi ottocento	»	22,00	Lire ventidue.
285	di capacità non superiore a metri cubi mille	»	20,00	Lire venti.
286	di capacità non superiore a metri cubi mille e cinquecento . .	»	19,00	Lire diciannove.
287	di capacità non superiore a metri cubi duemila	»	18,00	Lire diciotto.
288	di capacità non superiore a metri cubi duemila e cinquecento .	»	17,00	Lire diciassette.
289	di capacità non superiore a metri cubi tremila	»	16,50	Lire sedici e cent. cinquanta.
290	di capacità non superiore a metri cubi cinquemila	»	16,00	Lire sedici.
291	di capacità non superiore a metri cubi diecimila	»	15,00	Lire quindici.
292	di capacità superiore a metri cubi diecimila	»	13,00	Lire tredici.

Nota — Nei prezzi di sopra riportati ai N. 265 a 292 pei serbatoi in muratura s'intendono compresi e considerati tutte le espropriazioni e tutti i lavori, di terra, di muratura, le tubazioni, i meccanismi e i lavori diversi, nonchè le provviste, i magisteri, i mezzi d'opera e gli accessori occorrenti per darli compiuti, coi riempimenti soprastanti gli scarichi e gli sfioratori. — I prezzi medesimi vanno applicati per metro cubo di capacità utile, tenendo conto cioè dell'acqua che può esservi contenuta sino al livello degli sfioratori.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici.
BALENZANO.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del Prefetto della provincia di Macerata, col quale si propone lo scioglimento dell'Amministrazione della Congregazione di Carità di Visso;

Veduti gli atti ed il voto della Giunta provinciale amministrativa;

Veduta la legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed il regolamento amministrativo per la sua esecuzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi che si intendono qui integralmente riportati;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Congregazione di Carità di Visso è sciolta, e la temporanea gestione è affidata, a sensi di legge, alla locale Giunta Municipale.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1903.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il Ministro dell' Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 28 maggio 1903, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bassano in Teverina (Roma).*

SIRE!

Un'associazione recentemente formatasi in Bassano in Teverina si studia con tutti i modi di favorire l'interesse dei suoi adepti per mezzo di taluni soci, i quali rivestono la carica di consiglieri comunali.

Per esercitare un'azione palese e positiva sull'animo dei consiglieri che fanno parte dell'associazione, li invita ad intervenire alle riunioni sociali per ingiungere loro la condotta da seguire in Consiglio.

Le nomine agli uffici retribuiti si vogliono far cadere tutte su persone ligie all'associazione, ed i consiglieri che ad essa appartengono sono fatti segno alle più violente minaccie, e non hanno più libero l'adempimento del mandato ricevuto.

Una grave agitazione si è manifestata nel Comune, e le rappresaglie sono giunte al punto da degenerare in atti delittuosi.

Aggiungasi che il sindaco, stante le attuali difficoltà, intende dimettersi, e non vi è, oltre di lui, chi possa assumere tale ufficio.

Per eliminare uno stato di cose, che risulta dannoso al retto funzionamento dell'Amministrazione, ed anche per ragioni d'ordine pubblico, ritengo necessario di sciogliere quel Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Veduti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bassano in Teverina, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Attilio Marcolini è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all' insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 31 maggio 1903, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cotignola (Ravenna).*

SIRE!

Un'agitazione assai grave e che costituisce un permanente pericolo per l'ordine pubblico si è manifestata nel Comune di Cotignola.

Avendo quel sindaco inflitta ad uno dei sanitari locali una sospensione per tre mesi dall'ufficio e dallo stipendio, ed avendo il Consiglio, nel confermare la punizione, deliberato anche il licenziamento del detto sanitario, parve, alla gran maggioranza della popolazione, che, nel procedimento seguito per giungere al licenziamento, non si fossero osservate le norme prescritte dalla legge, e si ingenerò il sospetto che il movente del provvedimento, piuttosto che nell'interesse della disciplina e del servizio, dovesse ravvisarsi in rancori di partito e nell'avversione personale di uno degli assessori contro il medico, tanto più che il provvedimento pareva sproporzionato alla causa che lo aveva occasionato.

Si organizzarono subito dimostrazioni imponenti contro il Consiglio comunale, e l'agitazione parve calmarsi solo quando si ebbe notizia che il Prefetto aveva annullata la deliberazione del Consiglio riguardante la sospensione, e rimessi gli atti al Consiglio provinciale di Sanità per il suo giudizio circa il licenziamento.

Questa calma, però, fu di breve durata, e le agitazioni si riaccesero più violente non appena l'Amministrazione comunale tornò ad occuparsi della questione essendosi nella popolazione confermato il convincimento che gli amministratori tentassero con ogni mezzo di far convalidare il preso provvedimento.

Oramai la situazione è divenuta oltremodo pericolosa per l'ordine pubblico e, d'altro canto, dovendo la vertenza essere risoluta soltanto con equanimità di criteri, è necessario rimuovere qualunque causa che possa, o soltanto mostri, di volervi apportare influenze estranee.

Allo scopo quindi di ristabilire la quiete negli animi e di assicurare il normale funzionamento dell'amministrazione, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio comunale di Cotignola, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cotignola, in provincia di Ravenna, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Matteo Moggetti è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Amministrazione centrale.

Con R. decreto del 21 maggio 1903:

Putzulo cav. dott. Giuseppe, a Siracusa, consigliere di 1ª classe, nominato consigliere delegato di 2ª (L. 6000).

Con RR. decreti del 28 maggio 1903:

Trinchieri rag. Tito, vice ragioniere di 2ª classe — Cucullo rag. Giovanni, id. di 1ª — Sini rag. Antonio, id. di 2ª — Russomanno rag. Emilio, id. id., — Carta rag. Giovanni, id., id., nominati, per esame, ragionieri di 5ª classe (L. 3000).

Con R. decreto del 15 maggio 1903:

Cagni dott. Pietro, primo segretario, promosso per anzianità e merito, dalla 2ª alla 1ª classe L. 4000).

Con RR. decreti del 28 maggio 1903:

Lugacini rag. Adelchi, ragioniere di 5ª classe nell'Amministrazione provinciale (L. 3000), nominato ragioniere di 3ª classe nell'Amministrazione centrale (L. 3000) — Solarino rag. Vincenzo, id. id., id. id. — Mucelli rag. Giovanni, id. id., id. id. — Sigismondi rag. Cesare, vice ragioniere di 2ª classe (L. 2000) nell'Amministrazione provinciale, nominato con lo stesso grado e stipendio nell'Amministrazione centrale.

Con R. decreto del 24 maggio 1903:

Carta avv. Raimondo, segretario di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale in aspettativa per motivi di salute, richiamato, a sua domanda, in servizio.

Con R. decreto del 7 maggio 1903:

Guidetti dott. Eugenio, segretario ff. di consigliere, nominato, per esame, consigliere di 4ª classe (L. 3500).

Con RR. decreti del 10 maggio 1903:

Mannnta rag. Antonio — Capalozza rag. Rodolfo, alunni nominati vice ragionieri di 3ª classe (L. 1500).

Con decreti Ministeriali del 3 maggio 1903:

D'Adamo dott. Agostino, segretario nell'Amministrazione centrale, per anzianità e merito — Palumbo dott. Giuseppe, id. id., per merito — Astuti dott. Antonio, id. id., per azianità e merito — Gasparrini dott. Alberto, id. id., id. id. — Bottecchia dott. Cesare, id. id., id. id. — Guadagnini dott. Giuseppe, id. id., per merito — Giacchi dott. Giuseppe, id. id., per anzianità e merito — Tassoni dott. Celso, id. id, promossi dalla 2ª alla 3ª classe.

Con RR. decreti del 15 maggio 1903:

Aloj rag. Francesco, nell'amministrazione centrale, per anzianità e merito — Druetta rag. Marco, id., id. id. id., vice ragionieri promossi dalla 2ª alla 1ª classe (L. 2500).

Con R. decreto del 11 maggio 1903:

Ingami Amerigo, ufficiale d'ordine, nell'amministrazione centrale, per merito promosso dalla 2ª alla 1ª classe (L. 2500).

Con RR. decreti del 11 maggio 1903:

Belli Marco, per anzianità e merito — Panzarella Vincenzo, per anzianità — Carnevale Ernesto, id., ufficiali d'ordine nell'amministrazione centrale, promossi dalla 3ª alla 2ª classe (L. 2000).

Con R. decreto del 7 maggio 1903:

Bacigalupo avv. Giovanni, già sottosegretario nell'amministrazione provinciale, riammesso in servirio con lo stesso grado e destinato.

Con RR. decreti del 3 maggio 1903:

Cambilargiu avv. Carlo, segretario di 1ª classe, collocato in aspettaliva, a sua domanda, per motivi di salute.

Carapelle dott. Aristide, sottosegretario, id. id. id.

Con R. decreto del 26 aprile 1903:

Torre cav. Carlo, viceragioniere di 1ª classe nell'amministrazione centrale, collocato a riposo, a sua domanda, per avanzata età ed anzianità di servizio, col titolo e grado onorifici di ragioniere.

Amministrazione centrale della sanità.

Con R. decreto del 7 maggio 1903:

Danesi cav. ing. Filippo, primo segretario, nominato segretario-ingegnere (L. 5000).

Con R. decreto del 7 maggio 1903:

Sandeski prof. Pietro, ufficiale d'ordine di 1ª classe nell'amministrazione centrale, nominato archivista disegnatore (L. 4000).

Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Con RR. decreti del 21 maggio 1903:

Garofalo rag. Francesco — Mazzola dott. Girolamo — Grosso Pasquale, alunni, nominati delegati di 3ª classe (L. 2000).

Con RR. decreti del 3 maggio 1903:

Maffia Ferdinando, archivista di 2ª classe, nominato delegato di 2ª classe (L. 2500).

Tiberi Tiberio, delegato di 2ª classe nominato archivista di 2ª classe (L. 2500).

Con RR. decreti del 21 maggio 1903:

Garcea Francesco, delegato di 2ª classe, richiamato in attività di servizio, a sua domanda.

De Santis Tommaso, id. di 3ª id. id. id.

Colonna Michele, delegato di 2ª classe, collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi di salute.

MINISTERO DELLA MARINA

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Medaglia d'argento al valor militare

conferita da S. M. il Re in udienza del 29 gennaio 1903:

Camperio Filippo, tenente di vascello, per aver dato prova di sangue freddo e coraggio nella repressione della pirateria in Mar Rosso, al comando di una squadriglia di sambuchi (Medi, 28 ottobre 1902.

Con R. decreto del 18 dicembre 1902:

Call Roberto, capitano di vascello, nominato capo di stato maggiore di divisione navale e comandante della R. nave « Vettor Pisani ».

Con R. decreto del 28 dicembre 1902:

Buone Ernesto, capitano di vascello, collocato a riposo, per sua domanda, ed inscritto nella riserva navale.

Con R. decreto dell'8 gennaio 1903:

Krall Giovanni Battista, sottotenente di vascello nella riserva navale, cessa di appartenere alla riserva navale.

Con RR. decreti del 18 gennaio 1903:

Astuto Giuseppe, capitano di vascello, collocato nella posizione di servizio ausiliario.

Graziani Felice Leone, capitano di fregata, nominato comandante del deposito C. R. E. in Venezia.

Marocco Gio. Battista, capitano di fregata, esonerato dalla carica suddetta.

Della Chiesa Giovanni, capitano di fregata, promosso capitano di vascello.

Albenga Gaspare, capitano di corvetta, promosso capitano di fregata.

Ginocchio Goffredo, tenente di vascello, promosso capitano di corvetta.

Cappelli Luigi, sottotenente di vascello, promosso tenente di vascello.

Baccon Ernesto, guardiamarina, promosso sottotenente di vascello.

Riaudo Giacomo — Millo Enrico, capitani di corvetta, nominati rispettivamente comandanti di cacciatorpediniere e di squadriglia di torpediniere.

Con RR. decreti del 22 gennaio 1903

Pardini Giuseppe Fortunato, capitano di vascello, nominato comandante della R. nave « Castelfidardo ».

Susanna Carlo, id., esonerato dal comando predetto.

Pericoli Riccardo, capitano di corvetta, nominato comandante della R. nave « Città di Milano ».

Con RR. decreti del 25 gennaio 1903:

Marocco Gio. Batta, capitano di fregata, promosso capitano di vascello.

Filipponi Ernesto, capitano di corvetta, promosso capitano di fregata.

Biscaretti di Ruffia Guido, tenente di vascello, promosso capitano di corvetta.

Spano Matteo, sottotenente di vascello, promosso tenente di vascello.

Bruzzone Romolo, guardiamarina, promosso sottotenente di vascello.

Con RR. decreti del 25 gennaio 1903:

Albanese Francesco, professore di lettere di 3ª classe nel personale civile insegnante della R. scuola macchinisti, promosso al grado superiore.

Hervò Renato, professore aggiunto di lettere di 1ª classe nel personale civile insegnante della R. scuola macchinisti, promossi al grado rispettivamente superiore.

Klinger Enrico, professore aggiunto di 2ª classe id. id.

Con R. decreto del 1° febbraio 1903:

Nasi Mario, guardiamarina, collocato in aspettativa per infermità temporarie, non provenienti dal servizio, per mesi tre.

Con disposizione Ministeriale del 26 gennaio 1903:

Bossi Gaetano, tenente di vascello, trasferito dal 3° al 1° dipartimento marittimo.

Con disposizione Ministeriale del 3 febbraio 1903:

Giraud Angelo, capitano di vascello — Della Chiesa Giovanni, id., trasferiti dal 1° al 2° dipartimento marittimo.

Con disposizione Ministeriale del 5 febbraio 1903:

Vaccano Cesare, tenente di vascello, trasferito dal 2° al 1° dipartimento marittimo.

Con disposizioni Ministeriali dell' 8 febbraio 1903:

Notarbartolo Leopoldo, tenente di vascello, trasferito dal 2° al 1° dipartimento marittimo.

Bertolotto Angelo, sottotenente di vascello, trasferito dal 1° al 2° dipartimento marittimo.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Con RR. decreti del 19 aprile 1903:

Di Mattia Gaetano, ufficiale di 2ª classe nel Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, è nominato ufficiale di scrittura di 4ª classe nelle Intendenza di finanza.

Roccasecca Vincenzo, ufficiale di scrittura di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, è nominato ufficiale d'ordine di 2ª classe nel Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, con l'avvertenza che nel ruolo di anzianità di questo Ministero egli occuperà l'ultimo posto degli ufficiali d'ordine di 2ª classe.

Lattes comm. ing. Oreste, ispettore delle industrie e dell'insegnamento industriale, dispensato dal servizio, a datare dal 1° maggio 1903.

Con R. decreto del 24 maggio 1903:

Sono accettate le dimissioni del sig. Teso comm. dott. Antonio da capo sezione di 2ª classe.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 733,892 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 70 al nome di *Ferrero Bartolomeo* e Giuseppe fu Lorenzo, minori, sotto la tutela del loro zio Ferrero Giovanni-Antonio, domiciliati in Pinerolo (Torino), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all' Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Ferrero Giovanni-Bartolomeo* e Giuseppe fu Lorenzo, minori, ecc. veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno stato notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 giugno 1903.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

Rettifica d'intestazione (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 1,140,184 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 105 ai nomi di Azzolini Ester, Emilio ed *Augusto* fu David, minori, sotto la patria potestà della madre Tommasini Filomena, domiciliati in Isola del Liri (Caserta), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Azzolini Ester, Emilio, *Augusta*-Maria, minori, sotto la patria potestà della madre Tommasini Filomena, domiciliati in Isola del Liri (Caserta), veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 26 maggio 1903

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Rettifica d'intestazione (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,114,937 e N. 1,170,485 d'inscrizione sui registri della Direzione Generale la prima di L. 170 e la seconda di L. 35, al nome la prima di Comune *Vincenza, Benvenuto* e Teresa fu Bartolomeo, minori, sotto la patria potestà della madre *Laqua* Giovanna, domiciliati a Santo Stefano Balbo (Cuneo), e la seconda al nome di: Comune Benvenuto e Teresa fu Bartolomeo, minori, sotto la patria potestà della madre *Lacqua* Giovanna, domiciliati a Santo Stefano Balbo (Cuneo), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi la prima a Comune *Matilde-Vincenza, Ignazio-Benvenuto* e Teresa-Margarita fu Bartolomeo, minori, sotto la patria potestà della madre *Lacqua* Giovanna, domiciliati a Santo Stefano Balbo (Cuneo) e la seconda a Comune *Ignazio-Benvenuto* e Teresa-Margarita fu Bartolomeo, minori, sotto la patria potestà della madre *Lacqua* Giovanna, domiciliati a Santo Stefano Balbo (Cuneo), veri proprietari delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 26 maggio 1903.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Avviso per smarrimento di ricevuta (3ª *Pubblicazione*).

Venne dichiarato lo smarrimento della ricevuta n. 4034, posizione n. 19232, rilasciata addì 8 marzo 1903 dalla Intendenza di finanza di Torino alla signora Polledro Teresa fu Teodoro, vedova di Baldovino Angelo, pel deposito di un certificato nominativo del Consolidato 5 0[0 della rendita di L. 300, n. 1,217,812 e relativo certificato di usufrutto con decorrenza dal 1° gennaio 1902.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che eseguite le pubblicazioni di cui all'articolo 334 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, e trascorsi, senza opposizioni, dieci giorni dall'ultima di esse, il titolo proveniente dalla operazione eseguita sulla rendita portata dal detto certificato, sarà consegnato alla predetta signora Polledro, senza obbligo di esibire la ricevuta smarrita, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 20 maggio 1903.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro (*Portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d' importazione è fissato per oggi, 16 giugno 1903, in lire 100,01.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio)*.

15 giugno 1903:

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	103 94 7/8	101,94 7/8
	4 1/2 % *netto*	102 50 3/8	101 37 7/8
	4 % *netto*	103,65	101 65
	3 1/2 % *netto*	101,00 1/8	99,25 1/8
	3 % *lordo*	72 30	71,10

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

È prorogato a tutto il 30 giugno 1903 il termine utile per la presentazione delle istanze per l'ammissione all'esame di diploma per l'insegnamento ai sordo-muti, presso la R. Scuola Normale « G. Cardano » di Milano.

IL MINISTRO

Veduti gli articoli 18 e 19 dello Statuto di fondazione della Scuola agraria annessa alla R. Università di Bologna, approvato dalla legge 9 giugno 1901, n. 289;

Sentito il Consiglio superiore per la Pubblica Istruzione;

Su proposta del Consiglio direttivo della scuola predetta;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di Biologia vegetale nella Scuola Agraria annessa alla R. Università di Bologna.

I concorrenti dovranno far pervenire le domande di ammissione in carta legale da L. 1,20 al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 30 giugno 1903.

Non sarà tenuto conto delle istanze che pervengano dopo quel giorno, anche se presentate in tempo alle Autorità scolastiche locali o agli uffici postali o ferroviari.

Con la domanda ciascun candidato dovrà inviare:

a) un'esposizione della sua vita scientifica contenente la specificazione di tutti i suoi titoli e delle sue pubblicazioni, con l'indicazione dei principali risultati ottenuti;

b) i titoli e le pubblicazioni predette, queste ultime, possibilmente, in numero di copie sufficiente per farne la distribuzione ai commissari;

c) un elenco dei titoli e delle pubblicazioni medesime, in carta libera ed in numero di cinque esemplari.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento governativo, debbono, inoltre, presentare il certificato penale in data non anteriore al 4 aprile 1903.

Non sono ammessi i lavori manoscritti e non saranno accettate pubblicazioni o parti di esse che giungano al Ministero dopo la scadenza del concorso.

Roma, il 4 maggio 1903.

Il Ministro
NASI.

IL MINISTRO

Veduto il decreto Ministeriale 4 maggio 1903, con cui fu aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di biologia vegetale nella Scuola agraria annessa alla R. Università di Bologna;

Ritenuto che il titolo della cattedra, secondo le proposte della Scuola predetta e del Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione, deve essere di biologia agraria (fisiologia vegetale, patologia vegetale e bacteriologia);

Decreta:

Il predetto decreto Ministeriale 4 maggio 1903, è rettificato pel solo titolo della cattedra messa a concorso, che è quello di biologia agraria (fisiologia vegetale, patologia vegetale e bacteriologia).

Roma, addì 3 giugno 1903.

Il Ministro
NASI.

3

CONCORSO ad un posto gratuito e a due semi-gratuiti nel R. Conservatorio di S. Caterina in S. Marcello Pistoiese

Nel R. Conservatorio di S. Caterina in S. Marcello Pistoiese, provincia di Firenze, è aperto il concorso ad un posto gratuito e a due semi-gratuiti (L. 220) da conferirsi nel prossimo anno scolastico 1903-1904.

I posti gratuito e semi-gratuiti sono concessi a fanciulle di civile, ma non agiata condizione, i cui genitori abbiano acquistato titoli di benemerenza o per opera d'ingegno o per notevoli servigi resi alla patria, e vengono conferiti dal Consiglio direttivo dell'Istituto, sentito il Consiglio provinciale scolastico, con l'approvazione del Ministero della Pubblica Istruzione.

La domanda di ammissione al concorso, firmata dal padre o da chi rappresenta legalmente la concorrente, sarà presentata al Consiglio direttivo dell'Istituto, corredata dei seguenti documenti:

a) fede di nascita dalla quale risulti che l'aspirante ha l'età non inferiore a sei anni, nè superiore ai dodici, salvo il caso che provenga da istituti congeneri o da quelli Reali;

b) attestato di vaccinazione o di vaiuolo naturale;

c) attestato medico di sana e robusta costituzione atta all'ordinario regime dell'Istituto;

d) certificati comprovanti le benemerenze e le condizioni di fortuna della famiglia;

e) obbligazione dei genitori, o di chi ne fa le veci, all'adempimento delle condizioni prescritte dal Regolamento;

f) attestato degli studî eventualmente fatti;

g) dichiarazione del Sindaco sulla moralità e professione dei genitori;

h) tutti gli altri documenti atti a convalidare la domanda della concorrente.

Tanto la domanda quanto i documenti dovranno essere in carta legale da centesimi sessanta.

L'alunna che ottiene il posto di favore è obbligata, come tutte le altre, a provvedere e mantenere a proprie spese l'uniforme e il corredo prescritti dal Regolamento.

È altresì a carico della famiglia la spesa per gl'insegnamenti facoltativi: piano-forte, lingue straniere, spese di posta e di telegrammi.

Le domande dovranno essere presentate non più tardi del 10 luglio p. v.

Il Presidente.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il telegrafo ci diede ieri, nel pomeriggio, la notizia dell'avvenuta elezione a Re di Serbia del principe Pietro Karageorgevic.

Sulla tornata della Scupstina si hanno i seguenti particolari.

La seduta venne aperta poco dopo le dodici, e subito dopo, il presidente Velimirovic, con breve discorso, propose l'elezione per appello nominale del principe Pietro Karageorgevic a Re di Serbia.

L'Assemblea Nazionale approvò questa proposta.

Il ministro Zivkovic gridò: *Zivio Karageorgevic!* e questo grido fu ripetuto entusiasticamente da tutti i presenti, nonchè dalla folla che si trovava riunita dinanzi al palazzo della Scupstina.

Il primo votante avendo pronunziato il nome di *Pietro*, gli evviva raddoppiarono.

Identica ovazione ebbe luogo dopo che il secondo dei votanti ebbe pronunziato il suo nome.

Il presidente invitò i votanti a limitarsi a pronunziare il nome dell'eletto.

L'appello nominale ebbe luogo con la massima rapidità ed il suo termine fu accolto da una nuova salva di evviva.

Alle ore 12,31 il presidente constatò che Pietro Karageorgevic era riuscito eletto ad unanimità.

Alla proclamazione di questo risultato scoppiarono grida frenetiche di: *Zivio!*

I ministri Gencic ed Avakumovic pronunziarono brevi discorsi, esprimendo sentimenti di omaggio e di devozione al nuovo Re.

I loro discorsi furono vivamente acclamati; anche la folla, dinanzi al palazzo della Scupstina, fece una calorosa dimostrazione al nuovo Re.

Le proposte del Presidente Velimirovic, di telegrafare al Principe Pietro Karageorgevic il risultato dell'elezione, di rimettergli il relativo atto mediante una deputazione e di eleggere questa deputazione in una successiva riunione da tenersi oggi alle 5 pom., furono approvate.

La seduta fu tolta al tocco.

Dal forte fu fatta una salve di 101 colpi di cannone; le musiche percorsero le vie.

La città presentava il suo aspetto abituale; le pattuglie che percorrevano i vari punti della città erano rientrate nelle rispettive caserme.

***

La missione dell'antico ministro bulgaro Natcevitc a Costantinopoli sembra fallita. Egli fu ricevuto venerdì dal Sultano, subito dopo il *selamlich*. Il sultano fu affabilissimo con l'inviato bulgaro, ma gli dichiarò che era deciso di non fare nessuna concessione ai bulgari di Macedonia fino a quando non fosse ritornata la calma in quella provincia. Risolutamente dichiarò poi ch'era inaccettabile la proposta del Governo di Sofia, di scegliere i funzionari amministrativi del *vilayet* fra i bulgari macedoni.

Natcevitc dovette ritirarsi senza aver nulla otte-

nuto. Intanto la situazione peggiora sulla frontiera turco-bulgara.

Circa 1500 bulgari macedoni fuggenti innanzi alle soldatesche turche raggiunsero la frontiera bulgara a Tecemdsche, nel distretto di Patros, ed i turchi sconfinarono, ritirandosi però presto sul proprio territorio. Del fatto il presidente del Consiglio bulgaro, sig. Petroff, ha dato conoscenza ai rappresentanti delle Potenze ed ha fatto delle rimostranze al rappresentante della Turchia.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re ricevette ieri, in udienza privata, il noto editore sig. cav. Enrico Bemporad che fece omaggio al Sovrano della recente splendida pubblicazione artistica su Vittore Carpaccio.

S. M. gradì l'omaggio e lodò molto l' intelligente e attivo editore.

S. M. la Regina, accompagnata dalla marchesa Calabrini, benemerita vice pres. del Patronato, e dal marchese Calabrini, visitò l'Educatorio che dal suo Augusto nome s'intitola, in via Toscana, nel quartiere Ludovisi.

Fu ricevuta dall'on. Santini, dal Sindaco Colonna, dal cav. Casciani, dalla vice presidente, signora Calderoni-Castelli, dalle patronesse signore Nautier-Cantoni, Leris, Costa, De Libero, Orlandi, Calza, Marucchi, Marotti, Cavedoni, Grassi, Rebaudi e altre.

La Regina volle assistere alla refezione dei bambini, e visitare minutamente le scuole, le sale di ricreazione, le cucine, esprimendo la sua soddisfazione per l'ordine e la pulizia. Assistette pure ad alcuni saggi di canto corale e di ginnastica.

Poscia, accompagnata dal Sindaco, dall'assessore Trompeo, dagli ispettori cav. Zeno e prof. Solcà, visitò la Scuola Elementare, interessandosi molto al metodo d'insegnamento ed ammirando i magnifici locali.

Le visite durarono un'ora. Quando uscì S. M. fu acclamata dai presenti e dai bimbi che fecero ala al suo passaggio e dalla folla che numerosa attendeva sulla via.

Subito dopo la visita fatta all'Educatorio, S. M. si recò alla Scuola tecnica femminile « Marianna Dionigi », ove fu ricevuta dal prefetto comm. Colmayer, dal comm. Fiorilli, per S. E. il ministro Nasi, dal comm. Pranzetti, capo divisione dell'istruzione tecnica, dalla direttrice signora Eugenia Ravà e dal corpo insegnante.

S. M. visitò tutte le classi, acclamata dalle alunne, alle quali rivolse domande su temi di storia, geografia ecc.

Da alcune signorine furono pronunziati discorsi di saluto in varie lingue a Sua Maestà, ed offerta una pergamena artisticamente miniata, nonchè alcuni saggi di lavori in cucito e ricamo eseguiti nella Scuola stessa.

Vivamente acclamata, S. M. la Regina lasciò la Scuola, esprimendo la sua soddisfazione per la visita fatta.

Ringraziamenti Reali. — S. M. il Re ha fatto rispondere col seguente al telegramma inviatogli dalla presidenza del 3° Congresso nazionale dei proprietari di fabbricati e terreni:

Senatore principe Felice Borghese

Roma.

L'omaggio ond'ella rendevasi interprete non poteva che giungere ben grato a S. M. il Re, il quale ha con vivo interesse seguito i lavori del terzo Congresso nazionale dei proprietari. Per la gentile devota dichiarazione esprimo i Sovrani ringraziamenti a V. S. On. ed alle egregie persone da lei rappresentate.

Il ministro
E. Ponzio Vaglia.

Gli avvenimenti di Serbia. — L'*Agenzia Stefani* iersera comunicò la seguente informazione:

« Il Ministro di Serbia presso il Re d'Italia, sig. Milovanovic, ha ricevuto da Belgrado, nel pomeriggio, la comunicazione ufficiale dell'avvenuta proclamazione, all'unanimità, del Principe Pietro Karageorgevic a Re di Serbia.

Oggi stesso il sig. Milovanovic si è recato a farne la partecipazione ufficiale al Ministro degli esteri d'Italia ».

Premiazione. — Nell'Aula massima del Collegio Romano ebbe luogo ieri la premiazione delle alunne della scuola professionale femminile « Margherita di Savoia » e dell'annessa scuola festiva di commercio per gli anni scolastici 1900-901 e 1901-902.

Erano presenti alla cerimonia il sindaco Colonna, l'assessore Trompeo, il comm. Fattaccio, in rappresentanza del prefetto, numerose signore patronesse della scuola, le autorità scolastiche e molte famiglie delle alunne.

La signora Amalia Ribighini-Prandi lesse un applaudito discorso riferendo sui continui progressi della scuola e mandando un saluto a S. M. la Regina Margherita.

Dopo un altro discorso di circostanza pronunziato dalla signora Serpieri, si procedette alla distribuzione dei premi.

Per la campagna antimalarica. — Alla Croce Rossa italiana sono pervenute le seguenti offerte di concorso nelle spese per la campagna antimalarica che sarà intrapresa col 1° luglio prossimo:

Cassa di Risparmio di Roma L. 1000 — Eredi Torlonia L. 500 — Ordine Sovrano di Malta L. 300 — Assicurazioni Generali di Venezia L. 250 — Compagnia di Assicurazione « La Fondiaria » L. 200 — Marchesi Alessandro e Filippo Ferrajoli L. 200 — Duca Leopoldo Torlonia L. 100 — Duca Lorenzo Sforza-Cesarini L. 100 — Principe Chigi-Albani L. 100 — Comm. Marco Besso L. 50 — Conte Luigi Pelapallo L. 50 — Conte Luca Bruschi Falgari L. 50 — Principe Aldobrandini L. 50 — D. Enrico dei principi Ruspoli L. 50.

Liste elettorali. — Il Sindaco di Roma con pubblici manifesti avverte gli interessati che per coloro i quali venne proposta la iscrizione o la cancellazione nelle liste elettorali politiche, amministrative e commerciali, nonchè quello delle domande che non furono accolte, definitivamente approvati dalla Camera di Commercio, rimarranno affissi all'Albo Pretorio da oggi a tutto il 30 corrente perchè tutti possano prenderne cognizione.

Congresso degli allevatori di bestiame. — In occasione della riunione del Congresso degli allevatori veneti di bestiame, a Padova, ebbe luogo ieri un banchetto di circa 200 coperti

Vi intervennero il Prefetto, il Sindaco, gli onorevoli deputati Ottavi, Alessio e Romanin-Jacur, due rappresentanti del Governo cinese e le altre autorità.

Il presidente del Congresso, conte Camerini, il direttore della cattedra ambulante, prof. Poggi, e gli onorevoli deputati Ottavi e Romanin-Jacur fecero applauditi brindisi, inneggiando alla prosperità dell'agricoltura e dell'allevamento del bestiame, che sono sorgenti di ricchezza nazionale.

Ferrovia nell'Eritrea. — I lavori per la costruzione del tronco ferroviario Dig-Digta-Ghinda procedono regolarmente, e affidano di poter essere terminati per la fine del corrente anno.

I maggiori sforzi sono oggi rivolti all'esecuzione dei movimenti di materie e delle opere d'arte maggiori, a quelli in vista della loro eccezionale importanza, a queste in causa dell'incalzare della stagione estiva che potrebbe compromettere la riuscita. Dei sei viadotti due sono già ultimati; gli altri lo saranno tra breve. È ultimato pure il ponte sul Damas a tre luci di 10 metri ciascuna. Delle cinque gallerie quattro sono già perforate in piccola sezione ed una lo sarà tra qualche settimana. Proseguono gli scavi di allargamento e le murature di rivestimento. I lavori di galleria, nuovi per la Colonia, non hanno presentato fino ad oggi alcuna speciale difficoltà e gli stessi indigeni che prima li vedevano con sospetto, vi si vanno famigliarizzando. Sono in corso di costruzione i due serbatoi di Barosa e di Ghinda. È già arrivato alla Colonia tutto il materiale d'armamento e si spera di cominciare la posa delle rotaie nel prossimo luglio. In complesso, si può ritenere che a tutt'oggi siono eseguiti approssimativamente: i movimenti di materie per sei decimi, le opere d'arte minori per otto decimi, le opere d'arte maggiori per sette decimi, le gallerie per tre decimi, l'intero lavoro per poco meno di due terzi.

Incendio a Genova. — Alle ore 4 di ieri scoppiò un incendio nella fabbrica di canditi Gismondi Fossati. Il fuoco si propagò all'attigua redazione del *Corriere Mercantile*, i cui locali sono rimasti distrutti.

Non si è verificato alcun accidente di persone.

Movimento commerciale a Genova. — Ecco le cifre del movimento delle merci nei magazzini generali del porto di Genova. dal 6 al 12 giugno:

Vapori e bastimenti accostati, 13 — merci sbarcate tonn. 4790 — merci imbarcate tonn. 700 — merci arrivate per ferrovia e carri tonn. 453 — merci partite per ferrovia e carri tonn. 2513 — merci in deposito estere tonn. 21,034 — merci in deposito nazionali tonn. 5299.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Orione*, della N. G. I., proseguì ieri l'altro da Barcellona per Genova.

— Ieri il piroscafo *Sicilian Prince*, della P. L., da Palermo, proseguì per New-York ed il piroscafo *Napolitan Prince*, della stessa P. L. giunse a Napoli.

ESTERO

Produzione mondiale dello zucchero. — Le ultime valutazioni della produzione dello zucchero in tutto il mondo per le due ultime campagne segnano:

		1901-902	*1902-903*
Zucchero in canna . . .	tonn.	2,869,516	3,721,000
Id. di barb. in Europa. .	»	6,843,038	5,850,000
Id. id. negli Stati-Uniti	»	163,126	196,000
Totale	tonn.	9,875,680	9,767,000

Tenendo conto, oltre la produzione, delle riserve, si ha che la quantità effettivamente disponibile alla fine della stagione 1901-902 era di 11,422,000 tonn e siccome il consumo è in media di tonn. 9,900,000 lo stock che rimaneva pel 1902-903 ammontava a tonn. 1,152,000, le quali congiunte alle 9,767,000 prodotte in quest'ultima campagna portano la quantità disponibile pel consumo a 11,289,000.

Data quindi la media del consumo in tonn. 9,900,000 lo stock per l'anno prossimo sarebbe di tonn. 1,389,000.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

GINEVRA, 15. — Il Principe Pietro Karageorevic comunica di aver ricevuto da Semlino un dispaccio, il quale gli partecipa che l'Assemblea Nazionale della Serbia lo ha eletto Re all'unanimità.

MALAGA, 15. — Durante le manovre dell'incrociatore inglese *General Hope*, presso lo stretto di Gibilterra, un tubo lanciatorpedini esplose, uccidendo quattro marinai e ferendone venti.

Dopo aver sbarcato i morti ed i feriti, l'incrociatore continuò le manovre.

Non si conosce la causa del disgraziato accidente.

PARIGI, 15. — *Camera dei Deputati.* — Gonzy presenta una interrogazione per sapere quali provvedimenti intenda prendere il Governo a favore dei danneggiati dal ciclone che imperversò alcuni giorni fa nell'arcipelago di Tuamotou.

Il Ministro delle Colonie, Doumergue, risponde che il Governo ha già provveduto pel soccorso dei danneggiati. Alle navi francesi inviate nelle località maggiormente colpite dal disastro, si aggiunse anche l'incrociatore italiano *Calabria*.

Il Ministro rende omaggio al coraggio e all'abnegazione del comandante e dell'equipaggio della nave *Calabria*, i quali gareggiarono di zelo coi marinai francesi, per prestare i soccorsi (Applausi).

Il Ministro dice che chiederà alla Camera i crediti necessari per riparare i danni prodotti dal ciclone.

L'incidente è chiuso.

BELGRADO, 15. — La città è animatissima e festante. Le musiche percorrono le principali vie. Le artiglierie fanno continue salve.

BELGRADO, 15. — Il Presidente del Senato, Velimirovic, aprendo la seduta dell'Assemblea Nazionale, ha pronunciato un discorso, nel quale ha raccomandato ai presenti di eleggere Re di Serbia il Principe Pietro Karageorgevic.

Il discorso è stato accolto da entusiastiche grida di: *zivio!*

Indi si è proceduto, per appello nominale, all'elezione del nuovo Re, ed è riuscito eletto all'unanimità, fra grande entusiasmo, il Principe Pietro Karageorgevic.

Appena conosciuta la notizia, l'artiglieria ha fatto salve di 101 colpi di cannone.

Dopo avvenuta la proclamazione del nuovo Re, il ministro della giustizia, Chiwkovic, si affaccia al balcone e comunica la elezione alla folla riunita dinanzi al palazzo.

L'annunzio è accolto da entusiastiche acclamazioni al Re Karageorgevic.

Le truppe sono schierate dinanzi al palazzo della Scupstina.

La città è in preda a grande entusiasmo.

BUDAPEST, 15. — Il presidente della Camera dei Magnati, conte Csàky de Körösszegh e Adorjan, il presidente della Camera dei deputati, conte Appony, ed il presidente dell'ultima Delegazione, conte Giulio Szapary, sono stati chiamati a Vienna per conferire coll'Imperatore sulla situazione politica.

BUDAPEST, 15. — *Camera dei deputati.* — Kossuth dichiara che il partito dell'indipendenza insiste nella domanda di concessioni a favore della nazionalità ungherese nei progetti militari.

Il presidente del Consiglio, Coloman Szell, interrotto violentemente dall'Opposizione, risponde facendo questa responsabile dell'attuale situazione, e dice che, malgrado la minoranza abbia proceduto colla violenza, il Governo mantenne intatto il regime parlamentare. Soggiunge che farà domani dichiarazioni sulla situazione.

L'Opposizione chiede di aggiornare la seduta a domani stante l'attuale critica situazione.

La Camera respinge questa domanda nonchè numerose mozioni presentate dall'Opposizione a scopo di ostruzione.

LONDRA, 15. — Il ministro della guerra, Brodrick, dichiara di non avere ricevuto alcuna conferma intorno al disastro che avrebbe subito un convoglio inglese nel Somaliland.

GINEVRA, 15. — Il Principe Pietro Karageorgevic ha dichiarato in una intervista, che ha accettato la Corona di Serbia, e partirà come Re, col nome di Pietro I.

Il nuovo Re si dichiara profondamente commosso per la fiducia dimostratagli dal popolo serbo, quantunque si aspettasse la notizia che gli fu testè comunicata.

Il nuovo Re ha indirizzato al popolo serbo un proclama che sarà stasera certamente pubblicato ed affisso in tutte le città della Serbia.

Il esso il Re ringrazia il popolo serbo, il quale non volle rinunziare alle tradizioni dei suoi antenati. Dichiara che resterà fedele a queste tradizioni, e s' inspirerà in modo specialissimo alla memoria del suo rimpianto padre.

Il nuovo Re dà la sua parola che dimenticherà tutto ciò che accadde negli ultimi quarant'anni; non conserverà rancore contro nessuno di coloro che lo combatterono; e rispetterà i diritti di tutti i funzionari ed impiegati che invita a rimanere nella più stretta legalità e ritornare alle occupazioni normali.

Il nuovo Re partirà probabilmente da Ginevra (via Vienna) giovedì sera.

Il domicilio del Re è sorvegliato dagli agenti ciclisti.

Affluiscono i visitatori per apporre la loro firma al registro.

BELGRADO, 16. — Prima di riunirsi ieri in Assemblea Nazionale, il Senato e la Scupstina tennero sedute separate, nelle quali decisero che la costituzione del 1888 debba essere rimessa in vigore con modificazioni relative alla Corona ed ai diritti elettorali.

Tali modificazioni verranno deliberate dalle due Camere prima che il Re presti giuramento alla nuova Costituzione

La deputazione incaricata di recarsi a Ginevra per presentare al Re Pietro I l'atto ufficiale della sua elezione sarà composta di quattro senatori e di venti deputati e partirà oggi con gli ufficiali d'onore addetti alla persona del Re.

Iersera la città era splendidamente illuminata.

Una grande folla fece calde dimostrazioni al nuovo Re.

LONDRA, 16. — *Camera dei Lordi* — L'aula è affollatissima.

Lord Goschen interroga il Governo sulla sua attitudine nella questione dei dazi differenziali propugnati dal ministro delle Colonie, Chamberlain.

Egli reclama la pubblicazione dei documenti relativi a tale questione.

L'oratore dichiara che le Colonie inglesi chiedono molto di più di quanto siano disposte ad offrire alla Metropoli.

Sarebbe saggio, dato la questione dei trattati di commercio con l'estero, di legarci con Convenzioni doganali colle nostre Colonie? ma che avverrà se, dopo la firma di queste Convenzioni, la popolazione inglese protesterà contro il rincaro dei viveri ed è poi vero, come pretende il ministro Chamberlain, che si verificherà un aumento di salari?

Se questo aumento si verificherà in certe industrie, altre non ne profiteranno; i viveri saranno più cari e non vi sarà altro compenso.

Ora invece il pauperismo è diminuito ed i depositi nelle casse di risparmio sono aumentati.

Qualunque cosa affermi il ministro Chamberlain, l'esistenza dell'Impero non dipende dalla questione delle tariffe doganali.

L'Inghilterra deve vivere senza l'incubo delle imposte sulle derrate alimentari.

GINEVRA, 16. — Il Re Pietro di Serbia ha partecipato la sua elezione al Re d'Italia, allo Czar ed al Principe di Montenegro coi quali è legato da vincoli di parentela, ma non ha fatto ancora comunicazioni ufficiali ai capi di Governo degli altri paesi.

La prima visita che fece iersera il nuovo Re, lasciando l'appartamento di *Rue Bellot*, fu alla famiglia di Alfredo Didier, presidente del Governo del Cantone di Ginevra, morto ieri.

Il Re si fece presentare da un segretario alla vedova Didier, dinanzi alla quale s'inchinò, rivolgendole parole di condoglianza.

BELGRADO, 16. — Il Governo fece all'Assemblea nazionale la seguente dichiarazione:

Cogli avvenimenti del 10 corr. la Serbia si trovò senza Re e senza erede al trono.

Tutti gli amanti della patria si riunirono il giorno successivo per deliberare in proposito.

Il risultato della riunione fu la composizione del Governo attuale.

Il primo còmpito del Governo fu di mantenere l'ordine pubblico e la legalità nel paese e di convocare l'Assemblea nazionale per eleggere il nuovo Re.

Onde tale elezione avvenga in modo costituzionale il Governo ha messo in vigore la Costituzione del 1901.

Il Governo constata, con soddisfazione, che l'ordine è stato mantenuto ovunque, mercè l'attitudine patriottica del popolo e dell'esercito

Convinto di avere così adempiuto al proprio dovere verso la patria, il Governo lascia all'Assemblea nazionale il giudicare gli avvenimenti del 10 corr. e l'opera del Governo, dopo gli avvenimenti stessi.

Il Governo invita infine l'Assemblea ad eleggere il nuovo Re ed a decidere riguardo alla Costituzione.

L'assemblea rispose alla dichiarazione del Governo approvando la seguente mozione:

« L'assemblea accoglie con entusiasmo la nuova situazione creata dagli avvenimenti del 10 corr. e proclama così la completa solidarietà di sentimenti del popolo serbo e dell'esercito serbo intero.

« L'assemblea esprime la sua piena riconoscenza all'esercito e ne approva l'operato.

« L'esercito serbo fu e rimane il baluardo della patria, difensore dell'ordine e della legalità, garanzia di un sacro e brillante avvenire della Nazione.

« In pari tempo l'assemblea si dichiara riconoscente al Governo pel patriottismo dimostrato in questi fatali momenti ed approvandone tutte le deliberazioni, decide che esso rimanga al potere fino all'arrivo del nuovo Re ».

BELGRADO, 16. — Il Re Pietro I ha così risposto al telegramma del Presidente del Governo provvisorio Avakumovic, che gli partecipava la sua elezione a Re di Serbia: « Le prove brillanti di devozione del mio caro popolo, del mio fedele esercito e del patriottico Governo, mi hanno profondamente commosso. Ringrazio con tutto il mio cuore di serbo, la provvidenza che colla grazia di Dio e colla volontà del popolo, mi ha fatto salire al Trono dei miei gloriosi antenati. Vi prego, signor Presidente, insieme coi vostri colleghi del Governo, di gradire la mia reale riconoscenza coll'assicurazione della mia particolare benevolenza ».

BUDAPEST, 16. — *Camera dei deputati.* — Il presidente del Consiglio, Coloman Szell, annunzia che il Gabinetto ha rassegnato domenica scorsa le dimissioni nelle mani dell'Imperatore, il quale le ha accettate.

CETTIGNE, 16. — La proclamazione del Principe Pietro Karageorgevic a Re di Serbia, della quale dette partecipazione ufficiale al principe il ministro di Serbia a Cettigne, Vassic, è stata accolta con grande entusiasmo dal Principe della Famiglia e dal popolo e salutata dalle salve delle artiglierie e dal suono di tutte le campane.

Le musiche percorsero le vie suonando.

La città è imbandierata ed era iersera straordinariamente illuminata.

Il principe Nicola pronunziò, dinanzi ad un'enorme folla, un discorso rilevando le virtù ed il valore dei celebri antenati del nuovo Re e deplorando al tempo stesso il delitto del 10 giugno.

BOHOTLE, 16. — Secondo voci di fonte indigena, corse a Galkayu, il Mad Mullah avrebbe lasciato Wardair.

I partigiani del Mad Mullah hanno tagliato i fili telegrafici nei dintorni di Bohotle e tentano di far fuggire i camelli che passano nei pressi della città.

Una tribù partigiana del Mad Mullah, ha fatto razzie nei villaggi somali, alleati degli inglesi, nel distretto di Carrero.

NEW-YORK, 16. — Secondo notizie ricevute per telefono dal distretto di Spokane, la piccola città di Heppner (Oregon), sarebbe stata distrutta da un violento uragano. Sarebbero annegate da 450 a 500 persone; 105 cadaveri sarebbero stati già ripescati.

Notizie successive annunziano che anche il villaggio di Lexington è rimasto distrutto.

NEW-YORK, 16. — Lo sciopero è terminato; gli operai italiani sono ritornati tutti al lavoro alle antiche condizioni.

LONDRA, 16. — Lo stato di debolezza del cardinale Vaughan va sempre più aumentando.

Alle preghiere dei malati, che si dicevano finora nelle Chiese, sono state sostituite quelle degli agonizzanti.

BELGRADO, 16. — Il Municipio ha pubblicato il seguente proclama:

« L'Assemblea Nazionale ha eletto Re di Serbia Pietro Karageorgevic.

Il Municipio confida che tale elezione riempirà di gioia ogni Serbo e che la popolazione di Belgrado saluterà solennemente questo giorno ».

Il Municipio assicura che l'ordine pubblico e la tranquillità saranno mantenuti.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 15 giugno 1903

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50,60.
Barometro a mezzodì	753,74.
Umidità relativa a mezzodì	53.
Vento a mezzodì	W.
Stato del cielo a mezzodì	nuvoloso.
Termometro centigrado	massimo 23,°0.
	minimo 13,°8.
Pioggia in 24 ore	mm. 6,5.

Li 15 giugno 1903.

In Europa: pressione massima di 766 sul Mar Bianco; minima di 755 sulla Manica e sulla Russia meridionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro poco variato al N e Centro, salito di 1 a 3 mill.; sulle Isole, poco disceso altrove; temperatura irregolarmente variata; pioggie sparse; temporali sul versante Adriatico superiore e N, Sardegna.

Stamane: cielo vario in Emilia, medio versante Adriatico ed isole, nuvoloso, altrove; pioggie sull'alto versante Tirrenico; venti forti intorno a ponente, sulle isole deboli o moderati venti altrove.

Barometro: minimo tra 755 e 756 al NE, massima a 759 sulle isole.

Probabilità: venti moderati tra N e ponente; cielo vario sul versante Tirrenico e isole. nuvoloso altrove con alcune pioggie e temporali; Tirreno alquanto agitato.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 15 giugno 1903.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima	TEMPERATURA Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	1/2 coperto	legg. mosso	19 2	13 2
Genova	coperto	calmo	19 4	13 8
Massa Carrara	coperto	calmo	21 1	13 5
Cuneo	coperto	—	16 5	11 2
Torino	coperto	—	16 1	12 5
Alessandria	coperto	—	18 0	14 2
Novara	coperto	—	23 3	12 2
Domodossola	piovoso	—	15 0	11 0
Pavia	coperto	—	19 9	13 9
Milano	coperto	—	20 3	12 8
Sondrio	1/4 coperto	—	18 1	12 9
Bergamo	coperto	—	21 8	11 7
Brescia	coperto	—	20 7	12 7
Cremona	3/4 coperto	—	20 0	13 5
Mantova	3/4 coperto	—	18 0	15 5
Verona	sereno	—	20 8	11 5
Belluno	3/4 coperto	—	18 5	10 6
Udine	1/2 coperto	—	19 0	13 1
Treviso	1/4 coperto	—	20 7	13 6
Venezia	1/2 coperto	calmo	19 3	14 3
Padova	3/4 coperto	—	19 1	12 5
Rovigo	coperto	—	21 2	13 0
Piacenza	coperto	—	18 6	13 6
Parma	1/4 coperto	—	21 0	13 5
Reggio Emilia	1/4 coperto		20 5	14 0
Modena	1/4 coperto		21 2	12 2
Ferrara	coperto	—	23 3	13 7
Bologna	sereno	—	21 0	13 9
Ravenna	3/4 coperto	—	21 1	10 9
Forlì	1/2 coperto	—	21 8	13 3
Pesaro	/4 coperto	calmo	22 2	13 3
Ancona	3/4 coperto	legg. mosso	22 2	13 5
Urbino	1/4 coperto	—	19 7	12 4
Macerata	sereno	—	19 9	12 5
Ascoli Piceno	sereno	—	21 0	14 0
Perugia	coperto	—	19 4	10 8
Camerino	1/2 coperto	—	16 0	11 3
Lucca	coperto	—	21 2	12 1
Pisa	piovoso	—	21 0	11 8
Livorno	piovoso	mosso	21 6	13 0
Firenze	—	—	—	—
Arezzo	sereno	—	20 0	11 7
Siena	1/4 coperto	—	17 9	11 7
Grosseto	—	—	—	—
Roma	1/4 coperto	—	22 8	13 8
Teramo	sereno	—	21 3	12 1
Chieti	sereno	—	20 6	12 4
Aquila	coperto	—	17 2	10 3
Agnone	—	—	—	—
Foggia	1/4 coperto	—	24 1	15 4
Bari	3/4 coperto	calmo	20 0	14 8
Lecce	3/4 coperto	—	22 6	15 2
Caserta	3/4 coperto	—	21 0	12 7
Napoli	1/4 coperto	legg. mosso	19 3	13 7
Benevento	1/4 coperto	—	20 0	12 2
Avellino	coperto	—	19 8	11 8
Caggiano	coperto	—	15 0	10 0
Potenza	coperto	—	17 0	8 7
Cosenza	coperto	—	18 0	15 0
Tiriolo	piovoso	—	14 9	6 0
Reggio Calabria	coperto	legg. mosso	19 5	15 7
Trapani	sereno	calmo	22 7	18 5
Palermo	coperto	calmo	22 1	15 3
Porto Empedocle	1/2 coperto	legg. mosso	21 0	16 5
Caltanissetta	coperto	—	23 0	10 8
Messina	coperto	calmo	20 2	14 6
Catania	sereno	legg. mosso	20 1	15 2
Siracusa	1/2 coperto	legg. mosso	21 5	17 3
Cagliari	sereno	legg. mosso	22 3	11 5
Sassari	1/2 coperto	—	17 2	10 9

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE. *Gerente responsabile*